



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**N. 79 Reg. Del.**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**ADUNANZA DEL 30/03/2012**

**Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 5.2.2010, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

L'anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ORIELLA PEVERI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

\* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.  
Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2012/761

**Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 5.2.2010, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

## LA GIUNTA

### Premesso che:

- il Comune di Caorso ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica ai contenuti della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, approvando con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 24.11.2008 il Documento Preliminare finalizzato all'elaborazione del Piano strutturale comunale (brevemente PSC) e convocando per il giorno 27.11.2008 la prima seduta della Conferenza di pianificazione per acquisire, su tale Documento, valutazioni e proposte;
- i partecipanti alla Conferenza di pianificazione, i cui lavori si sono conclusi il 12.11.2009, hanno fornito al Comune i propri contributi in merito agli elaborati presentati, come risulta dal verbale conclusivo dei lavori;
- la valutazione dell'Amministrazione provinciale sui documenti di pianificazione preliminari al PSC è stata espressa con deliberazione di Giunta n. 531 del 6.11.2009;
- a conclusione del processo concertativo svolto, il Comune di Caorso, con deliberazione del Consiglio n. 6 del 5.2.2010, ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il PSC sul quale questa Giunta, con deliberazione n. 440 del 8.10.2010, ha formulato riserve nonché le valutazioni in merito all'incidenza del Piano nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) denominato IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- il Comune di Caorso, ai sensi dell'art. 32 della L.r. n. 20/2000, con la deliberazione consiliare n. 32 del 19.7.2011, si è espresso sulle riserve formulate dalla Provincia al PSC e sulle osservazioni pervenute, richiedendo l'intesa alla Provincia con nota n. 7385 del 8.8.2011 (registrata in data 9.8.2011 al n. 58566 di protocollo provinciale);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere integrazioni al Comune di Caorso con conseguente interruzione dei termini prescritti, come da nota prot. prov.le n. 63450 del 8.9.2011 allo stesso inoltrata;
- le integrazioni richieste sono pervenute in data 29.9.2011, prot. n. 68000 (nota comunale n. 8892 del 28.9.2011) mentre l'ultimo dei pareri ambientali è pervenuto in data 10.2.2012, cosicché da quest'ultima data decorreva il termine di 90 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di espressione dell'intesa il quale, pertanto, scadeva il giorno 10.5.2012;
- con nota n. 18549 del 13.3.2012 si è infine provveduto a comunicare al Comune di Caorso che nel corso dell'istruttoria di competenza provinciale erano emerse alcune carenze in merito allo studio idraulico prodotto e pertanto si sospendeva il termine per l'assunzione del provvedimento provinciale, e in conseguenza alla quale il Comune ha trasmesso, con nota n. 2375 del 21.3.2012 pervenuta al prot. prov.le n. 20740 del 21.3.2012, la valutazione del rischio idraulico e l'allegato collaudo dell'Argine di Fossadello;
- dalla data del 21.3.2012 ha pertanto ripreso a decorrere, per la parte rimanente, il termine assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto che, quindi, ha come nuova scadenza il giorno 18.5.2012;

### Acquisiti agli atti i seguenti pareri:

- ARPA – Sezione provinciale di Piacenza – nota del 11.11.2011 (pervenuta il 16.11.2011, prot. prov. n. 78385);
- Azienda USL – Dipartimento di Sanità pubblica – nota del 23.11.2011 (pervenuta il 28.11.2011, prot. Prov. 80794);
- Autorità d'ambito di Piacenza, nota del 13.1.2012 (pervenuta nella medesima data, prot. prov. n. 2531);
- Consorzio di bonifica di Piacenza, nota del 1.2.2012 (pervenuta il 2.2.2012, prot. prov. n. 7303);
- Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia Romagna, nota del 1.2.2012 (pervenuta il 6.2.2012, prot. prov. n. 7803);
- Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po, nota del 24.1.2012 (pervenuta il 10.2.2012, prot. prov. n. 9440);

**Acquisiti** inoltre agli atti:

- la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-Commercio del Comune di Caorso n. 237 del 8.8.2011 relativa alla Valutazione di incidenza nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) denominato IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- le copie delle osservazioni presentate al Comune nella fase di deposito e pubblicazione del Piano;

**Dato atto che:**

- in virtù delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 32 della L.r. n. 20/2000, compete alla Giunta provinciale esprimere l'intesa richiesta dal Comune esercitando il potere di subordinare tale atto all'inserimento nel PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale del piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo dello stesso, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

**Esaminata** l'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, della Montagna, Pianificazione e Programmazione del territorio, delle Attività estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica" e, in particolare:

- il documento denominato "Caorso, elaborati costituenti il PSC oggetto di Intesa", allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- il documento denominato "Caorso, Intesa sul PSC", allegato sub n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni del Comune di Caorso alle riserve provinciali (tabella 1) e alle modifiche proposte dal Comune in sede di controdeduzione alle osservazioni (tabella 2), il cui elenco costituisce l'allegato sub n. 3 (denominato "Caorso, elenco osservazioni presentate") al presente provvedimento, nonché la proposta conclusiva contenente le condizioni e le prescrizioni inerenti alle modifiche da introdurre obbligatoriamente nel piano cui è subordinata l'intesa;
- il documento denominato "Caorso, parere motivato VAS", allegato sub n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato positivo con prescrizioni;

**Ritenuto**, in questa sede, di:

- condividere l'istruttoria svolta, esprimendo al Comune di Caorso l'intesa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli atti che costituiscono il Piano stesso (allegato sub n. 1) riportate nell'allegato sub n. 2 (tabelle 1 e 2) al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato positivo sul PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato sub n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- far presente la necessità che il Comune di Caorso valuti autonomamente e specificamente l'obbligatorietà di far luogo a ripubblicazione del PSC, tenuto conto che il Consiglio comunale non risulta essersi espresso sulla valutazione del rischio idraulico;

**Ritenuto** altresì, con riguardo al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio:

- di esprimere parere favorevole;

- di precisare che il parere sismico non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali, la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale;

**Tenuto** conto, a supporto della presente decisione, delle motivazioni contenute negli allegati sub n. 2 e 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante e richiamate le considerazioni svolte nella Relazione (in atti), comprese le valutazioni svolte a supporto della formulazione della proposta di parere sismico favorevole;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.r. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.r. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.r. n. 19/2008;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore *Risorse finanziarie e patrimoniali* recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.r. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.r. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.r. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.r. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.r. in data 10.01.2007, n. 1)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTRP) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);

- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", in ordine alla regolarità tecnica;

**Atteso**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Caorso per le successive determinazioni di competenza;

**\***

## **DELIBERA**

Per quanto indicato in narrativa:

1. di esprimere l'intesa al Comune di Caorso in merito alla conformità del PSC (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 5.2.2010 e controdedotto con deliberazione dello stesso Consiglio n. 32 del 19.7.2011) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da apportare al Piano riportate nell'allegato sub n. 2 (tabelle 1 e 2) al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "Caorso, Intesa sul PSC"), che specificamente si approva;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato positivo al PSC con le prescrizioni riportate nell'allegato sub n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "Caorso, parere motivato VAS"), che specificamente si approva;
3. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la precisazione che il parere sismico non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali, la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale;

4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato sub n.1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Caorso, elaborati costituenti il PSC oggetto di Intesa");
5. di richiedere al Comune di Caorso di adeguare gli elaborati di Piano alla decisione assunta in questa sede, dando atto che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'intesa sono vincolanti per il Comune che non potrà approvare il PSC in difformità alla medesima,
6. di dare atto che gli atti comunali con i quali il PSC viene approvato dovranno inoltre dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
7. di far presente la necessità che il Comune di Caorso valuti autonomamente e specificamente l'obbligatorietà di far luogo a ripubblicazione del PSC, tenuto conto che il Consiglio comunale non risulta essersi espresso sulla valutazione del rischio idraulico;
8. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia della presente deliberazione al Comune di Caorso che dovrà rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del PSC, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il presente provvedimento verrà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 predetto stante la necessità di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Comune di Caorso, per le successive determinazioni di competenza.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**MASSIMO TRESPIDI**

**II VICE SEGRETARIO**

**ORIELLA PEVERI**



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

### **Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 761/2012 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 5.2.2010, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 29/03/2012

**Sottoscritto dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**

**ALLEGATO sub n. 1: Caorso, elaborati costituenti il PSC oggetto di Intesa**

(elaborati di PSC controdedotti con atto C.C. n.32 del 19.07.2011)\*

**QUADRO CONOSCITIVO**

QUADRO CONOSCITIVO – RELAZIONE	/
QUADRO CONOSCITIVO – RETE COMMERCIALE ESISTENTE. PROBLEMATICITA' E POTENZIALITA'	/
<b>B – SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE</b>	
Tav. B_01a/b QUADRO CONOSCITIVO - Carta delle fasce fluviali - Stato della pianificazione sovraordinata - Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (PRG '92) al PAI	1:5.000
Tav. B_02a/b QUADRO CONOSCITIVO - Carta delle fasce fluviali - Stato della pianificazione sovraordinata - Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (PRG '92) al PTCP 2007	1:5.000
TAV. B_03 QUADRO CONOSCITIVO - Carta delle classi di rischio idraulico	1:10.000
TAV. B_03a QUADRO CONOSCITIVO – Fasce PAI***	1:10.000
TAV. B_03b QUADRO CONOSCITIVO – Delimitazione del centro edificato***	1:10.000
TAV. B_03c QUADRO CONOSCITIVO – Carta del danno***	1:10.000
TAV. B_03d QUADRO CONOSCITIVO – Carta della pericolosità***	1:10.000
TAV. B_03e QUADRO CONOSCITIVO – Carta del rischio***	1:10.000
TAV. B_03f QUADRO CONOSCITIVO – Relazione Tecnica (relativa allo studio idraulico)***	/
TAV. B_04 QUADRO CONOSCITIVO - Carta geologica e morfologica	1:10.000
TAV. B_05 QUADRO CONOSCITIVO - Carta idrogeologica	1:10.000
TAV. B_06 QUADRO CONOSCITIVO - Carta dell'idrografia di superficie	1:10.000
TAV. B_07 QUADRO CONOSCITIVO - Carta della vulnerabilità dell'acquifero	1:10.000
TAV. B_08 QUADRO CONOSCITIVO - Carta pedologica	1:10.000
TAV. B_09a/b QUADRO CONOSCITIVO - Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali	1:5.000
TAV. B_09c QUADRO CONOSCITIVO - Carta degli effetti di sito	1:10.000
TAV. B_10a/b QUADRO CONOSCITIVO - Carta di sintesi - Edificabilità in funzione dell'assetto geologico, morfologico, idrogeologico, delle caratteristiche geotecniche e del rischio sismico	1:5.000
Tav. B11 - QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA AMBIENTALE. Aree di valore Naturale e Ambientale	1: 10.000
Tav. B12 - QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA AMBIENTALE. Assetto Vegetazionale	1: 10.000
Tav. B13 - QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA AMBIENTALE. Rete Ecologica a Livello Locale	1: 10.000
QUADRO CONOSCITIVO – RELAZIONE GEOLOGICA. ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE AL PAI – PTCP 2007. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DI CARATTERE GEOLOGICO E SISMICO	/
QUADRO CONOSCITIVO - ALLEGATI fuori testo	/
<b>C – SISTEMA TERRITORIALE</b>	
Tav. C1 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Sistema insediativo del tessuto consolidato	1:10.000
Tav. C2 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Sistema Insediativo Storico	1:10.000
Tav. C3 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Articolazione delle componenti del territorio rurale.	1:10.000
Tav. C4 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Carta infrastrutture per la mobilità	1:10.000
Tav. C5 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Reti di fognatura e di acquedotto	1:10.000
Tav. C6 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Reti tecnologiche	1:10.000
Tav. C7 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Reti di distribuzione del gas	1:10.000
Tav. C8 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Analisi localizzativa dei punti vendita	1:10.000
CENSIMENTO EDIFICI IN ZONA AGRICOLA	1:10.000
CENSIMENTO EDIFICI IN ZONA AGRICOLA - Allegato 1	/

SCHEDE TESSUTI STORICI URBANI	/
SCHEDE TESSUTI STORICI EXTRAURBANI	/
<b>D – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE</b>	
Tav. D1 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale	1:10.000
Tav. D2 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Carta dei Vincoli Ambientali e Infrastrutturali	1:10.000
Tav. D3 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Stato della Pianificazione Comunale Vigente	1:10.000
Tav. D4 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree non Idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti	1:10.000
<b>PIANO STRUTTURALE COMUNALE</b>	
PSC REL – Relazione illustrativa di progetto	/
PSC NR.1 – Norme Tecniche di Attuazione	/
PSC NR.2 – Schede d'ambito territoriale	/
PSC 01 – Ambiti Territoriali	1:10.000
PSC 02 – Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale	1:10.000
PSC 03 – Aree di Trasformazione	1:10.000
PSC 04 – Aspetti strutturanti del territorio	1:10.000
PSC 05 – Rete Ecologica	1:10.000
PSC 06 – Dotazioni Territoriali	1:10.000
PSC 07 – Unità di Paesaggio	1:10.000
PSC V.08 – Carta dei Vincoli Idrografici e Idrogeologici	1:10.000
PSC V.09 – Carta dei Vincoli Strutturali	1:10.000
PSC V.10 – Carta dei Vincoli Storico, Paesaggistici e Ambientali	1:10.000
PSC V.11 – Carta degli ambiti escludenti	1:10.000
<b>VALSAT</b>	
VALSAT V.REL - Relazione	/
VALSAT V.REL – Studio di incidenza**	/
VALSAT – Sintesi Non Tecnica	/
<b>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</b>	
PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	/
PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	/
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - TAVOLE STATO DI FATTO (1a, 1b, 1c)	1:5.000
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - TAVOLE STATO DI PROGETTO (2a, 2b, 2c)	1:5.000
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - TAVOLE SOVRAPPOSIZIONE (3a, 3b, 3c)	1:5.000

\* SI EVIDENZIA CHE GLI ELABORATI, ELENCATI IN QUESTO ALLEGATO, DOVRANNO ESSERE MODIFICATI IN SEDE DI APPROVAZIONE SECONDO QUANTO ESPOSTO NELLE PROPOSTE CONCLUSIVE CONTENUTE NELL'ALLEGATO SUB N.2 E SULLA BASE DELLE PRESCRIZIONI RIPORTATE NELL'ALLEGATO SUB N.4

\*\* LO STUDIO DI INCIDENZA, FACENTE PARTE DEL PIANO ADOTTATO, NON RISULTA PRESENTE FRA GLI ELABORATI DI PSC CONTRODEDOTTI, CITATI NELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE; IL CITATO STUDIO CHE NON E' STATO MODIFICATO IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE, DEVE QUINDI ESSERE INTEGRATO FRA GLI ELABORATI DI PIANO

\*\*\*ELABORATI PERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CONTRODEDUZIONE COMUNALE; TALI ELABORATI DEVONO QUINDI ESSERE INTEGRATI FRA GLI ELABORATI DI PIANO

## ALLEGATO sub n. 2: Caorso, Intesa sul PSC

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI CAORSO ALLE RISERVE PROVINCIALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.440 del 08.10.2010)	CONTRODEDUZIONI COMUNE (atto C.C. n.32 del 19.07.2011)	PROPOSTA CONCLUSIVA
<b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>			
<b>1</b>	Si evidenzia che gli elaborati di QC, con l'esclusione di quelli di carattere geologico, e gli elaborati relativi alla classificazione acustica "Stato di fatto (1a, 1b, 1c)" e "Sovrapposizione (3a, 3b, 3c)", trasmessi a Questa Amministrazione, fra gli elaborati di Piano, per la formulazione delle riserve, non sono presenti nell'elenco degli elaborati adottati riportato nell'atto C.C. n.6 del 05.02.2010; tali elaborati come riportato nella citata delibera sono stati acquisiti agli atti. Si precisa comunque che gli elaborati "Quadro Conoscitivo - Allegati fuori testo", "Censimento edifici in zona agricola", "Censimento edifici in zona agricola - allegato 1 e 2", "Schede tessuti storici urbani" e "Schede tessuti storici extraurbani", elaborati costitutivi del QC del Documento Preliminare, trasmessi a Questa Amministrazione, fra gli elaborati di Piano, per la formulazione delle riserve, non sono presenti né nell'elenco degli elaborati adottati riportato nell'atto C.C. n.6 del 05.02.2010 né nell'elenco degli elaborati acquisiti agli atti.	<b>ACCOGLIBILE</b> correggendo l'elenco elaborati inserito nella documentazione di piano.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>  Si condiziona l'intesa alla modifica dell'elenco degli elaborati riportato nell'art.11 "Elenco e tipi di elaborati" delle Norme di PSC, in quanto lo stesso non risulta corretto: si modifichi tale elenco sulla base dell'"Allegato sub n.1 Elaborati costituenti lo strumento urbanistico oggetto di intesa" alla delibera di Giunta Provinciale che riporta gli elaborati di PSC controdedotti ed elencati nell'atto C.C. n.32 del 19.07.2011.  Si evidenzia che lo Studio di Incidenza, facente parte del Piano adottato, non risulta presente fra gli elaborati di PSC controdedotti, citati in delibera; il suddetto studio che non è stato modificato in sede di controdeduzione, deve quindi essere integrato fra gli elaborati di Piano da approvare.
<b>2</b>	Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti, in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione.	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> in quanto si chiarisce che i pareri espressi dagli enti di cui sopra, e nello specifico Arpa e Ausl, esulano in parte dalle competenze specifiche. Si chiarisce inoltre che i pareri di cui sopra sono essenzialmente riconducibili a quanto richiesto in sede di Riserva della Provincia.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>  Si provveda a rivedere il contenuto di tutti gli elaborati del PSC, secondo quanto richiesto dagli Enti ed organismi coinvolti nell'iter procedurale di approvazione del PSC, che hanno provveduto ad inviare lo specifico parere sul PSC controdedotto dal Consiglio Comunale di Caorso.

3	Nell'elaborato "P.S.C. - Relazione" non vengono trattati tutti i contenuti rappresentati sulle Tavole di PSC; risulta pertanto necessario integrare tale elaborato.	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> integrando la relazione in merito agli obiettivi di piano. Si chiarisce infatti che alcuni elementi rappresentati nella cartografia di piano sono funzionali all'inquadramento delle scelte, nonché rientrano nei temi già trattati dagli elaborati di Quadro Conoscitivo.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa all'integrazione dell'elaborato "PSC REL - Relazione Illustrativa di progetto" rispetto ai contenuti rappresentati sulle Tavole di PSC, che costituiscono obiettivi di Piano, in considerazione delle modifiche da effettuarsi sulla base delle specifiche proposte conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve provinciali.
4	Nell'elaborato "P.S.C. - Relazione", devono essere evidenziati chiaramente obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni di Piano relativamente ad ogni tematica trattata e rappresentata cartograficamente, in coerenza comunque con la VALSAT.	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando la Relazione di Piano specificando quali vengono individuati quali obiettivi generali, quali obiettivi specifici e quali come azioni di piano.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le azioni di Piano, evidenziati nell'elaborato "PSC REL - Relazione illustrativa di progetto", non risultano coerenti con quelli indicati nell'elaborato "VALSAT V.REL - Relazione"; risulta pertanto necessario eliminare tale incongruenza e rivedere obiettivi ed azioni in considerazione delle modifiche da effettuarsi ai contenuti di Piano, sulla base delle specifiche proposte conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve provinciali.
5	Ai sensi dell'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" del PTCP 2007, i Comuni in sede di PSC, devono definire azioni di pianificazione coerenti con gli indirizzi e le raccomandazioni specifiche definiti per le sub Unità di rilevanza locale che ne rafforzino i punti di forza e predisporre opportune soluzioni per eliminare gli elementi di criticità anche attraverso interventi di mitigazione. Si valutino pertanto le azioni di Piano sulla base di tale disposizione.	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando la Relazione di Piano (vd controdeduzione riserva n. 4) tenendo in considerazione le scelte del PTCP.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, per una più corretta e chiara applicazione del Piano, si condiziona l'intesa all'integrazione delle schede d'ambito contenute nell'elaborato PSC NR.2, con il riferimento, per ogni ambito schedato, alla specifica sub unità di paesaggio di appartenenza e ai relativi indirizzi normativi di tutela, contenuti nell'allegato alle norme di Piano da predisporre come richiesto nella proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.114.
6	Risulta necessario che nel PSC si recepiscano le disposizioni di cui all'art.99 "Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica" del PTCP 2007, integrando il QC, le tavole Piano, l'elaborato "P.S.C. - Norme Tecniche di Attuazione".	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando le NTA - Schede d'Ambito Territoriale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Risulta necessario integrare gli elaborati di Piano alla luce delle disposizioni regionali, intervenute successivamente alla formulazione della riserva provinciale, relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 D.A.L. n. 51 del 26/07/2011) emanate in attuazione delle Linee guida nazionali approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del

			10/09/2010, che tra l'altro prevalgono sulle disposizioni del PTCP.
<b>7</b>	<p>Le tavole allegate al Q.C. relative alle tematiche geologico - ambientali, dovranno trovare corrispondenza anche tra gli elaborati di PSC.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TAV. B_05 "Carta idrogeologica";</li> <li>• TAV. B_07 "Carta della vulnerabilità dell'acquifero";</li> <li>• TAV. B_01a e TAV. B_01b "Carta delle fasce fluviali in adeguamento al PAI"</li> <li>• TAV. B_03a e TAV. B_03b "Carta delle fasce fluviali in adeguamento al PTCP 2007 vigente";</li> <li>• TAV. B_10a e TAV. B_10b "Carta di sintesi".</li> </ul>	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando gli elaborati in oggetto nella documentazione di piano.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
<b>8</b>	<p>Risulta necessario rivedere i contenuti degli elaborati di Piano e in particolare degli elaborati "P.S.C. - Relazione " e "P.S.C. - Norme Tecniche di Attuazione", in coerenza con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i compiti assegnati dalla L.R. 20/2000 e s.m.i, al PSC, al POC e al RUE, anche alla luce della Circolare prot. PG/2010/23900 del 1 febbraio 2010;</li> <li>• il PTCP 2007 vigente, approvato in data 02.07.2010 con atto C.P. n.69, successivamente all'adozione del PSC;</li> <li>• tutti i Piani di settore;</li> <li>• le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti, anche successivamente intervenute, che nell'attuale stesura risultano mancanti, parziali o contrastanti con i contenuti degli strumenti e dei provvedimenti citati, tenendo conto anche delle modifiche agli elaborati di PSC che saranno effettuate in accoglimento alle specifiche riserve provinciali.</li> </ul>	<b>ACCOGLIBILE</b> ricalibrando la normativa e ridefinendo/integrando gli elaborati di Piano.	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si condiziona l'intesa alle modifiche all'elaborato "PSC NR.1 - Norme Tecniche di Attuazione" di seguito esposte:</p> <p><b>Disposizioni normative in adeguamento al PTCP vigente</b></p> <p>Dalle verifiche istruttorie sono emerse diverse incongruenze fra le norme di PSC e le Norme del Piano provinciale; pertanto oltre ad apportare le modifiche e le integrazioni alle Norme evidenziate in seguito e in riferimento alle proposte conclusive relative alle controdeduzioni a specifiche riserve, si provveda ad eliminare tali incongruenze.</p> <p><b>Art.10 Caratteri, contenuti, compiti e validità del RUE</b></p> <p>Risulta necessario integrare l'art.10 sulla base delle disposizioni di cui all'art. 7-ter della L.R.20/2000 (si veda anche il paragrafo 2.2. della circolare illustrativa della legge 6/2009) che richiede ai Comuni di promuovere, attraverso il RUE, gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, sia esso ad uso abitativo ovvero con diversa destinazione (produttiva, commerciale, ricettiva ecc.), attraverso il riconoscimento di incentivi volumetrici e altre forme di premialità.</p>

		<p><b>Art. 16 Aree di trasformazione</b>  Considerato che le aree di trasformazione interessano solo parti di territorio urbanizzabile interne agli ambiti territoriali, si modifichi il comma 1).</p> <p><b>Art.20 Prescrizione del PSC: norme e contenuti cartografici</b>  <b>Art.21 Direttive del PSC: norme e contenuti cartografici</b>  <b>Art.22 Indirizzi del PSC: norme e contenuti cartografici</b>  Gli elaborati di PSC sono difficilmente suddivisibili in elaborati con valore prescrittivo, di direttiva o di indirizzo come effettuato nelle tabelle contenute negli artt.20, 21 e 22, in quanto gli stessi in alcuni casi fanno riferimento a tutti e tre i tipi di disposizione; sarebbe stato più opportuno attribuire tale caratterizzazione ad ogni disposizione normativa contenuta nell'elaborato "PSC NR.1 - Norme Tecniche di Attuazione". Si provveda pertanto a riformulare gli articoli 20, 21 e 22 sulla base delle suddette considerazioni.</p> <p><b>Art.23 perequazione urbanistica</b>  Risulta necessario modificare il comma 8) dell'art.23 come segue: <i>".....nel POC nel rispetto della capacità edificatoria complessiva dell'area di trasformazione prevista dal PSC."</i>. Inoltre si modifichi il comma 9) come segue: <i>"Il RUE stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC; in riferimento ai suddetti criteri, la Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, definisce il valore economico."</i>.</p> <p><b>Art.24 Bandi concorsuali</b>  Si elimini il termine <i>"Variante Generale"</i> dai commi 1) e 2). Inoltre si provveda a riformulare il comma 1), in quanto è il Comune che può attivare procedure concorsuali, non il POC.  Infine si ritiene opportuno integrare l'art.24 cambiandone anche la denominazione, al fine di</p>
--	--	---

			<p>inserire il tema delle misure premiali, richiamando l'art.10 come modificato sulla base della specifica proposta conclusiva.</p> <p><b>Art.27 Norme transitorie</b>  Al fine di disciplinare gli interventi nelle aree di trasformazione approvate con il PSC e in attesa del POC, risulta necessario integrare l'art.27 con i seguenti nuovi commi:</p> <p><i>"3) Fino all'approvazione del POC, negli ambiti per nuovi insediamenti, sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 31/2002;</i></p> <p><i>4) I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di PUA ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. n. 20/2000, a seguito del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge;</i></p> <p><i>5) Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE."</i></p> <p><b>Art. 40 Aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs.42/2004)</b>  Nell'art.40 si riporta la disciplina normativa di cui al D.Lgs.42 /2004 di carattere generale, riferita a tutte le tipologie di beni paesaggistici e non solo a quelle presenti sul territorio comunale di Caorso. Risulta pertanto necessario rivedere la suddetta disciplina, facendo esplicito riferimento al tipo di bene paesaggistico presente e inserendo il riferimento agli elaborati di Piano che individuano tali beni. Si modifichi il testo dell'art.40, sostituendo ai commi 1) e 2) il seguente comma 1:</p> <p><i>"1) Il PSC individua nel Quadro Conoscitivo e sulla tavola PSC V.10, le seguenti aree in quanto interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I, del D.Lgs.42/2004:</i></p> <p><i>a) "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" sottoposti a tutela con specifici provvedimenti (art.136 del D.Lgs.42/2004);</i></p>
--	--	--	--

			<p>b) "altre aree tutelate" per legge (art.142 del D.Lgs.42/2004) e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c);</li> <li>• Territori coperti da foreste e da boschi, ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g)."</li> </ul> <p>Si modifichi il testo del comma 3), che diventerà comma 2, nel seguente modo: "La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti i beni e le aree indicate al comma 1 punti a) e b) è soggetta all'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I, Capi IV e V, del D.Lgs.42/2004 e nel Titolo III - BIS della L.R.20/2000 e ss mm"</p> <p>Infine si elimini il comma 4) e si integri la disciplina con il seguente nuovo comma 3:  <i>"Sono escluse dalla disciplina di cui al precedente comma 3 le aree per le quali sono state verificate le condizioni di cui al comma 2 dell'art.142 del D.Lgs.42/2004, individuate graficamente nel Quadro Conoscitivo e sulla tavola PSC V.10."</i></p> <p><b>Art. 49 Aree interessate da Rischio di dissesto idrogeologico</b>  Al comma 2 dopo le parole "...indagini geologico-tecniche" dovrà essere aggiunta la parola "e sismiche".</p> <p><b>Art. 55 Fasce di tutela fluviale</b>  Al comma 1 la parola "precisa" dovrà essere sostituita con la parola "disciplina".</p> <p><b>Art.74 Aree di danno da incidente rilevante</b>  <b>Art.94 Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti</b>  Considerato che ad oggi sul territorio di Caorso non sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, si riveda la disciplina eliminando i contenuti riferiti a stabilimenti esistenti ed a possibili trasferimenti ed ampliamenti degli stessi ed alla individuazione delle relative aree di danno. Inoltre la disciplina di cui all'art.94 al comma 2) risulta difforme da quanto dispone all'art.90 comma 10 il PTCP, in</p>
--	--	--	---

			<p>quanto ammetta la possibilità di realizzare nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante esclusivamente nell'Ambito produttivo APS 02 e non nelle altre aree ecologicamente attrezzate, come tra l'altro prevede lo stesso PSC all'art.74 comma 4). Non è comunque in sede di POC, come dispone l'art.74 al comma 4) che è possibile predisporre l'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevante (RIR)" relativo ad un nuovo insediamento e l'individuazione delle relative aree di danno.</p> <p>Si riveda pertanto la disciplina di cui agli artt.74 e 94, sulla base della normativa vigente (D.Lgs.334/1999, L.R.20/2000 Art. A-3 bis, L.R.26/2003 e smi e art.90 del PTCP).</p> <p><b>Art.86 Edilizia incongrua e interventi di riqualificazione del paesaggio</b>  <b>Art.87 Misure di compensazione urbanistica finalizzate alla demolizione di edifici incongrui esistenti nel territorio rurale</b>  Il contenuto degli artt.86 e 87 non risulta conforme alle disposizioni di cui alla L.R.16/2002 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio"; risulta pertanto necessario modificare i suddetti articoli al fine di renderli conformi all'art.10 della L.R.16/2002.</p> <p><b>Art.96 Aree di trasformazione produttive</b>  Ai fini di una chiara e corretta lettura del Piano risulta necessario riformulare il comma 4.</p> <p><b>Art.97 Aree di trasformazione residenziale</b>  Ai fini di una chiara e corretta lettura del Piano risulta necessario riformulare il comma 5 e correggere l'errore materiale presente nel comma 2), sostituendo al termine "produttive" il termine "residenziali".</p>
<p><b>9</b></p>	<p>Al fine di una migliore e più chiara comprensione degli elaborati di Piano, risulta opportuno inserire nelle voci di legenda delle tavole di PSC, la disposizione normativa a cui si fa riferimento e nell'articolato normativo il riferimento alle specifiche Tavole di PSC corrispondenti.</p>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> integrando la cartografia di piano con i riferimenti normativi e le corrette diciture da articolato normativo. Non si ritiene necessario il riferimento sistematico all'interno della normativa delle voci richiamate, in quanto la stessa potrebbe essere rappresentata in più di</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> all'integrazione dell'articolato normativo con il riferimento alle tavole di PSC che contengono i contenuti disciplinati, oltre a quanto già espressamente richiesto in merito ad articoli specifici nelle proposte conclusive alle controdeduzioni alle riserve; ciò al fine di permettere una corretta applicazione delle disposizioni di Piano.</p>

		una tavola.	I riferimenti alle disposizioni normative presenti nelle voci di legenda delle tavole di PSC, dovranno essere aggiornati sulla base di una eventuale nuova numerazione dell'articolato normativo o corretti sulla base delle proposte conclusive relative alle controdeduzioni comunali in merito alle specifiche riserve.
<b>10</b>	Si evidenzia che gli elaborati cartografici del Piano dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 - Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione".	<b>ACCOGLIBILE</b> prendendo atto che gli elaborati dovranno essere consegnati a piano approvato.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Prendendo atto della controdeduzione comunale, si ribadisce che in sede di trasmissione del Piano approvato alla Provincia, ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della LR 20/2000, tutti gli elaborati cartografici dovranno essere predisposti secondo modelli e con formati digitali definiti con deliberazione C.R. n. 484/2003: "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27 - Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione".
<b>QUADRO CONOSCITIVO</b>			
<b>A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE</b>			
<b>11</b>	Si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento ed integrazione dei dati contenuti nel Capitolo "A1 Caratteristiche demografiche" (paragrafi A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A1.7) della Relazione di QC (Parte A. Il sistema economico e sociale), relativi alla popolazione (popolazione residente suddivisa per sesso e per età e fra cittadini italiani e stranieri, variazioni annue 2008/2009, distribuzione territoriale e densità demografica, struttura, famiglie - numero e numero componenti, movimenti demografici), sulla base dell'anagrafe comunale al 31/12/2009. Di conseguenza dovrà essere rivista anche la trattazione relativa alle previsioni demografiche (paragrafi A1.8 e A1.9). Si evidenzia che le elaborazioni dell'Ufficio Statistica della Provincia (vd. <a href="http://www.provincia.pc.it/statistica">www.provincia.pc.it/statistica</a> ) possono costituire uno dei riferimenti per l'aggiornamento dei dati richiesto.	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando la relazione con i dati disponibili.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si condiziona l'intesa alla correzione dell'errore materiale presente nel calcolo del numero delle famiglie residenti al 2025 (paragrafo A1.10): gli abitanti previsti non sono 5.900 ma 5250, pertanto il numero delle famiglie risulta pari a 2386,36.
<b>12</b>	Come già evidenziato con atto G.P. n.531 del	<b>NON ACCOGLIBILE</b> in quanto i dati	<b>INTESA ACCORDATA</b>

	06.11.2009, in merito al QC del Documento Preliminare, si ritiene necessario integrare il Capitolo "A2 Il patrimonio edilizio" della Relazione di QC (Parte A. Il sistema economico e sociale), con l'analisi dell'attività edilizia abitativa articolata per funzione –nuovi interventi, ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni, sanatorie.	disponibili non sono omogenei pertanto non si configurano come fonte interessante ai fini di un maggior approfondimento del tema.	Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta.
<b>13</b>	Si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento ed integrazione dei dati contenuti nel Capitolo "A3 Aspetti economici ed occupazionali" (paragrafi A3.4 e A3.7) della Relazione di QC (Parte A. Il sistema economico e sociale), relativi alle unità locali e agli addetti, sulla base dei dati più recenti degli archivi ASIA Imprese ed Unità Locali dell'Istat e delle elaborazioni dell'Ufficio Statistica della Provincia (vd. <a href="http://www.provincia.pc.it/statistica">www.provincia.pc.it /statistica</a> ). I suddetti dati dovranno essere poi opportunamente commentati al fine di mettere in evidenze le variazioni avvenute negli anni e sulla base delle indagini effettuate e delle criticità o opportunità rilevate, delineare previsioni e scenari occupazionali, anche attraverso la formulazione di ipotesi sul numero delle imprese per settore di attività e degli occupati. Come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al QC del Documento Preliminare, si ritiene necessario integrare il paragrafo "A3.6 Il settore dei servizi", con un'analisi di tutte le tipologie di servizi pubblici e privati presenti nel Comune di Caorso; ciò anche in riferimento alle tipologie di servizi indicate nell'Allegato "C1.1 (R) La gerarchia dei centri" al QC del PTCP 2007.	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando la relazione con i dati disponibili.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si condiziona l'intesa alla revisione del testo contenuto nel paragrafo A.3.4 (p.45), sulla base dell'integrazione dei dati effettuata in sede di controdeduzione.
<b>14</b>	Si integri la Relazione di QC (Parte A. Il sistema economico e sociale - Capitolo "A3 Aspetti economici ed occupazionali" - Paragrafo A3.5 Il settore commerciale) sulla base delle analisi che verranno effettuate in risposta della specifica riserva riportata in seguito, relativa al sistema C.	<b>ACCOGLIBILE</b> in ragione dell'accoglimento del punto 15.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rimanda alla proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.39.
<b>15</b>	Risulta necessario integrare la Relazione di QC (Parte A. Il sistema economico e sociale - Capitolo	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando la relazione.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di

	<p>"A3 Aspetti economici ed occupazionali"), come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al QC del Documento Preliminare, con uno specifico paragrafo relativo al settore turismo, approfondendo i contenuti relativamente a tale tematica anche in riferimento al Quadro Conoscitivo - Sistema Economico e Sociale del PTCP 2007 ed in considerazione delle peculiarità territoriali e delle scelte strategiche del Comune di Caorso (vd. ad esempio porto fluviale).</p>		controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
<b>B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE</b>			
<b>ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI E CARATTERISTICHE DEI SUOLI</b>			
<b>16</b>	Le fasce di rispetto dei pozzi alimentanti l'acquedotto comunale, cartografate sulla Tav. "B_05 - Carta Idrogeologica", dovranno trovare adeguata corrispondenza anche nella relativa legenda.	<b>ACCOGLIBILE</b> modificando la tavola B_05 "Carta Idrogeologica".	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
<b>17</b>	Nella legenda della Tav. "B_03b - Carta delle fasce fluviali (adeguamento al PTCP 2007)", dovrà essere eliminata la campitura indicante le aree a rischio di inondazione (zone B-Pr) essendo le medesime disciplinate dalle NTA del PAI e non dal PTCP.	<b>NON ACCOLTA</b> l'articolo 32 delle norme del PTCP 2007 disciplina le aree a rischio inondazione (Zone B-Pr) pertanto la campitura relativa a tale zona in località Fossadello non è eliminabile dalla tavola B_02b "Carta delle fasce fluviali (adeguamento al PTCP 2007)".	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
<b>AMBITI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI, SISTEMA FORESTALE E BOSCHIVO, AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALE COSTITUENTI RETI ECOLOGICHE, SPAZI DI RIGENERAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE</b>			
<b>18</b>	In merito al Capitolo B.1 della Relazione di QC (Parte B. Il sistema naturale e ambientale) si evidenzia quanto segue: - risulta necessario provvedere ad una revisione del paragrafo "B.1.1 Le emergenze naturali e le sensibilità specifiche", in quanto lo stesso risulta di difficile comprensione:(a) il tema trattato non è pertinente con quanto definito nel titolo dello stesso paragrafo; (b) sono frequenti i riferimenti al comune di Monticelli d'Ongina e alla zona di Isola Serafini, non oggetto del presente PSC; (c) i dati sulla fauna riportati sono poi i medesimi contenuti nel successivo § B.1.2; - nel paragrafo "B.1.2 Gli aspetti faunistici", si evidenzia che i riferimenti alla regolamentazione	<b>ACCOGLIBILE</b> provvedendo all'eliminazione del paragrafo B1.1 in quanto i contenuti riportano scarse e frammentate informazioni relative al SIC IT 4010018, con riferimenti al Comune di Monticelli d'Ongina a ad Isola Serafini, non oggetto del PSC e non pertinenti al titolo dello stesso paragrafo. Vengono inoltre riportati dati sulla fauna ripetuti poi nel successivo paragrafo B.1.2. che è stato aggiornato con i riferimenti all'Ordinanza Presidenziale n. 44 del 22/03/2006.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	ittica provinciale presenti non sono aggiornati e devono essere integrati con i riferimenti all'Ordinanza Presidenziale n. 44 del 22/03/2006 "Modifiche Zone protezione integrale, Zone a regime speciale e Zone ripopolamento e frega", in quanto la fascia di Po antistante isola De Pinedo non è più Zona a regime Speciale di Pesca ma "Zona di protezione integrale".		
<b>19</b>	<p>In merito al Capitolo "B.2 Gli aspetti vegetazionali" della Relazione di QC (Parte B. Il sistema naturale e ambientale) si evidenzia quanto segue:</p> <p>1. per completezza e chiarezza espositiva è opportuno che anche nel paragrafo del quadro conoscitivo, si espliciti che la fonte dei dati è la TAV. A2 del PTCP 2007 restituita a scala 1:10.000;</p> <p>2. nel paragrafo "B 2.1 Le aree umide", e in particolare nella tabella riassuntiva, la colonna "Rilievi in campo settembre 2006", non è compilata: risulta pertanto necessario compilare il campo, specificando inoltre a quali rilievi si fa riferimento.</p>	<b>ACCOGLIBILE</b> correggendo la relazione introducendo i riferimenti al PTCP ed eliminando nella tabella la colonna "Rilievi in campo settembre 2006".	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> , in quanto la relazione di QC nel paragrafo "B 2.1 Le aree umide" pur riportando un censimento dei biotopi umidi aggiornato al 2000, non è coerente o quanto meno non è stato confrontato con l'allegato B3.1 (R) "aree di valore naturale e ambientale - integrazioni", che riporta una caratterizzazione naturalistica di sintesi delle aree individuate dal PTCP. La presente proposta d'intesa, va considerata anche in relazione alla successiva proposta relativa alla controdeduzione alla riserva n. 20.  Con riferimento al tema degli aspetti vegetazionali, si evidenzia come la tav. B12 "QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA AMBIENTALE. Assetto vegetazionale" riporta alcuni errori materiale nella legenda; nella sezione di legenda "Sistema delle aree naturali protette, dei siti Natura 2000 e altre aree di interesse naturalistico", sostituire la prima dicitura "pioppeti ed altri impianti di arboricoltura da legno " con "Oasi di protezione della fauna (LR n. 8/1994 e LR n. 6/2000)"; nella medesima sezione di legenda sostituire la seconda dicitura "pioppeti ed altri impianti di arboricoltura da legno " con "Rete Natura 2000 - SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" "
<b>20</b>	La "Tav. B1 - QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA AMBIENTALE. Aree di valore Naturale ed Ambientale" è impostata sulla base della tav.B3.b del QC del PTCP 2007 approvato; risulta comunque necessario visualizzare meglio sulla suddetta tavola, le aree umide (trattate nel paragrafo "B 2.1 Le aree umide" della Relazione di QC - Parte B. Il sistema naturale e ambientale) descritte e censite a mezzo di fotointerpretazione e di sopralluoghi, in modo tale che si realizzi una	<b>ACCOGLIBILE</b> correggendo la cartografia in merito ad una migliore visualizzazione grafica dell'elaborato, nonché eliminando i temi "Parchi- Riserve regionali istituiti con LR 11/1988 e 47/1988" e "Riconversione totale o parziale di aree o comparti dismessi per nuovi insediamenti ad uso residenziale, terziario e per servizi pubblici".	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Con riferimento ai biotopi umidi, denominati "zone umide" nella tav. "B11 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA AMBIENTALE. Aree di valore Naturale ed Ambientale" è necessario che vi sia corrispondenza tra le localizzazioni riportate nella tav.B3.a del QC del PTCP 2007. I biotopi umidi localizzati nella citata tavola del PTCP sono descritti nell'allegato B3.1 (R) "Aree di valore naturale e ambientale - integrazioni" e pertanto a partire da questo quadro conoscitivo è necessario

	<p>precisa corrispondenza tra quanto descritto nella tabella (pagg. 24-29) e quanto cartografato; si aggiunge che le suddette aree umide, dovendo essere comunque verificate sulla base del QC del PTCP 2007 approvato, in alcune porzioni della tavola B1 non sono facilmente distinguibili rispetto agli altri tematismi. Pertanto si chiede che venga migliorata la grafica di tale tavola per rendere tutti i tematismi ben visibili nei punti di sovrapposizione. Sempre nella Tav. B1 compare un tematismo "Parchi- Riserve regionali istituiti con LR 11/1988 e 47/1988" che per il territorio del comune di Caorso non ha rilievo in quanto non vi sono aree protette istituite, inoltre la citata LR 47/1988 tratta di "NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA-ROMAGNA" non pertinenti con l'oggetto della tavola. Inoltre nella Tav. B1 sono visualizzati dei temi più specifici della rete ecologica e/o del territorio rurale (Corridoi di accesso o ambiti di riequilibrio ecologico degli ambienti fluviali, Discontinuità e varchi nel tessuto urbanizzato da tutelare, Assetto rurale degradato o marginale in adiacenza a territori urbanizzati da riorganizzare, Riconversione totale o parziale di aree o comparti dismessi per nuovi insediamenti ad uso residenziale, terziario e per servizi pubblici) che per altro non vengono descritti in relazione e dei quali non si coglie il significato nel contesto della "Tav. B1 - QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA AMBIENTALE. Aree di valore Naturale ed Ambientale".</p>		<p>attraverso, quanto meno la foto interpretazione delle ortoimmagini AGEA 2008, determinarne la perimetrazione da riportare nella tav. B11. Possibili discrepanze sono ammesse, ma vanno giustificate nella relazione di QC.</p> <p>La tav. B11 considerata nella riserva in esame, deve essere modificata e integrata come di seguito indicato. In corrispondenza della sezione di legenda "Sistema delle acque interne" aggiungere il tema "golene" riportato e raffigurato nella tav. B1 del piano adottato. Nella sezione di legenda "Sistema delle aree naturali protette, dei siti Natura 2000 e altre aree di interesse naturalistico", togliere il tema relativo a "pioppeti" in quanto il perimetro riportato nella tavola non corrisponde a nulla di definito e sostituirlo con "Oasi di protezione della fauna (LR n. 8/1994 e LR n. 6/2000)"; nella medesima sezione di legenda riportare "Rete Natura 2000 - SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" ".</p>
<b>21</b>	<p>In merito agli Ecomosaici si sottolinea quanto segue: occorre illustrare nel testo del Capitolo "B.3 Gli elementi della rete ecologica di livello locale" della Relazione di QC (Parte B. Il sistema naturale e ambientale), a quali ecomosaici il territorio comunale appartiene facendo riferimento non solo alla tav. B3.b, ma anche alla relazione del QC e all'allegato B3.2 (R) del PTCP 2007.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> integrando la relazione con la descrizione degli ecomosaici.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
<b>22</b>	<p>La Tav. "B3 - QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> integrando la tavola con gli</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p>

	<p>AMBIENTALE. Rete Ecologica a Livello Locale" raffigura le informazioni di base necessarie per la realizzazione della rete ecologica. <i>Occorrerebbe però che la rete ecologica comunale risultasse come attuazione e specificazione a scala adeguata dello schema direttore di rete ecologica riportata in tavola A6 del PTCP 2007 e normata dall'art. 67.</i> In particolare mancano i seguenti tematismi: nodi della rete ecologica provinciale, varchi insediativi a rischio, ambiti destrutturati che coincidono in buona sostanza con il periurbano; mentre vanno specificati meglio: le direttrici critiche e le direttrici da istituire in ambito planiziale che dovrebbero acquisire a scala di Psc una configurazione arealica. La trattazione contenuta nel Capitolo "B.3 Gli elementi della rete ecologica di livello locale" della Relazione di QC (Parte B. Il sistema naturale e ambientale), dovrebbe fare riferimento anche allo schema Direttore provinciale e poiché il testo risulta solo di carattere metodologico e di indirizzo dovrebbe essere integrato contenendo anche la descrizione della rete ecologica e degli ecosomaici. Inoltre risulta necessario chiarire il riferimento presente nel Capitolo ad una tavola denominata "Ecomosaico e Sistema dei valori Ambientali" esplicitandone i contenuti e le fonti. Infine le valutazioni riportate nel Paragrafo "C.3.1.3 Gli aspetti ecologici", andrebbero meglio coordinate con il Paragrafo "B.3 Gli elementi della rete ecologica di livello locale" e utilizzate a supporto delle scelte relative alla rete ecologica.</p>	<p>elementi mancanti e integrando la relazione con la descrizione della rete ecologica. È stato eliminato il riferimento alla tavola "Ecomosaico e Sistema dei valori Ambientali" in quanto non esistente.</p>	<p>La tavola B13, peraltro in parte integrata tenendo conto della riserva provinciale, deve essere riorganizzata come di seguito indicato. Aggiungere una sezione di legenda denominata: "Elementi della rete ecologica desunti dallo schema direttore provinciale" all'interno della quale inserire i temi desunti dallo schema direttore provinciale. Inserire un'altra sezione intitolata: "Elementi della rete ecologica di interesse locale" dove inserire i restanti temi: "corridoi fluviali locali" e "nodo di valenza locale".</p> <p>Con riferimento all'art. 67 comma 3 delle NTA del PTCP è necessario che le "direttrici critiche", e i "varchi insediativi a rischio" acquisiscano nella cartografia una configurazione arealica e le "direttrici da istituire in ambito planiziale" acquisiscano una definizione fisico funzionale.</p>
<b>PARTI DEL TERRITORIO INTERESSATE DAI RISCHI PER LE OPERE E LE ATTIVITA' UMANE - RISCHIO SISMICO</b>			
<p><b>23</b></p>	<p>Le tavole "B_09a/b QUADRO CONOSCITIVO – Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali", dovranno essere riprodotte come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in legenda dovranno essere eliminate le campiture relative ai "perimetri dei tessuti urbanizzati", "urbanizzabili" e dei "depositi geologici", in quanto non pertinenti ai tematismi</li> </ul>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando la tavola B_09c "Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali", a tale scopo è stata redatta la tavola B_09c "Carta degli effetti sul sito" in scala 1:10.000.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	<p>descritti nella Tavola;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>essendo tali tavole elaborati che devono evidenziare gli effetti sismici locali, sulla base del cromatismo presente all'interno della tabella che identifica le classi, gli effetti di sito attesi e il livello di approfondimento da eseguirsi, l'intero territorio comunale dovrà essere inequivocabilmente rappresentato e suddiviso sulle sopraccitate tavole in base ai tre colori che individuano i livelli di approfondimento sismico a cui assoggettare o meno le porzioni e/o ambiti di territorio.</li> </ul>		
<b>PARTI DEL TERRITORIO INTERESSATE DA LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI O DA CONDIZIONI AL SUO UTILIZZO CHE DERIVANO DALLA PRESENZA DI UNO SPECIFICO INTERESSE PUBBLICO ALLA DIFESA DEL SUOLO E AI VALORI NATURALI E DEL PAESAGGIO INSITI NEL TERRITORIO</b>			
<b>24</b>	<p>Per quanto concerne la proposta di modifica del limite PAI in località Cascina Nuricella, a sud dell'abitato di Fossadello, si espone quanto segue: la delimitazione tra la fascia C del PAI e la fascia C1 del PTCP 2007 vigente non può essere fatta coincidere dal momento che la definizione delle fasce di PAI è di stretta competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Pertanto, la richiesta non è pertinente perchè ha ad oggetto la modifica di fasce la cui competenza non è in capo all'Amministrazione Provinciale.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> la proposta di variazione "Cascina Nuricella in loc. Fossadello" è stata eliminata sia dalla relazione che dalle Norme e dall'Adeguamento al PAI e PTCP.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
<b>25</b>	<p>In riferimento all'area classificata zona "B-Pr" dal PAI (ex PS267) in località Fossadello, si ritiene di specificare quanto di seguito. L'intero areale implica la valutazione di molti elementi in associazione tra loro: fasce PAI, fasce PTCP 2007, fascia B di progetto e area PS267. Dal punto di vista cartografico e normativo, considerando i territori urbanizzati e urbanizzabili, con l'incrocio dei sopraccitati elementi si può evincere l'ammissibilità o meno degli interventi ancora da realizzare, anche vanificando lo studio del rischio idraulico che l'Amministrazione Comunale ha redatto. Si rammenta, che nonostante la realizzazione dell'argine di difesa di recente realizzazione i vincoli dettati dalla pianificazione sovraordinata rimangono vigenti; sarà l'Autorità</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> si resta in attesa degli atti di competenza dell'AIPO e Autorità di Bacino nel frattempo valgono le norme vigenti in tali aree.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> A seguito dei futuri atti tecnici di competenza dell'AIPO e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, al fine della declassificazione dell'area da zona B-Pr del PAI a zona C, si ritiene di concordare con il Comune affinché rimangano vigenti le restrittive norme insistenti su tale area.</p>

	di bacino a seguito di collaudo della struttura e di atti di sua stretta competenza a declassificare la "fascia B di progetto" a "fascia C", con l'applicazione della relativa normativa di riferimento.		
<b>26</b>	Per gli ambiti urbanizzabili residenziali e produttivi ricadenti in fascia C, l'Amministrazione Comunale deve procedere alla valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale secondo i criteri dell'art.10 comma 11 delle Norme del PTCP 2007 vigente.	<b>ACCOGLIBILE</b> eseguendo una valutazione delle condizioni di rischio idraulico di tutti gli ambiti produttivi e residenziali ricadenti nelle Fasce di Tutela Fluviale del PAI e del PTCP sull'intero territorio comunale e realizzando la tavola B_03 "Carta della pericolosità residuale del rischio di inondazione" in scala 1:10.000 facendo riferimento al Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di G.C. n° 58 del 14/04/2009.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Ai fini della valutazione delle condizioni di rischio idraulico, risulta necessario recepire le indicazioni contenute negli elaborati redatti dall'ing. Barbero e modificare conseguentemente la Tav. B_03 "Carta delle classi di rischio idraulico" del Quadro Conoscitivo. Le medesime valutazioni dovranno essere considerate ai fini della revisione della Tav. B10 a/b "Carta di sintesi - Edificabilità in funzione dell'assetto geologico, morfologico, idrogeologico, delle caratteristiche geotecniche e del rischio sismico". Inoltre risulta necessario integrare le Norme di PSC sulla base delle "Norme Tecniche di Attuazione di carattere geologico e sismico" contenute nello specifico elaborato di QC "QUADRO CONOSCITIVO - RELAZIONE GEOLOGICA. ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE AL PAI - PTCP 2007. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DI CARATTERE GEOLOGICO E SISMICO". Si rileva, per quanto concerne la definizione di rischio R4 evidenziata nello studio medesimo, che nessuna classificazione di rischio idraulico (R1, R2, R3, R4) può essere effettuata dove non previsto dalle norme di attuazione di PAI e PTCP. In particolare, la classificazione del rischio "R4 - molto elevata" (riportata in Relazione e sugli elaborati cartografici dello studio), definita per quelle zone ricadenti nelle Fasce fluviali A e B del PAI relative al Fiume Po e al Torrente Chiavenna, dovrà essere eliminata, essendo tali aree precluse da qualsiasi tipo di edificazione trovandosi all'interno dell'alveo di piena dei due corsi d'acqua citati, come peraltro disciplinato dalle Norme di Attuazione di PAI e PTCP. Infine, per quanto contenuto nella Relazione allegata allo studio idraulico, si ritiene assentibile la classificazione a rischio R2 effettuata per le aree di territorio comunale definite "urbanizzate e urbanizzabili".

			così come individuate all'interno del PSC in oggetto.
<b>C – SISTEMA TERRITORIALE</b>			
<b>SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE</b>			
<b>27</b>	<p>Risulta necessario trattare il ruolo di Caorso (centro integrativo) all'interno dell'armatura urbana provinciale secondo quanto definito nel QC del PTCP 2007 (QC Sistema territoriale – Volume C e Tav.C1b Sistema insediativo territoriale. Gerarchia dei centri urbani), anche in considerazione della sua funzione di supporto alla configurazione del sistema funzionale dell'Area Programma a cui appartiene, integrando pertanto il contenuto del paragrafo "C1.1 Il sistema insediativo territoriale" della Relazione di QC (Parte C. Il sistema territoriale). Inoltre si sostituisca alla definizione "polo ordinatore", presente nel paragrafo C1.1 (7° riga), quella di "centro integrativo". Infine, come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al QC del Documento Preliminare, risulta necessario approfondire maggiormente i contenuti presenti nel sopracitato paragrafo, sulla base di quanto rappresentato sulla tavola C2, che tra l'altro risulta necessario integrare con una rappresentazione del territorio edificato più recente (quello più recente individuato sulla tavola è quello relativo al 2006), esplicitando metodologia di analisi, fonti, risultati, potenzialità e criticità e per una maggior comprensione, richiamando la tavola nel testo.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> integrando relazione del QC paragrafo C1.1 descrivendo cos'è un "centro integrativo" rispetto all'armatura provinciale secondo quanto definito da PTCP, inoltre risulta necessario modificare tav. C2, ridenominata C1, inserendo, in linea con il PTCP, Caorso come centro integrativo ampliando la gamma di dotazioni che lo caratterizzano.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale, la Tavola C1 (C2 in adozione), non è stata integrata, come richiesto, con una rappresentazione del territorio edificato più recente (quello più recente individuato sulla tavola è relativo al 2006); si provveda pertanto ad effettuare tale integrazione.</p> <p>L'individuazione degli "agglomerati urbani di origine storico/testimoniale" presente sulla Tav.C1, deve essere coerente ai contenuti della Tav. C2: risulta pertanto necessario modificare la suddetta individuazione in riferimento alla Tav.C2 come modificata sulla base delle proposte conclusive alle controdeduzioni alle riserve n. 28, 29 e 30.</p> <p>Risulta inoltre necessario correggere i seguenti errori materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla voce di legenda "Insediamenti storici – IGM primo impianto" non corrisponde alcuna rappresentazione cartografica;</li> <li>• gli "Impianti di distribuzione del carburante" non sono stati individuati in modo corretto: la specifica simbologia è stata individuata relativamente alla ex Casa Cantoniera ANAS (via Verdi 172 Caorso); si corregga pertanto tale incongruenza.</li> </ul>
<b>SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE</b>			
<b>28</b>	<p>Si evidenzia che Caorso e Muradolo sono stati definiti sulla Tav. "C3 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Sistema Insediativo Storico" come "Tessuti non agglomerati" e Zerbio come "Tessuto agglomerato", in difformità pertanto dal PTCP (vd. Tavole A1) che definisce Caorso e Muradolo "Tessuti agglomerati" e Zerbio come "Tessuto non agglomerato". Inoltre sempre sulla suddetta tavola si definisce Fossadello come "Tessuto agglomerato", a differenza del PTCP che non lo inserisce fra gli insediamenti storici. Si</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> verificando/correggendo in base al PTCP tav A1 la rappresentazione di CAORSO, MURADOLO e ZERBIO rispetto ai tessuti agglomerati e non agglomerati, infine verificando/correggendo l'individuazione di FOSSADELLO.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>In sede di controdeduzione comunale sono state apportate modifiche agli elaborati al fine di recepire l'assetto relativo al sistema insediativo storico indicato dal PTCP. Il PTCP ha prodotto però un inventario degli insediamenti storici di base, che il Comune è tenuto ad approfondire nel QC, analizzando le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane individuate, al fine di definire nelle tavole di Piano, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici;</p>

	<p>provveda pertanto a motivare tali incongruenze e ad apportare le opportune correzioni sulla base della metodologia di analisi utilizzata nel QC del PTCP 2007.</p>		<p>risulta pertanto necessario motivare e documentare nella Relazione di QC, la scelta di recepire l'assetto del PTCP, oppure modificare gli elaborati, integrando la Tav. C2 (C3 in adozione), sulla base di un'analisi storica da effettuarsi utilizzando la Carta dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1828, al fine di stabilire la corretta articolazione degli insediamenti storici presenti; ciò in considerazione della presenza di insediamenti storici (individuati nelle Schede dei tessuti storici urbani e sulla Tav. PSC V.10 – Carta dei Vincoli Storico, Paesaggistici e Ambientali) a Fossadello, al quale invece non viene attribuita alcuna caratterizzazione dal punto di vista storico; la caratterizzazione attribuita a Fossadello nel Piano adottato è stata infatti eliminata in sede di controdeduzione senza descrivere le motivazioni della scelta.</p> <p>Si rileva infine la simbologia grafica "A" presente, per errore materiale, sulla Tav.C2, a sud dell'insediamento di Fossadello.</p>
<p><b>29</b></p>	<p>Il termine tessuto storico presente negli elaborati "SCHEDE TESSUTI STORICI URBANI" e "SCHEDE TESSUTI STORICI EXTRAURBANI" è stato utilizzato in alcuni casi impropriamente; si evidenzia infatti un'analisi del sistema insediativo storico non corretta, in quanto la stessa caratterizza elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale come "tessuti storici extraurbani". Si rammenta che nel PSC devono essere individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica;</li> <li>- le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale quali emergenze puntuali.</li> </ul> <p>Sulla base delle suddette considerazioni si riveda l'analisi del sistema insediativo storico, modificando gli specifici elaborati (Tav.C3 e Schede tessuti storici urbani ed extraurbani).</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando la perimetrazione delle zone urbane storiche e delle strutture insediative storiche non urbane nella tav. C3, modificando anche le schede presenti nel QC. Si dovrà inoltre individuare in cartografia i riferimenti delle relative schede.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale le modifiche richieste non sono state effettuate; tra l'altro è stata eliminata la perimetrazione delle zone storiche presente sulla Tav.C3 adottata (C2 controdedotta) ed il testo contenuto nel paragrafo C.1.2 è un mero richiamo delle elaborazioni effettuate nel PTCP, e non descrive né le metodologie utilizzate (in particolare il modello di scheda utilizzato e le fonti) per l'analisi delle zone storiche, né lo stato della conoscenza specifico relativo al territorio di Caorso. Si evidenzia che nel QC, devono essere individuate le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, valutando anche lo stato di alterazione dei tessuti agglomerati (il PTCP ha fornito solo una prima indicazione), al fine di escludere dalla perimetrazione, se totalmente o parzialmente alterati, le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.</p> <p>Si condiziona pertanto l'intesa al recepimento integrale della riserva provinciale.</p>

	<p>Per agevolare la lettura degli elaborati di QC sarebbe comunque opportuno inserire nella tav. C3 il riferimento alle schede dei tessuti storici presenti o a quelle che saranno eventualmente predisposte. Si modifichi infine il testo del paragrafo "C1.1.2 Schede Sistema insediativo storico" della Relazione di QC, in quanto preliminare alla compilazione delle schede relative a tutte le zone storiche presenti sul territorio comunale; si descriva pertanto la metodologia di analisi, il modello di scheda utilizzato, i risultati e le fonti.</p>		
30	<p>Si evidenzia che fra gli "Insediamenti di interesse storico testimoniale", individuati sulla Tav. "C3 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Sistema Insediativo Storico", non sono presenti tutti gli elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale individuati nel PTCP 2007 (vd. Tavole A1 e Allegato N3 alle Norme). E' inoltre opportuno articolare tali elementi secondo le tipologie definite dal PTCP (art.25, comma 1). Infine si evidenzia che sulla Tav.C3, sarebbe opportuno che fossero individuati i beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del D.Lgs.42/2004 elencati, tra l'altro erroneamente come "aree di interesse archeologico", nella Relazione di QC.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> introducendo nella tav C3 gli Insediamenti di interesse storico testimoniale come da PTCP Tav. A1 e Allegato N3 alle Norme art.25, comma 1, nonché correggendo la relazione del QC.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>  Si prende atto delle modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, rilevando che è stata eliminata la perimetrazione degli "insediamenti di interesse storico-testimoniale" presente sulla Tav.C3 adottata (C2 controdedotta). La riserva provinciale evidenziava che fra gli insediamenti individuati non erano presenti tutti quelli riconosciuti dal PTCP; non chiedeva quindi l'eliminazione ma l'eventuale individuazione di altri elementi, sulla base di una specifica analisi, così come prevede l'art.25 del PTCP. E' infatti compito del PSC, secondo le disposizioni del suddetto articolo, verificare ed eventualmente aggiornare la prima individuazione, effettuata dal PTCP sulle Tavole A1, delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale elencate nell'allegato N3 alle Norme dello stesso Piano provinciale, individuando, sulla base di indagini storiche e documentarie, sia nelle zone urbane che extraurbane, ove rivestano interesse storico testimoniale, eventuali ulteriori strutture nel rispetto dell'articolazione definita dal PTCP. Si provveda pertanto a recepire le disposizioni del PTCP, inserendo sulla Tav. C2 le perimetrazioni relative agli "insediamenti di interesse storico-testimoniale" presenti sulla Tav.C3 adottata e nelle "schede tessuti storici urbani ed extraurbani", integrandole con le nuove perimetrazioni relative alle zone ed elementi di interesse storico-testimoniale individuate nel PTCP e recepite solo con simbologia puntuale in sede di controdeduzione; rispetto a queste ultime si provveda anche ad integrare le schede citate. Si rileva che per errore materiale, in sede di individuazione cartografica, è sta-</p>

			<p>ta scambiata la simbologia grafica relativa all'architettura Votiva e Funeraria, con quella relativa all'architettura Religiosa ed Assistenziale; inoltre si eliminino dalla legenda le simbologie grafiche relative alle tipologie architettoniche non individuate cartograficamente. Per quanto riguarda l'individuazione dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del D.Lgs.42/2004, si modifichi la tav. C2 sulla base delle modifiche richieste nella proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.54.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopra esposte e delle modifiche cartografiche da effettuarsi, si riveda anche il contenuto della Relazione di QC (da p. 125 a p.134). Infine si evidenzia che a p.125 si tratta in modo errato delle tipologie insediative rurali presenti sul territorio comunale, indicando "il tipo semplice" come unica tipologia presente (fonte PTCP), mentre è presente anche la tipologia "a corte", come indica il PTCP (All.C1.4 (R)) e la stessa Relazione di QC alle pp.196-197.</p>
<b>31</b>	<p>Si evidenzia che sulla Tav. "C3 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Sistema Insediativo Storico" sono state individuate le "zone di interesse archeologico" così come definite sulla Tav. C1.f nord del QC del PTCP 2007; tuttavia l'art.22 del Piano provinciale, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici; risulta pertanto necessario perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dall'art.22 del PTCP 2007. Per quanto riguarda le "aree di accertata consistenza archeologica, di concentrazione di materiali e segnalazione di rinvenimenti" individuate sulla Tav. "C3 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Sistema Insediativo Storico", risulta necessario suddividerle, così come effettuato sulle tavole A1 del PTCP 2007, in "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" e "aree di concentrazione di materiali archeologici</p>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> modificando la cartografia tav. C3 del QC, tra l'altro suddividendo le aree di accertata e rilevante consistenza archeologica dalle aree di concentrazione di materiali archeologici. Si procederà inoltre all'inserimento della schedatura delle aree archeologiche nella relazione di QC. Si chiarisce che non sono disponibili rilievi funzionali alla perimetrazione delle zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.22 del PTCP.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Per quanto riguarda la perimetrazione delle "zone di interesse archeologico", considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale la riserva è sciolta; tuttavia si ritiene opportuno rimandare al RUE la perimetrazione o la definizione di una fascia di attenzione delle suddette zone, individuate puntualmente (vd. proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.116).</p> <p>Relativamente alle "aree di accertata consistenza archeologica, di concentrazione di materiali e segnalazione di rinvenimenti", individuate sulla Tav.C2 (C3 in adozione), nonostante l'accoglimento della riserva provinciale, non è stata modificata la voce di legenda: non essendo presenti sul territorio comunale aree definite "di elevata consistenza archeologica" (come risulta sulle tavole A1.2 e A1.3 del PTCP), si modifichi la voce legenda come segue: "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti".</p> <p>Risulta inoltre necessario verificare la perimetrazione dell'area archeologica 3a, indicata sulla Tav.C2, sulla base dello specifico decreto di vincolo, in quanto risulta</p>

	<p>o di segnalazione di rinvenimenti". Inoltre sarebbe opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisporre un allegato che contenga una schedatura dei siti di interesse archeologico, sulla base dei contenuti dell'All.C1.3 (R) "Ricognizione e schedatura delle aree archeologiche" al QC del PTCP 2007;</li> <li>- integrare la Relazione di QC (Parte C. Il sistema territoriale - Capitolo C.1 Il sistema insediativo) con un paragrafo dedicato alla tematica delle aree archeologiche, ove vengano illustrati metodologia di analisi e fonti e venga descritto lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Caorso.</li> </ul> <p>Si evidenzia infine che il PTCP 2007 indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.</p>		<p>difforme da quella individuata sul PTCP (vd. Tav. D3.a nord e Tav.A1.3).</p> <p>Risulta infine necessario rivedere il testo contenuto nella Relazione di QC, relativamente agli ambiti di particolare interesse storico ed archeologico, al fine di eliminare dalla trattazione gli elementi, individuati dal PTCP per altri territorio comunali, ma che non sono presenti sul territorio di Caorso, ossia le "aree di elevata consistenza archeologica" e le "zone di tutela della struttura centuriata"; si eliminino inoltre i riferimenti al PTCP 2000.</p>
<p><b>32</b></p>	<p>Sulla Tav. "C3 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Sistema Insediativo Storico" sono stati individuati i percorsi storici consolidati come indicati sulle tavole A1 del PTCP ma non i relativi elementi nodali di mobilità storica; si provveda pertanto ad integrare la suddetta tavola ai sensi dell'art.27 comma 2 del PTCP 2007. Si evidenzia inoltre che sempre ai sensi del suddetto articolo del Piano provinciale, risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze. Risulta infine opportuno integrare la Relazione di QC (Parte C. Il sistema territoriale - Capitolo C.1 Il sistema insediativo) con un paragrafo dedicato alla tematica della viabilità storica, ove vengano illustrati la metodologia di analisi, le motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale che supportano le individuazioni e le fonti e venga descritto lo stato conoscitivo dei percorsi storici ed elementi nodali presenti sul territorio comunale di Caorso.</p>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> modificando la cartografia tav. C3 del QC aggiungendo i relativi elementi nodali della mobilità storica. Si chiarisce che in merito all'individuazione degli slarghi e delle piazze così come previsto dall'art.27 comma 3 del PTCP non sono disponibili informazioni esaustive. In ultimo si evidenzia la non opportunità di integrare la relazione del QC in quanto la tavola così come ricorretta risulta sufficientemente esaustiva.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si prende atto delle modifiche apportate in sede di controdeduzione comunale alla Tav. C3 adottata (ora C2), rilevando che per errore materiale, è stato individuato come "viabilità storica consolidata" l'ultimo tratto della SC della Rotta, nei pressi del confine comunale; si provveda pertanto ad eliminare tale individuazione, riportando l'assetto della viabilità storica come in adozione.</p> <p>Per quanto riguarda l'individuazione della viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, potrà essere effettuata, elaborando anche la specifica normativa, in sede di predisposizione di RUE; in merito a questa possibilità si rimanda alle valutazioni in riferimento alla controdeduzione alla riserva n. 116.</p> <p>Infine si evidenzia che risulta necessario integrare la Relazione di QC (Parte C. Il sistema territoriale - Capitolo C.1 Il sistema insediativo, paragrafo C1.2), come già richiesto con la riserva provinciale, rispetto alla tematica "viabilità storica", descrivendo la metodologia di analisi, le motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale che supportano le</p>

			individuazioni e le fonti e venga descritto lo stato conoscitivo dei percorsi storici e degli elementi nodali presenti sul territorio comunale di Caorso. La sola individuazione cartografica, così come per tutte le altre tematiche trattate, non risulta infatti sufficiente ai fini di un Quadro Conoscitivo esaustivo.
<b>33</b>	Ai sensi del comma 3 dell'art.9 del PTCP 2007, risulta necessario individuare nelle aree urbane, i parchi e i giardini che rivestono interesse storico-architettonico.	<b>ACCOGLIBILE</b> individuando nella tav. C3 i parchi e i giardini di valore storico architettonico presenti nel tessuto urbano.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerata la modifica effettuata in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta.
<b>34</b>	I termini e le definizioni utilizzate nella Legenda relativa alla Tav. "C3 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Sistema Insediativo Storico" devono essere rivisti sulla base dei contenuti della L.R.20/2000 e del PTCP 2007 (vd. QC Tav.C1.f nord).	<b>ACCOGLIBILE</b> modificando la legenda tav. C3 come L.R.20/2000 e del PTCP 2007.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle modifiche apportate in sede di controdeduzione comunale alla Tav. C3 adottata (ora C2); risulta comunque necessario modificare la voce di legenda "Zone storiche e strutture ....." in "Zone urbane storiche e strutture ...".
<b>35</b>	Si evidenzia che tutti i contenuti presenti nella Tav.C3 e negli specifici allegati, devono essere trattati nella Relazione di QC, esplicitando l'analisi effettuata, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini ed infine una sintesi valutativa-interpretativa sulle tematiche al fine di poter individuare idonee politiche e azioni di tutela e valorizzazione.	<b>ACCOGLIBILE</b> verificando che tutti i contenuti della Tav. C3 siano presenti nella relazione del QC.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si condiziona l'intesa alle modifiche alla Relazione di QC, relativamente alle diverse tematiche riferite al "Sistema insediativo storico", da effettuarsi sulla base delle proposte conclusive relative alle controdeduzioni alle specifiche riserve e alla integrazione dell'analisi dei punti di forza/di debolezza.
<b>SISTEMA DEI TERRITORI URBANIZZATI</b>			
<b>36</b>	Come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al QC del Documento Preliminare, devono essere esaminate le caratteristiche urbanistiche e funzionali del tessuto urbano e le condizioni d'uso del patrimonio edilizio esistente, fornendo una descrizione organica dello stato di fatto al fine di definire le azioni Piano. In particolare partendo dall'analisi del sistema insediativo territoriale risulta necessario approfondire gli aspetti funzionali e morfologici dei principali centri urbani: - struttura urbana fondamentale; - principali tessuti urbani;	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando la relazione di QC paragrafo C1.2 sia in termini di relazione che punti di forza e debolezza.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale, le modifiche richieste non sono state effettuate; la Relazione di QC è stata infatti integrata in modo non esauriente e non è stata prodotta alcuna cartografia come richiesto. Si richiama pertanto il contenuto della riserva provinciale e si condiziona l'intesa all'integrazione della Relazione di QC (paragrafo C1.2 Il sistema dei territori urbanizzati) con i contenuti mancanti e con estratti cartografici illustrativi degli stessi.

	<p>– presenza e disposizione dei servizi e della rete commerciale.</p> <p>Risulta necessario, quindi, che gli specifici contenuti siano riportati negli elaborati di QC, sia in Relazione, esplicitando metodologia di analisi, fonti, risultati, potenzialità e criticità (l'analisi dei punti di forza e di debolezza riportata alla fine del paragrafo C1.2 non riguarda il tema trattato nel paragrafo stesso.), che predisponendo una specifica cartografia.</p>		
<b>37</b>	<p>Come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al QC del Documento Preliminare, il PSC, ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 delle Norme del PTCP 2007, deve stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nell'osservanza della quota del 25% (percentuale minima) delle nuove aree di trasformazione (aggiuntive rispetto al residuo non attuato previsto in PRG), considerando che quote significative di edilizia sociale dovranno essere previste nell'ambito del recupero edilizio dei tessuti storici consolidati; il QC deve pertanto analizzare il fabbisogno attraverso specifiche ed adeguate analisi attraverso le quali con specifica giustificazione è possibile derogare alla quota del 25% stabilita dal PTCP 2007 e alle altre disposizioni di cui al comma 2 dell'art.78 delle Norme dello stesso Piano provinciale.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> specificando nella Relazione di PSC contestualmente alla ridefinizione del dimensionamento del piano la totale assenza di richiesta di edilizia sociale così come già espresso dall'Amministrazione in sede di variante al PTCP.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Considerato che nell'elaborato "PSC REL – Relazione illustrativa di progetto", si evidenzia che "...in termini di edilizia sociale il quadro conoscitivo ha verificato che non esiste domanda pregressa....", risulta necessario esplicitare nella Relazione di QC, le analisi effettuate ed i relativi risultati.</p>
<b>38</b>	<p>Come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al QC del Documento Preliminare, risulta necessario che nel QC siano individuate le parti urbane che necessitano di riqualificazione, indicando eventuali progetti di recupero e riqualificazione già attuati o da attuare.</p>	<p><b>NON ACCOGLIBILE</b> in quanto il tessuto urbanizzato del Comune di Caorso non presenta aree che necessitano interventi di riqualificazione urbana.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta.</p>
<b>39</b>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla normativa di settore sul commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n.1253/1999 e C.R. n.1410/2000), il Quadro</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> integrando il QC con allegato tematico, nonché modificando la tavola.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si apprezza particolarmente l'analisi effettuata nell'ambito del Quadro Conoscitivo relativamente all'illustrazione della rete distributiva esistente;</p>

<p>Conoscitivo deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare l'analisi della rete distributiva esistente, ossia illustrare l'assetto delle strutture di vendita presenti sul territorio (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascuna media - medio-piccola e medio-grande - struttura di vendita, di localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale - PVC - approvati), evidenziando le modifiche che la rete distributiva commerciale esistente ha subito rispetto alle rilevazioni effettuate nell'ambito della Conferenza provinciale dei Servizi del 2000, a quelle effettuate in fase di elaborazione della Variante al PTCP approvata nel 2004 e di elaborazione del PTCP 2007;</li> <li>- completare la sopracitata analisi con il raffronto dei dati comunali con quelli relativi all'Ambito Territoriale Sovracomunale a cui appartiene il comune di Caorso (ATS n.1) e con quelli provinciali;</li> <li>- effettuare la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e d'Ambito (ATS n.1) (popolazione residente e gravitante, tendenze socio-demografiche, efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, previsioni del PRG vigente, ...);</li> </ul> <p>Si segnala, inoltre, la necessità di aggiornare ed integrare lo specifico elaborato cartografico predisposto (Tav. C9), riportando tutte le strutture presenti (esistenti e non quelle previste) sul territorio comunale, articolate secondo la tipologia dimensionale ed il settore merceologico, così come disciplinati dalla normativa di settore. Si integri di conseguenza anche la Relazione di QC.</p>		<p>tuttavia, si ritiene di condizionare l'Intesa alle precisazioni di seguito riportate.</p> <p>Risulta necessario modificare la Tavola QC-C8: "Sistema territoriale. Analisi localizzativa dei punti vendita" con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la graficizzazione dei principali assi commerciali evidenziati nella Relazione QC "Rete commerciale esistente. Problematicità e potenzialità" e degli eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) approvati dal Comune;</li> <li>- la distinzione delle medie strutture di vendita esistenti secondo l'articolazione stabilita dalla normativa regionale (Atto C.R. n. 1253/1999 e s.m.), in medio-piccole e medio-grandi strutture.</li> </ul> <p>Inoltre, con riferimento al paragrafo A.3.5 "Il settore commerciale" della Relazione e considerato che il QC deve provvedere all'illustrazione dell'assetto esistente della rete commerciale, risulta necessario eliminare il testo relativo alla previsione del PRG vigente di Polo Funzionale, nel quale è ammessa la realizzazione di una grande struttura di vendita extralimitare di livello inferiore e di medio-grandi strutture di vendita, in quanto riferita al previgente PTCP, ovvero spostare tale testo all'interno del Sistema della Pianificazione, laddove sono illustrati i contenuti dello strumento comunale vigente.</p> <p>La precisa ed approfondita analisi effettuata nel QC non trova riscontro nel progetto di Piano; pertanto, come disposto dalla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa, il PSC deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali -a livello sia descrittivo che cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste;</li> <li>- la disciplina delle medie strutture di vendita</li> </ul>
--	--	--

			<p>(medio-piccole e medio-grandi), in coerenza con i contenuti del PTCP 2007 approvato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la formulazione di norme relative al possibile insediamento di attività commerciali.</li> </ul> <p>Risulta necessario, quindi, che gli elaborati di PSC vengano completati tenendo conto di quanto illustrato nell'ambito dello specifico approfondimento predisposto nel QC; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Relazione di PSC deve contenere l'illustrazione delle previsioni commerciali proposte per il territorio comunale e degli ambiti idonei all'insediamento di strutture commerciali;</li> <li>- la Tavola PSC 01: "Ambiti territoriali", tenendo conto dei contenuti del PTCP 2007 e dello specifico studio predisposto nel QC, deve individuare gli ambiti idonei all'insediamento di esercizi commerciali (medie e grandi strutture di vendita);</li> <li>- le NTA di Piano (art. 9, punto 4), sulla base delle disposizioni dettate sia dal PTCP vigente che dalla normativa di settore sul commercio al dettaglio in sede fissa, deve disciplinare l'attuazione delle attività commerciali, in particolare delle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi).</li> </ul> <p>L'art. 93, comma 10 delle Norme del PTCP ha stabilito che "Le previsioni di nuove grandi strutture di vendita contenute nel PTCP 2000, la cui attuazione era prevista per il triennio 2004-2006 e che risultano confermate nel presente Piano, possono essere attuate sino ad un anno dall'adozione del Piano stesso".</p> <p>Risulta necessario, quindi, individuare quali strutture commerciali (di rilevanza comunale) siano ammissibili all'interno dell'ambito APS01 tenendo conto che, ai sensi di quanto disposto dall'Atto di indirizzo regionale G.R. n. 1238/2002, le medie strutture di vendita da realizzarsi all'interno dell'ambito APS01 citato dovranno essere ben separate dall'APEA.</p> <p>Si provveda, pertanto, alla modifica dell'art. 93, comma 8 dell'elaborato PSC NR.1-Norme Tecniche di Attuazione secondo quanto sopra esplicitato.</p>
<b>40</b>	Relativamente agli "Ambiti specializzati per	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando le schede presenti	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>

<p>insediamenti produttivi”, trattati nel QC, solo in Relazione (Paragrafo C.1.3 Ambiti specializzati per insediamenti produttivi) si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono stati esplicitati i criteri e i parametri con i quali sono state selezionate le aree produttive analizzate;</li> <li>- risulta necessario integrare l’analisi delle aree produttive in quanto non risulta completa: per ciascun ambito individuato devono essere descritte le caratteristiche fisico-morfologiche, la caratterizzazione infrastrutturale (reti tecnologiche e accessibilità), la presenza di servizi, eventuali criticità rilevate, la specializzazione funzionale prevalente (manifatturiera industriale e/o artigianale, terziaria, turistico-ricettivo, ecc.) con le caratteristiche produttive e le previsioni di crescita, anche al fine di individuare carenze e opportunità e poter selezionare quelle che sia più opportuno consolidare nella loro consistenza attuale o prevista dal PRG e quelle che hanno maggiori potenzialità espansive per rispondere alla domanda insediativa futura. Si aggiornino infine i dati relativi allo stato di attuazione. Sulla base delle suddette considerazioni, si elabori una cartografia specifica e si modifichi, integrandolo, il Paragrafo “C.1.3 Ambiti specializzati per insediamenti produttivi” della Relazione di QC.</li> </ul>	<p>nel QC al paragrafo C1.3 rispetto al PTCP. Si ritiene più opportuno specificare le previsioni di crescita negli elaborati di PSC e non nel QC il quale si configura come strumento di indagine e non di programmazione.</p>	<p>In sede di controdeduzione sono state riarticolate ed integrate le schede relative agli “Ambiti specializzati per insediamenti produttivi”, contenute nel paragrafo C1.3 sulla base dei dati del QC del PTCP; poiché i dati del Piano provinciale sono aggiornati al 2006, risulta necessario aggiornare i dati relativi allo stato di attuazione. Inoltre si integri il suddetto paragrafo con una descrizione dell’analisi effettuata, mettendo in evidenza le potenzialità espansive di ciascun ambito per rispondere alla domanda insediativa futura; tale attività è fondamentale al fine di supportare le scelte di Piano (nuove aree di trasformazione) effettuate.</p>
<p><b>SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI: livello di qualità urbana</b></p>		
<p><b>41</b> E’ necessario rivedere il tema degli elettrodotti, trattato sia in Relazione di QC (Paragrafo C1.4.1 “Il livello di qualità urbana”) che sulla Tav. C7 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Reti elettriche, sulla base delle disposizioni di cui all’art.71 “Inquinamento elettromagnetico” comma 4 delle Norme del PTCP 2007; secondo quanto dispone il suddetto articolo e sulla base della Tav. C1.h del QC del Piano provinciale, risulta necessario provvedere alla localizzazione degli impianti esistenti per il</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> correggendo ed integrando in cartografia tav. C7 la rete elettrica a media tensione così come definita da PTCP, inoltre integrare la relazione del QC con le relative modifiche.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si richiama il contenuto della riserva provinciale, in quanto in sede di controdeduzione non sono state effettuate tutte le modifiche richieste. La Tav. C6 (in adozione C7) deve essere modificata individuando tutte le reti elettriche esistenti, non solo quelle a media tensione, ed inserendo nelle voci di legenda, il tipo di linea (alta o media), se è aerea, o cavo interrato o cavo aereo e la tensione. Si mantengano le voci “Palo di sezionamento”, “Cabina”, “Nodo rigido”.</p>

	trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, modificando pertanto i contenuti della Tav. C7 (individuazione cartografica e voci di legenda) ed integrando opportunamente la Relazione di QC.		
<b>42</b>	Risulta opportuno individuare in cartografia di QC gli impianti per la telefonia mobile, di cui si tratta in Relazione.	<b>ACCOGLIBILE</b> individuando in cartografia tav. C7 gli impianti per la telefonia mobile che sono stati trattati nella relazione del QC pag 31.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerata la modifica effettuata in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta.
<b>43</b>	Come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al QC del Documento Preliminare, il tema degli spazi e attrezzature pubbliche è stato trattato solo in Relazione; risulta pertanto necessario predisporre una tavola specifica, rappresentando i risultati delle analisi effettuate, citate nella Relazione al Paragrafo C.1.4.1 "Il livello di qualità urbana", e mettendo in evidenza il complesso degli spazi ed attrezzature pubbliche, destinati a servizi di interesse collettivo, il loro bacino di utenza, il livello di funzionalità e di accessibilità.	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> predisponendo una cartografia ad hoc che individui gli spazi e le attrezzature pubbliche (tav PSC06). Non si ritiene necessario, vista la dimensione territoriale in questione di studi approfonditi sui bacini d'utenza delle diverse attrezzature.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In sede di controdeduzione comunale è stata predisposta la nuova Tav. PSC 06 - Dotazioni Territoriali, in cui vengono individuate le attrezzature pubbliche di interesse urbano-territoriale, i servizi pubblici di quartiere e le dotazioni ecologiche ed ambientali, non differenziando quelle esistenti da quelle in progetto. La suddetta tavola di progetto, da modificare sulla base della proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva provinciale n.102, non è comunque supportata dalle integrazioni del QC richieste con la riserva provinciale. Si provveda ad integrare la Relazione di QC, con descrizioni ed estratti cartografici che rappresentino quanto descritto e che supportino le individuazioni presenti sulla Tav. PSC 06 e le scelte progettuali effettuate.
<b>SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI: livello di qualità ecologica e ambientale</b>			
<b>44</b>	Risulta necessario provvedere ad integrare il Paragrafo C.1.4.2 "Il livello di qualità ecologico ed ambientale" della Relazione di QC, con la trattazione della tematica "inquinamento acustico", sulla base delle analisi effettuate e dei contenuti nella Zonizzazione acustica.	<b>NON ACCOGLIBILE</b> in quanto si considerano gli elaborati relativi alla ZAC quali parte integrante dello strumento di pianificazione generale, pertanto non si ritiene necessario integrare la relazione rimandando la trattazione del tema acustico allo strumento di settore.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Al fine di garantire una chiara e facile comprensione del Piano, e considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale, si provveda ad inserire nel Paragrafo C.1.4.2 "Il livello di qualità ecologico ed ambientale" della Relazione di QC, un sottoparagrafo con titolo "inquinamento acustico", nel quale venga fatto esplicito riferimento agli elaborati di Zonizzazione acustica.
<b>45</b>	Relativamente alla classificazione acustica si evidenzia quanto segue. La L.R.15/2001 all'art.2 comma 4 prevede che <i>all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b> A seguito di verifiche effettuate presso i comuni limitrofi a Caorso (Pontenure, Cortemaggiore, Piacenza, Monticelli d'Ongina e San Pietro in Cerro,	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si condiziona l'intesa all'integrazione della Relazione Tecnico-Illustrativa, con quanto esposto in contreduzione, ossia evidenziando che non sussistono

	<p>di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini, il comma 5 dispone che la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".</p> <p>Considerate le suddette disposizioni si chiede di evidenziare nella Relazione Tecnico-Illustrativa la presenza di eventuali situazioni di conflitto con le classificazioni acustiche dei Comuni contermini (verificando le classificazioni acustiche più aggiornate), tali da configurare la necessità di coinvolgimento della Provincia ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.R. 15/2001.</p>	<p>quest'ultimo non dotato di zonizzazione acustica) si è riscontrata una totale condivisione delle classi acustiche assegnate, non dando adito quindi a nessuna situazione di potenziale criticità.</p>	<p>situazioni di conflitto di cui al comma 4 dell'art.2 della L.R.15/2001, con le classificazioni acustiche dei Comuni contermini.</p>
<b>SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ</b>			
<b>46</b>	<p>Risulta necessario modificare la Tav.C5 "QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Carta infrastrutture per la mobilità", individuando la rete stradale esistente con la relativa denominazione ed evidenziando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la specifica classificazione ai sensi del D.Lgs. 285/92 art.2 e DPR 495/92 art.2 comma 8, anche sulla base della Tav. I2 del PTCP 2007, così come dispone lo stesso Piano provinciale all'art.102 comma 7;</li> <li>- la corrispondente titolarità amministrativa e gestionale sulla base della Tav. C2.a del QC del PTCP 2007.</li> </ul>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> correggendo la tavola ed in particolare riorganizzando la legenda.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Come richiesto con la riserva provinciale, risulta necessario indicare sulla Tav.C4 (C5 adottata) Carta infrastrutture per la mobilità, relativamente alle infrastrutture della rete stradale esistente, la specifica denominazione. Inoltre si provveda ad individuare fra le strade locali, quelle vicinali.</p>
<b>47</b>	<p>Risulta necessario modificare la Tav.C5 "QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Carta infrastrutture per la mobilità", individuando l'attracco esistente, così come evidenziato sulla</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> correggendo la legenda.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Considerata la modifica effettuata in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta.</p>

	Tav.I1.1 del PTCP 2007 e non l'“approdo” come riporta la voce di legenda.		
<b>48</b>	Sulla Tav.C5 “QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA TERRITORIALE Carta infrastrutture per la mobilità”, risulta parzialmente individuato il sistema escursionistico; risulta pertanto necessario integrare la tavola sulla base della Tavole I1.1 “Collegamenti e mobilità territoriale” del PTCP 2007, provvedendo ad effettuare un approfondimento nella Relazione di QC (Parte C. Il sistema territoriale – Capitolo C.2 Il sistema delle infrastrutture per la mobilità).	<b>ACCOGLIBILE</b> correggendo la tavola ed in particolare riorganizzando la legenda.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Come già richiesto con la riserva provinciale si provveda ad effettuare un approfondimento, relativamente al tema del sistema escursionistico, nella Relazione di QC (Parte C. Il sistema territoriale – Capitolo C.2 Il sistema delle infrastrutture per la mobilità).
<b>SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE</b>			
<b>49</b>	L'analisi delle componenti del territorio rurale, i cui risultati sono rappresentati nella Tav. “C4 QUADRO CONOSCITIVO – SISTEMA TERRITORIALE Articolazione delle componenti del territorio rurale”, è stata effettuata recependo in parte i contenuti del PTCP 2007; il Piano provinciale ha però effettuato una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, demandando l'individuazione definitiva ai PSC che deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel Piano provinciale e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 “Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale” e gli indirizzi di cui all'art.59 “Ambiti agricoli periurbani”. Si espliciti pertanto, nella Relazione di QC (Parte C. Il sistema territoriale – Capitolo C.3 Il sistema del territorio rurale), non solo la metodologia utilizzata, ma anche i risultati valutati in riferimento ai contenuti presenti nel Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 e secondo le disposizioni presenti nelle Norme dello stesso Piano provinciale sopracitate. Si evidenzia inoltre che il Paragrafo “C.3.1.2 La presenza di valori paesaggistici” contiene dei riferimenti alle aree e agli elementi di valore naturale e ambientale, ma non indica in quali paragrafi o tavole tali elementi vengono descritti	<b>ACCOGLIBILE</b> individuando gli ambiti agricoli comunali che coincidono in massima parte, con quelli individuati dal PTCP 2007. Inserimento nel paragrafo C.3.1.2 del riferimento alle tavole del QC che identificano gli elementi di valore naturale e ambientale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale le modifiche richieste sono state effettuate solo parzialmente. Risulta pertanto necessario descrivere nella Relazione di QC (Parte C. Il sistema territoriale – Capitolo C.3 Il sistema del territorio rurale), la metodologia utilizzata al fine di definire le componenti del territorio rurale sulla Tav.C3 in riferimento ai contenuti presenti nel Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 e secondo le disposizioni di cui agli articoli 56 e 59 delle Norme del Piano provinciale. Relativamente alla Tav.C3, modificata in sede di controdeduzione si evidenzia che le voci presenti nella Legenda della Tavola adottata (Tav.C4) erano più idonee a rappresentare i contenuti cartografici: nel QC sono analizzate e rappresentate le componenti del territorio rurale e la vocazionalità del territorio, mentre gli ambiti sia del territorio rurale che di quello urbanizzabile, vengono definiti nel PSC: si provveda pertanto a modificare le voci di legenda della Tav.C3, sulla base di tali considerazioni e della revisione del territorio urbanizzato da effettuarsi in riferimento alle proposte conclusive alle specifiche riserve. Infine si rivedano le delimitazioni delle componenti del territorio rurale sulla base del QC del PTCP o si esplicitino le motivazioni in merito alle differenze presenti (ad esempio si rilevano difformità nella fascia territoriale in adiacenza al T.Nure).

	(anche se molti di questi elementi sono stati analizzati in paragrafi del sistema B). Sarebbe opportuno inserire i riferimenti espliciti che permettono di riscontrare in quali sezioni l'argomento è stato trattato in maniera organica e completa.		
<b>50</b>	Relativamente al censimento degli edifici in zona agricola, risulta necessario esplicitare nelle schede contenute nell'Allegato 1 e 2 se gli edifici censiti sono funzionali all'esercizio dell'attività agricola oppure no; ciò al fine di poter predisporre nel RUE la disciplina specifica.	<b>NON ACCOGLIBILE</b> in quanto si intende rimandare la verifica e la completa gestione degli edifici rurali al RUE.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le controdeduzioni comunali, e considerato che i dati richiesti in merito agli edifici censiti, sono presenti solo parzialmente, si rimanda l'approfondimento al RUE, inserendo una specifica disposizione normativa; si rimanda pertanto alle modifiche da effettuarsi relativamente all'art.82 delle Norme di PSC, sulla base della proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.94.

#### **D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE**

##### **VINCOLI E PRESCRIZIONI - VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI**

<b>51</b>	Relativamente alla Tav. D2, premettendo che sarebbe opportuno articolare la legenda in due sezioni, una dedicata ai vincoli ambientali e l'altra ai vincoli infrastrutturali, si evidenzia quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il perimetro del SIC/ZPS IT4010018 non è riportato correttamente e in conformità a quanto indicato in tav A1 del PTCP 2007;</li> <li>- risulta necessario modificare le fasce di rispetto alla viabilità sulla base di quanto disposto all'art.103 "Misure di rispetto ed integrazione alla viabilità" comma 1 e di quanto contenuto nella Tav.I2 "Classificazione e livelli funzionali della rete stradale" del PTCP 2007; si evidenzia inoltre che ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il riferimento è il "centro abitato" così come definito ai sensi dell'art.A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e s.m.i.. Risulta pertanto necessario integrare la Tav.D2 con tale tematica;</li> <li>- risulta necessario specificare nella legenda della Tav. D2 che la fascia di rispetto relativamente ai metanodotti è individuata ai sensi del D.M.24.11.1984 e s.m. ed integrare i contenuti della Relazione;</li> <li>- è necessario rivedere il tema degli</li> </ul>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> suddividendo la legenda in due blocchi tematici, nonché introducendo il riferimento normativo relativo ai metanodotti, rivedendo la profondità della fasce di rispetto stradali, in riferimento alla fascia autostradale, nonché inserendo il perimetro del SIC/ZPS IT4010018. Si chiarisce che i vincoli cimiteriali rispettano i minimi di legge pari a 50 metri. Si chiarisce inoltre che l'aggiornamento della cartografia in tema di elettrodotti è condizionato alla trasmissione da parte dell'ente gestore del Dpa degli elettrodotti presenti sul territorio. Per quel che riguarda gli acquedotti, non si ritiene necessario individuare il vincolo nella cartografia di PSC, rimandando la gestione di tale vincolo alla norma. Verrà di conseguenza aggiornata e ricorretta la normativa di riferimento. Si chiarisce inoltre che si coglie l'occasione per ridefinire nel suo complesso la cartografia in oggetto.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale e delle modifiche effettuate, si condiziona l'intesa alle modifiche e integrazioni agli elaborati di QC, esposte in seguito.  Al fine di una più chiara lettura del Piano, risulta opportuno, al fine di indicare le fasce di rispetto alla viabilità sulla Tav.D2, utilizzare la simbologia grafica già presente sulla Tav.D2 adottata, inserendo nella voce di legenda gli specifici riferimenti legislativi (D.Lgs 285/1992 e s.m.i. - Reg. 495/1992). Si evidenzia inoltre che la fascia di rispetto all'autostrada individuata sulla Tav.D2, non risulta ancora corretta; si provveda pertanto a modificare tale fascia che deve avere ampiezza pari a 60 mt.  Considerato che ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il riferimento è il "centro abitato" così come definito ai sensi dell'art.A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e s.m.i., come già evidenziato con la riserva provinciale, risulta necessario modificare la Tav.D2, inserendo la specifica voce di legenda con il riferimento legislativo (art.A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e s.m.i.); a livello cartografico dovrà coincidere con il perimetro del territorio urbanizzato
-----------	--	--	--

	<p>elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, trattato sia nella Relazione Illustrativa (Parte D. Il sistema della pianificazione – Capitolo D.1 I provvedimenti amministrativi di apposizione di vincoli) che sulla Tav. D2, sulla base delle disposizioni di cui ai Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 (“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”) e di cui alla D.G.R. n. 1138/2008 (“Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l’applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”) come integrata dalla D.G.R. n.978/2010 (“Nuove direttive della RER per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”), apportando sugli elaborati le necessarie modifiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è necessario rivedere il tema delle fasce di rispetto cimiteriale, trattato sia in Relazione di QC che sulla Tav.D2 sulla base della normativa vigente, apportando le necessarie modifiche agli elaborati;</li> <li>– risulta necessario individuare sulla tav. D2 la fascia di rispetto degli impianti di depurazione in riferimento all’Allegato IV – punto 1.2 – della Delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento” del 04.02.1977, e la fascia di rispetto all’acquedotto ai sensi del D.Lgs.152/2006, integrando i contenuti della Relazione di QC.</li> </ul>		<p>già individuato.</p> <p>Relativamente all'individuazione degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, si modifichi la Tav.D2, individuando anche le linee ad alta tensione (si rimanda alla proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.41), le cabine e le fasce di rispetto articolate secondo tipo e tensione della linea; si inseriscano inoltre nella legenda gli specifici riferimenti legislativi. Al fine di definire le fasce di rispetto, si faccia riferimento alla nota delle Regione Emilia-Romagna “Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione (Dpa) e di fasce di rispetto delle linee elettriche”. Sulla base delle modifiche che verranno effettuate, si provveda ad integrare anche la Relazione Illustrativa (Parte D. Il sistema della pianificazione – Paragrafo D.1.3 I rispetti infrastrutturali).</p> <p>Per quanto riguarda le fasce di rispetto cimiteriale, si accorda l'intesa nel caso queste siano state individuate sulla base delle precedenti determinazioni di PRG e sottoposte a parere da parte degli enti competenti; risulta comunque opportuno modificare la modalità grafica utilizzata nell'individuazione, in quanto risulta poco visibile; si inseriscano nella legenda gli specifici riferimenti legislativi.</p> <p>Come per tutti gli altri vincoli e rispetti risulta necessario individuare sulla Tav. D2, la fascia di rispetto degli impianti di depurazione in riferimento all’Allegato IV – punto 1.2 – della Delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento” del 04.02.1977, e la fascia di rispetto all’acquedotto ai sensi del D.Lgs.152/2006, inserendo le specifiche voci di legenda con i riferimenti legislativi che devono essere richiamati anche nel testo della Relazione di QC. Si rileva inoltre che non è presente la fascia di rispetto di uno dei due pozzi ubicati a nord ovest del capoluogo. Infine si evidenzia che risulta necessario inserire in tutte le voci di legenda presenti sulla Tav.D2, lo specifico riferimento normativo.</p>
52	<p>Considerato che nel paragrafo 1.2.1 Alberi monumentali della Relazione di QC, sono citati</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> localizzando nella cartografia gli alberi trattati nel paragrafo 1.2.1 del QC.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>, all'individuazione nella tav. D2 del QC, del perimetro dell'area relativa ai citati 5 gruppi di esemplari arborei sottoposti a tutela</p>

	<p>nella DPGR n.996/1984: 18-01 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un bosco di salici", 18-02 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un grande filare di alberi (<i>Quercus pedunculata</i>, <i>Ulmus carpinifolia</i>, ecc.)", 18-03 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un'area ripariale del torrente Nure vecchio (caratterizzata dalla presenza di salici e fragmiteti)", 18-04 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un'isola denominata De Pinedo ricca di vegetazione naturale (<i>Salix</i>, <i>Phragmites</i>, <i>Typha</i>)" e 18-05 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un'area contraddistinta dalla presenza di numerose lanche naturali caratterizzate da rilevanti specie igrofile", risulta necessario localizzarli sulla tavola D2 fra i vincoli ambientali, avendo cura di evidenziarli come elementi arealici in quanto trattasi di associazioni vegetazionali non puntiformi. Si evidenzia infine che in alcune parti di testo della Relazione di QC (Parte D. Il sistema della pianificazione - Capitolo D.1 I provvedimenti amministrativi di apposizione di vincoli - paragrafo 1.2.1) l'"oasi De Pinedo" è definita scorrettamente "isola De Pinedo".</p>		<p>individuati nella DPGR n.996/1984.</p>
<p><b>VINCOLI E PRESCRIZIONI - BENI CULTURALI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL D.LGS.42/2004 - PARTE SECONDA E SUCC. MOD. ED INT.</b></p>			
<p><b>53</b></p>	<p>Considerato che sulla Tav. "D1 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico" sono individuati oltre ai beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004, anche quelli soggetti a vincolo culturale, risulta opportuno modificare la denominazione della suddetta Tavola, inserendo il riferimento anche a tali beni.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando la denominazione della tav. D1.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Considerata la modifica effettuata in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta.</p>
<p><b>54</b></p>	<p>Risulta necessario individuare sulla Tav. "D1 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico", gli immobili e i manufatti di proprietà di enti pubblici e/o religiosi realizzati da oltre 50 anni, vincolati ope legis ai sensi del D.Lgs 42/2004. Inoltre si integri l'individuazione dei beni</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> individuando sulla tav D1 gli immobili e i manufatti di proprietà di enti pubblici e/o religiosi realizzati da oltre 50 anni integrando eventuali aggiornamenti dei decreti di vincolo, nonché aggiornando la relazione di QC.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta. Tuttavia considerato che con legge n. 106 del 12 luglio 2011, è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la</p>

	<p>culturali immobili sulla base di eventuali aggiornamenti dei decreti di vincolo. Di conseguenza si integri il testo della Relazione di QC (Parte D. Il sistema della pianificazione – Capitolo D.1 Paragrafo D1.1.1 Beni culturali), sulla base dei contenuti della Tav.D1 come integrati e degli aggiornamenti intervenuti al testo del D.Lgs.42/2004.</p>		<p>modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni, risulta necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nell'elaborato "QUADRO CONOSCITIVO - RELAZIONE" (Parte D. Il sistema della pianificazione – Capitolo D.1 Paragrafo D1.1.1 Beni culturali, p.178 – 179).</p> <p>Si verifichi quindi la presenza dei beni vincolati ope legis sul territorio comunale di Caorso, sulla base della nuova disposizione legislativa,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inserendo relativamente agli stessi, se presenti, una specifica voce nella legenda della Tav. D1 "QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale", sotto la sezione "BENI CULTURALI IMMOBILI SOTTOPOSTI A DISPOSIZIONE DI TUTELA (del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda)", con la seguente dicitura "Beni culturali di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale – art.12 D.Lgs.42/2004"; in tale verifica si tenga conto di tutte le proprietà di enti pubblici e assimilati (Comune, Provincia, Enti ecclesiastici, fondazioni, etc.);</li> <li>• distinguendo i suddetti beni da quelli sottoposti a dichiarazione di tutela, modificando quindi l'elenco riportato nella legenda della Tav.D1 e la Tabella riportata nell'elaborato "QUADRO CONOSCITIVO - RELAZIONE" (Parte D. Il sistema della pianificazione – Capitolo D.1 Paragrafo D1.1.1 Beni culturali, p.181) e creando due elenchi distinti; si evidenzia infatti che fra i beni architettonici elencati sia sulla tavola che in tabella, sono riportate le "Scuole Elementari Lorenzo Toncini" che non risultano sottoposte a dichiarazione di tutela.</li> </ul> <p>Inoltre risulta opportuno, al fine di una corretta</p>
--	--	--	--

			<p>integrazione e aggiornamento dei dati conoscitivi e della completezza e correttezza del QC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inserire relativamente ai beni culturali individuati nell'elenco contenuto nell'elaborato "QUADRO CONOSCITIVO - RELAZIONE" (Parte D. Il sistema della pianificazione – Capitolo D.1 Paragrafo D1.1.1 Beni culturali, p.181), oltre al codice comunale, anche quello di riferimento provinciale (Vd.All. D.3.2 (R) al QC del PTCP), e il n. della tutela in riferimento agli archivi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;</li> <li>• allegare all'elaborato "QUADRO CONOSCITIVO - RELAZIONE", copia di tutti i decreti di vincolo relativi ai beni culturali presenti;</li> <li>• verificare l'individuazione dei beni architettonici n.5 e n.6 sulla Tav. D1, in quanto difforme da quella indicata sulla Tavola D3.a nord e sull'All. D3.1 (T) del PTCP;</li> <li>• verificare la perimetrazione dell'area archeologica 3a, indicata sulla Tav.D1, sulla base dello specifico decreto di vincolo, da allegare in copia alla relazione di QC, in quanto risulta difforme da quella individuata sul PTCP (vd. Tav. D3.a nord e Tav.A1.3), come già evidenziato nella proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.31);</li> <li>• integrare l'elaborato "QUADRO CONOSCITIVO - RELAZIONE" (Parte D. Il sistema della pianificazione – Capitolo D.1 Paragrafo D1.1.1 Beni culturali), con specifiche descrizioni relativamente ai beni culturali presenti sul territorio comunale (architettonici ed archeologici) ed aggiornando il testo sulla base delle modifiche intervenute al D.Lgs.42/2004 (vd. L.106/2011).</li> </ul>
<b>VINCOLI E PRESCRIZIONI - BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL D.LGS.42/2004 – PARTE TERZA E SUCC. MOD. ED INT.</b>			
<b>55</b>	L'individuazione delle fasce di tutela dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int. effettuata sulla Tav. "D1 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA	<b>ACCOGLIBILE</b> modificando la tav. D1 e la legenda. Verranno ridefiniti i corsi d'acqua pubblici tutelati dall'art. 142 del D.Lgs.42/2004, inoltre verranno rappresentando i territori coperti da foreste e	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale, in sede di controdeduzione non sono state effettuate tutte le modifiche richieste. Si provveda pertanto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuare sulla Tav. D1 "QUADRO CONOSCITIVO</li> </ul>

<p>PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico”, non risulta corretta; in particolare facendo riferimento all’elenco di cui al testo unico approvato con R.D.1775/1933 si rileva che è stata individuata parzialmente la fascia relativamente ai corsi d’acqua n.102 T. Nure e n.83 T. Riglio e che non è stata individuata per il corso d’acqua n.59 Colatore la Valle. Quest’ultimo è infatti stato individuato erroneamente come “dichiarato irrilevante”. Non essendo presenti sul territorio comunale corsi d’acqua irrilevanti, risulta necessario eliminare la specifica voce di legenda. Relativamente ai corsi d’acqua pubblici devono essere rappresentati ai sensi dell’art.46 della L.R.31/2002 gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, come prevede l’art.142 di cui al D.Lgs.42/2004; tale individuazione deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell’art.142 di cui al D.Lgs.42/2004 così modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008. Tale verifica deve comunque essere effettuata anche rispetto alle tutele paesaggistiche individuate sulla base delle riserve provinciali. Sulla Tav. D1 devono essere rappresentati anche i territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lett. g.). Risulta pertanto necessario modificare la Tav.D1 in riferimento al Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 (Tav. D3.a nord “Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs.22 Gennaio 2004 n.42)” e All.D3.3 (R) Elenchi e schedature delle aree e dei beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Inoltre risulta opportuno inserire l’elenco corretto dei corsi d’acqua pubblici tutelati ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.42/2004, nella Relazione di QC (Parte D. Il sistema della pianificazione – Capitolo D.1 Paragrafo D1.1.2 Beni paesaggistici) e modificare il testo della suddetta Relazione sulla base dei contenuti della Tav.D1 e degli aggiornamenti intervenuti al D.Lgs.42/2004.</p>	<p>da boschi in riferimento al QC del PTCP. Nonché verrà modificata la relazione del QC paragrafo D1.1.2 introducendo l’elenco corretto dei corsi d’acqua e integrando i contenuti in relazione alla nuova cartografia.</p>	<p>- SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale”, la fascia di tutela ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int., relativamente al Colatore la Valle (n.59) che scorre lungo il confine comunale est;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuare sulla Tav. D1, la fascia di tutela ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int., relativamente ai corsi d’acqua n.102 T. Nure e n.83 T. Riglio, in quanto presente solo parzialmente;</li> <li>• correggere sulla Tav. D1, la numerazione dei corsi d’acqua facendo riferimento all’elenco di cui al testo unico approvato con R.D.1775/1933: il Torrente Riglio, non è il n.85 ma il n.83; indicare con il n.85 lo Scolo Segno, che risulta individuato ma senza numerazione;</li> <li>• modificare l’elenco dei corsi d’acqua pubblici tutelati ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.42/2004, contenuto nella Relazione di QC (Parte D. Il sistema della pianificazione – Capitolo D.1 Paragrafo D1.1.2 Beni paesaggistici, p.184), inserendo il T. Riglio (n.83) e il T. Nure (n.102);</li> <li>• rappresentare sulla Tav. D1, ai sensi dell’art.46 della L.R.31/2002, inserendo una specifica voce di legenda, gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, come prevede l’art.142 di cui al D.Lgs.42/2004; tale individuazione deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell’art.142 di cui al D.Lgs.42/2004 così modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008. Considerato che gli “insediamenti urbani e nuclei storici”, non possono essere definiti come ambiti esclusi dal vincolo, e quindi non soggetti alla fascia di tutela, come risulta sulla Tav.D1, senza aver provveduto alla verifica delle condizioni sopracitate, per una più chiara e corretta lettura del Piano si ritiene opportuno eliminare tale voce di legenda;</li> <li>• l’individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi, ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera g del</li> </ul>
--	---	--

			<p>D.Lgs.42/2004, effettuata sulla Tav.D1, risulta difforme da quella presente sulla Tavola D3.a nord del PTCP. Si evidenzia comunque che l'individuazione delle foreste e dei boschi effettuata nel PTCP (Tav.D3.a nord), nel momento in cui viene recepita nel PSC, può essere rivista sulla base di un'analisi contenuta nel QC che rilevi uno stato dell'assetto vegetazionale differente, nel rispetto comunque delle disposizioni del D.Lgs.227/2001, art.2, commi 2 e 6; se invece tali difformità sono dovute ad un mero errore materiale e non sono derivate da un'analisi specifica dell'assetto vegetazionale locale, si modifichi la tav.D1 recependo l'assetto individuato sulla Tav.D3.a nord del PTCP;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificare l'elaborato "QUADRO CONOSCITIVO - RELAZIONE" (Parte D. Il sistema della pianificazione - Capitolo D.1 Paragrafo D1.1.2 Beni paesaggistici), sulla base dei contenuti della Tav.D1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- trattando il tema delle aree non soggette a vincolo, sulla base dell'individuazione cartografica delle stesse;</li> <li>- correggendo il riferimento alle tavole "Assetto vegetazionale" A2.3 e A2.4 del PTCP, presente nel punto dedicato ai territori coperti da foreste e da boschi (p.184): la tavola del PTCP a cui si deve fare riferimento è la tav. D3.a nord Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n.42). Comunque si evidenzia che l'individuazione, come già espresso in precedenza, delle foreste e dei boschi effettuata nel PTCP (Tav.D3.a nord), nel momento in cui viene recepita nel PSC, può essere rivista sulla base di un'analisi contenuta nel QC che rilevi uno stato dell'assetto vegetazionale differente, nel rispetto comunque delle disposizioni del D.Lgs.227/2001, art.2, commi 2 e 6; se tale analisi è stata prodotta se ne esplicitino i contenuti,</li> <li>- eliminando il punto "Zone di interesse archeologico (D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1, lettera m.): ..... " (p.184), poiché tali aree non sono soggette a vincolo paesaggistico e non sono riportate</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	---

			<p>in cartografia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificare l'elaborato "QUADRO CONOSCITIVO - RELAZIONE" (Parte D. Il sistema della pianificazione - Capitolo D.1 Paragrafo D1.1.2 Beni paesaggistici), aggiornando il testo sulla base delle modifiche intervenute al D.Lgs.42/2004 e alla normativa regionale (la L.R.26/78 è stata abrogata dalla L.R.23/2009 che ha modificato la L.R.20/2000) in tema di autorizzazione paesaggistica.</li> </ul> <p>Infine risulta opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificare la perimetrazione dell'area di notevole interesse pubblico (22p: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il meandro detto "il Mezzanone" e l'isola "De Pinedo" ricadente nel Comune di Caorso", indicata sulla Tav.D1, sulla base dello specifico Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, in quanto risulta difforme da quella individuata sul PTCP (vd. Tav. D3.a nord e Allegato D3.3 (R));</li> <li>• allegare all'elaborato "QUADRO CONOSCITIVO - RELAZIONE", copia del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 relativo alla e la specifica scheda contenuta nell'Allegato D3.3 (R) del PTCP;</li> <li>• modificare la Tav. D1, individuando un'unica voce di legenda che permetta l'individuazione dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici, eliminando quindi la voce "Corso fluviale" e modificando la modalità grafica utilizzata per rappresentare i "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini (art.142 comma 1 lettera c)"; conseguentemente alla corretta individuazione dei suddetti beni si verifichi la delimitazione della fascia di tutela (150 mt) definita, apportandone le eventuali modifiche.</li> </ul>
--	--	--	---

**STATO DELLA PIANIFICAZIONE - SINTESI STRUMENTI VIGENTI E LORO STATO DI ATTUAZIONE**

<b>56</b>	<p>Risulta necessario esplicitare, sulla Tav. "D3 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Stato della Pianificazione Comunale Vigente", l'analisi dello stato di attuazione degli strumenti vigenti relativamente a tutti i settori e non solo a quello produttivo, effettuando un bilancio non solo quantitativo ma</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando la Tav. D3 riferendo l'attuazione anche ai tessuti caratterizzati da usi prevalentemente residenziali. Si provvederà inoltre alla verifica di eventuali varianti urbanistiche approvate e/o dell'eventuale attuazione delle previsioni vigenti.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Dal confronto fra la Tavola D3, aggiornata in sede di controdeduzione, e le tavole PSC 01, PSC 02, PSC 03 e PSC 04, sono emerse alcune incongruenze in particolare in merito alla corrispondenza fra le "aree residenziali e produttive prevalentemente attuate" e "gli ambiti urbani consolidati (Tav.PSC 01)", il</p>
-----------	--	---	---

	<p>anche qualitativo delle previsioni, ed evidenziando in Relazione di QC, i punti di forza e di debolezza degli strumenti vigenti, al fine di verificare l'idoneità di ciascuna previsione in essere, e dunque riconfermare o meno le linee di indirizzo della disciplina vigente. Infine risulta necessario che la Tavola sopracitata venga aggiornata, se non già effettuato, sulla base di eventuali varianti urbanistiche approvate e/o dell'eventuale attuazione delle previsioni vigenti, intervenute successivamente alla predisposizione delle stesse.</p>		<p>"Territorio urbanizzato (PSC 02)" e le "aree disciplinate dal RUE (Tav. PSC 03 e Tav. PSC 04)". Secondo le disposizioni della L.R.20/2000 gli ambiti urbani consolidati sono "le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità ...", ed il territorio urbanizzato "comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi"; con tali definizioni si escludono pertanto le aree inedificate ad eccezione di quelle di completamento di zone esistenti, o in corso di attuazione oppure, come definito nell'accordo territoriale relativo al Polo di Sviluppo Territoriale n.2 "San Nazzaro-Caorso" (sottoscritto il 26.01.2012, n.77 di Repertorio), aree oggetto di strumenti attuativi approvati o presentati alla data di approvazione da parte del Comune (29.12.2011) del citato accordo territoriale.</p> <p>Si condiziona pertanto l'intesa alla verifica di tali condizioni ed alla eventuale modifica della Tav.D3 e alla rettifica degli ambiti urbani consolidati e del territorio urbanizzato individuati sulle tavole di PSC. In sede di tale verifica si aggiorni la Tav.D3 sulla base di eventuali varianti urbanistiche approvate e/o dell'eventuale attuazione delle previsioni vigenti, intervenute successivamente alla controdeduzione comunale.</p> <p>Infine come già richiesto con la riserva, si integri la Relazione di QC, al paragrafo D.2.3, evidenziando l'analisi dello stato di attuazione degli strumenti vigenti effettuata e le valutazioni effettuate.</p>
<b>STATO DELLA PIANIFICAZIONE - PREVISIONI DEGLI STRUMENTI SOVRAORDINATI GENERALI E DI SETTORE</b>			
<p><b>57</b></p>	<p>Come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al QC del Documento Preliminare, non risultano sufficientemente affrontati a livello cartografico i contenuti relativi agli strumenti di pianificazione sovraordinata sia generale che di settore; si dovranno pertanto analizzare gli obiettivi degli stessi per il territorio comunale di Caorso, rappresentandone le eventuali disposizioni in una specifica cartografia. Inoltre si aggiorni la Relazione di QC (Parte D. Il sistema della pianificazione - Paragrafo D.2.1 Gli strumenti generali (il PTR, il PTCP)) con i contenuti del PTCP 2007 approvato lo scorso 2</p>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> in quanto non risulta necessaria una specifica cartografia per la pianificazione sovraordinata sia generale che di settore, ma piuttosto si provvederà ad integrare Relazione del QC.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Viste le controdeduzioni comunali, considerato che per completezza del QC, risulta necessario rappresentare le previsioni della pianificazione sovraordinata per il territorio del Comune di Caorso, si integri la Relazione di QC con specifici estratti cartografici che individuino in sintesi le previsioni di PTCP per il territorio comunale. Inoltre si aggiorni la Relazione (paragrafo D2.1) relativamente ai contenuti del PTCP vigente e dell'Accordo Territoriale relativo al Polo di Sviluppo Territoriale n.2, approvato (atto G.P. n.12 del 20.01.2012) e sottoscritto successivamente alla controdeduzione comunale: nel testo si fa riferimento</p>

	luglio con atto CP n.69.		riferimento alla conclusione della conferenza di pianificazione del PTCP ma non alle fasi successive.
<b>58</b>	I richiami al Piano Faunistico Venatorio (PFV) presenti negli elaborati di QC - Sistema della Pianificazione, vanno riferiti al piano 2008-2012 (approvazione con atto del Consiglio provinciale n. 29 del 31/03/2008).	<b>ACCOGLIBILE</b> , aggiungendo nel QC il riferimento al piano 2008-2012 (approvazione con atto del Consiglio provinciale n. 29 del 31/03/2008).	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
<b>59</b>	Risulta necessario verificare ed integrare i contenuti della Tav. "D4 QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree non Idonee per tipologia di impianto di gestione rifiuti" sulla base delle disposizioni del PTCP 2007 vigente e delle tavole vR1.1 e vR2.1.	<b>ACCOGLIBILE</b> modificando ed integrando la tav. D4 sulla base delle disposizioni del PTCP.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> La Tav. D4 non è stata integrata in modo corretto, né rispetto ai contenuti della Tav. vR1.1 del PTCP, in quanto il "corso fluviale" deve essere individuato come "area non idonea per ogni tipo di impianto", né rispetto ai contenuti della Tav. vR2.1 del PTCP, in quanto devono essere individuate le aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti, attraverso la lettura della matrice riportata in legenda della tavola vR2.1 sopracitata. Inoltre non sono stati considerati i fattori escludenti - prospetto 2 e 3, dell'Allegato R alle Norme del PTCP. Sulla base delle suddette considerazioni si provveda ad integrare la Tav. D4.
<b>PIANO STRUTTURALE COMUNALE</b>			
<b>SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE</b>			
<b>60</b>	Risulta necessario rendere coerenti QC e progetto di Piano, in considerazione delle integrazioni da effettuarsi sulla base delle riserve formulate relativamente al primo; in particolare si riveda la Relazione di PSC relativamente all'analisi del contesto dal punto di vista sociale ed economico (Capitolo 1 Il ruolo di Caorso nel contesto provinciale).	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando la relazione.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva, le modifiche richieste non sono state effettuate. Risulta pertanto necessario modificare la Relazione illustrativa di progetto, sulla base delle modifiche al Quadro Conoscitivo, effettuate in sede di controdeduzione (vd. ad esempio aggiornamento dei dati socio-economici) e da effettuarsi sulla base delle specifiche proposte conclusive.
<b>DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE</b>			
<b>61</b>	Risulta necessario definire sulle Tavole di Piano la macroclassificazione del territorio comunale, ossia individuare ai sensi dell'art.28, comma 2, lettera d della L.R.20/2000, il territorio urbanizzato, il territorio urbanizzabile e il territorio rurale.	<b>ACCOGLIBILE</b> predisponendo una cartografia ad hoc.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In sede di controdeduzione comunale è stata predisposta la nuova Tav. PSC 02 - Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale. Rispetto al suddetto elaborato si evidenzia quanto segue:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• risulta necessario modificare il "territorio urbanizzato" in riferimento a quanto espresso nella proposta conclusiva alla controdeduzione comunale alla riserva n.56, ossia sulla base della definizione della L.R.20/2000, "tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi", escludendo pertanto le aree inedificate ad eccezione di quelle di completamento di zone esistenti, o in corso di attuazione oppure, come definito nell'accordo territoriale relativo al Polo di Sviluppo Territoriale n.2 "San Nazzaro-Caorso" (sottoscritto il 26.01.2012, n.77 di Repertorio), aree oggetto di strumenti attuativi approvati o presentati alla data di approvazione da parte del Comune (29.12.2011) del citato accordo territoriale; si evidenzia inoltre che non è consentita la classificazione di edifici singoli o in piccoli agglomerati isolati, ancorché non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato o urbanizzabile (art.56 comma 2 del PTCP). Per una più corretta e chiara lettura del Piano, si integri l'articolato normativo con uno specifico articolo in riferimento all'individuazione del territorio urbanizzato, che ne riporti la specifica definizione;</li> <li>• risulta necessario modificare il "territorio urbanizzabile" in riferimento a quanto espresso nella proposta conclusiva alla controdeduzione comunale alla riserva n.102, dove si evidenzia che l'area "attrezzature di interesse sovracomunale impianti sportivi", ubicata a sud del capoluogo, è stata individuata sulla tavole di PSC, come Ambito urbano consolidato (territorio urbanizzato) soggetto alla disciplina del RUE, pur non essendo né attuata né in corso di attuazione e che pertanto deve essere ridefinita come territorio urbanizzabile. Inoltre il territorio urbanizzabile dovrà essere modificato sulla base delle modifiche da effettuarsi relativamente agli ambiti territoriali e alle aree di trasformazione sulla base delle specifiche proposte conclusive riportate in seguito;</li> <li>• per quanto riguarda il "territorio rurale", si richiama quanto espresso nella proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.94.</li> </ul> <p>Sulla base delle modifiche al territorio urbanizzato e</p>
--	--	--	---

			<p>urbanizzabile effettuate sulla Tav. PSC 02, dovranno essere modificate le Tavole PSC 01, 03 e 04;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il territorio urbanizzato ed il territorio urbanizzabile compresi nel perimetro del PPST, devono corrispondere rispettivamente ai comparti consolidati/in corso di attuazione e ai comparti di sviluppo polifunzionale, a destinazione logistica-produttiva e logistico-produttiva ad altissima prevalenza logistica, individuati sulla Tav. AT_01 allegata all'Accordo Territoriale sopracitato.</li> </ul> <p>La Tav. "PSC 03 – Aree di Trasformazione" è stata predisposta in sede di controdeduzione al fine di ridefinire gli ambiti territoriali, caratterizzandoli come ambiti che ricomprendono aree di trasformazione, territorio urbanizzato ed aree "bianche", definite sulla Tav. PSC 04 come "Aree verdi periurbane" o "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola". Tale perimetrazione risulta impropria ed incoerente rispetto alla definizione degli ambiti effettuata sulla Tav. PSC 02 (gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola devono essere esterni al perimetro del territorio urbanizzabile e le aree verdi periurbane sono state individuate in sede di controdeduzione senza alcun approfondimento che giustifichi tale individuazione); risulta pertanto necessario modificare la perimetrazione degli ambiti territoriali presente sulla Tav.PSC 03 e riportata nelle schede d'ambito, escludendo gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e le "aree verdi periurbane" ("aree bianche"), che devono essere ridefinite come territorio rurale, o ambiti ad alta vocazione produttiva agricola o ambiti agricoli periurbani, in riferimento alla Tav.PSC 01. La delimitazione dell'ambito relativo al PPST, denominato sulla Tav. PSC 03 APS1, deve coincidere con quella individuata sulla Tav. AT_01 allegata all'Accordo Territoriale. Sulla base delle modifiche da effettuarsi alla Tav. PSC 03, si modifichino le Schede d'ambito, le tavole PSC 01 e PSC 04 e la Valsat V.REL – Relazione. In conseguenza delle modifiche di tali elaborati si modifichi l'articolo normativo eliminando l'art.18 Aree verdi periurbane.</p>
<b>DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: SISTEMA INSEDIATIVO</b>			

**STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI**

<b>62</b>	<p>Relativamente al sistema insediativo storico, secondo quanto prevede la L.R.20/2000 e il PTCP, risulta necessario individuare distintamente, sulla base dei contenuti del QC come integrato in risposta alle precedenti riserve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– i “Centri storici - le zone urbane storiche” che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici);</li><li>– le “strutture insediative storiche non urbane”, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l’integrazione storico-ambientale e paesaggistica;</li><li>– le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” quali emergenze puntuali con le relative aree di pertinenza.</li></ul> <p>Sulla base delle suddette considerazioni risulta necessario modificare l’elaborato “PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio” e predisporre la specifica disciplina modificando ed integrando l’art.6 – Centri storici.</p>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> inserendo nella cartografia ridefinita quale PSC.V.10 relativa alle tematiche di carattere storico culturale gli elementi relativi ai tracciati storici, manufatti ed edifici di rilievo (così come individuati dal PTCP). In merito agli edifici di rilievo storico testimoniale, ai sensi della LR6, si demando al RUE la definizione delle modalità di intervento sulla base del censimento allegato al quadro conoscitivo.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Per quanto riguarda la Tav. V.10 si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n. 104.</p> <p>Relativamente alla Tav. PSC 04 – Aspetti strutturanti del territorio (Tav. PSC 01 adottata), si richiama quanto espresso con la riserva: ai sensi degli artt.24 e 25 del PTCP e della L.R.20/2000, risulta necessario individuare sulla suddetta tavola, non solo i “Centri storici - zone urbane storiche” e le “strutture insediative storiche non urbane”, ma anche le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale”. Tale individuazione dovrà essere effettuata sulla base delle analisi prodotte nel QC (si rimanda alle proposte conclusive relative alle controdeduzioni alle riserve n. 28, 29 e 30), modificando eventualmente le perimetrazioni presenti; per maggiore chiarezza si modifichi la legenda mantenendo distinte le specifiche voci ed inserendo i riferimenti alle Norme di Piano.</p> <p>Risulta inoltre opportuno, per una più corretta lettura del Piano, modificare la voce di legenda “Centri storici” indicata sulla nuova Tav. PSC 01 – Ambiti territoriali, predisposta in sede di controdeduzione, in “Centri storici e strutture insediative storiche non urbane”; la delimitazione di tali zone dovrà corrispondere a quella relativa ai “Centri storici - zone urbane storiche” e alle “strutture insediative storiche non urbane”, presenti sulla Tav. PSC 04. In merito alla disciplina si evidenzia quanto segue:</p> <p>Art.89 Centri storici</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Risulta opportuno, ai fini di una più chiara lettura dei contenuti di Piano, e della coerenza con l'apparato cartografico, modificare il titolo della norma in “Art.89 Centri storici e strutture insediative storiche non urbane” e modificare il comma 1) come segue: “1) <i>Il PSC individua e perimetra, sulle tavole PSC 01 e PSC 04, i Centri storici e le strutture insediative storiche non urbane.</i>”.</li><li>• Risulta necessario modificare il comma 2),</li></ul>
-----------	---	---	--

			<p>recepando al punto c) l'intera disposizione di cui al comma 2. punto c) dell'art.A-7 dell'Allegato alla L.R.20/2000, come segue: "c) <i>non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.</i>"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La disposizione di cui al comma 3) non risulta conforme alle disposizioni della L.R.20/2000 che al comma 4. dell'art.A-7 dell'Allegato, demanda al PSC e non al POC, la possibilità di prevedere, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, l'eventuale attuazione di specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3 della stessa legge regionale (comma 2 dell'art.89 delle Norme di PSC) e di individuare nell'ambito di tali previsioni, le parti di tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia. Con il POC si potranno programmare gli interventi "non strettamente conservativi" al fine del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia, relativi ai suddetti ambiti individuati dal PSC, dove cioè ricorrono le condizioni per applicare le disposizioni del comma 4 dell'Art.A-7. Sulla base delle analisi prodotte nel QC (si rimanda alle proposte conclusive relative alle controdeduzioni alle riserve n. 28 e 29), ed in sede di eventuale revisione della perimetrazione delle zone storiche, si valuti tale possibilità, modificando comunque le disposizioni di cui all'art.89.</li> <li>• Risulta necessario eliminare ai commi 4) e 5) la specifica "variante di".</li> <li>• Risulta necessario integrare l'articolo con i seguenti nuovi commi:  "Compete al RUE, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2), la disciplina particolareggiata dei tessuti storici, la definizione degli <i>interventi edilizi sulla base dei valori attribuiti dal PSC nelle schede</i></li> </ul>
--	--	--	---

			<p><i>allegate al Quadro Conoscitivo, degli aspetti relativi ai caratteri architettonici, morfologici, tipologici e materici, oltre alle tecniche costruttive e alle destinazioni d'uso."</i></p> <p><i>"Le disposizioni di cui al presente articolo non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali tutelati da specifico decreto di vincolo o ope legis."</i></p> <p>Art.90 Nuclei non urbani di rilevante interesse storico Considerato che i contenuti sono già presenti nell'art.89, come modificato sulla base delle valutazioni sopra esposte, si provveda ad eliminare l'art.90.</p>
<b>DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI URBANI CONSOLIDATI</b>			
<b>63</b>	Per una più corretta lettura e comprensione dei contenuti del Piano risulta necessario che le voci di legenda trovino corrispondenza nell'articolato normativo; si modifichi la voce "tessuto consolidato" presente nella legenda dell'elaborato "PSC 01 - Aspetti strutturanti del territorio" con "Ambito urbano consolidato" così come riporta l'art.7.	<b>ACCOGLIBILE</b> modificando sia gli elaborati cartografici che l'apparato normativo.	<b>INTESA ACCORDATA</b> La definizione corretta degli ambiti è stata riportata sulla nuova Tav. PSC 01 - Ambiti territoriali; la Tav. PSC 04 (Tav.PSC 01 in adozione) è stata modificata individuando gli ambiti urbani consolidati come "Aree disciplinate dal RUE". Si accorda l'intesa.
<b>DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI DA RIQUALIFICARE</b>			
<b>64</b>	Sulla base di un'eventuale individuazione nel QC di parti urbane che necessitano di riqualificazione, come richiesto con una precedente riserva, risulta necessario definire gli ambiti da riqualificare, modificando l'elaborato "PSC 01 - Aspetti strutturanti del territorio" e predisponendo la specifica disciplina normativa.	<b>NON ACCOGLIBILE</b> in quanto non si individuano parti del territorio da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Viste le controdeduzioni comunali la riserva è sciolta.
<b>DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI</b>			
<b>65</b>	L'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 2, dispone che l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le previsioni introdotte nel quadro conoscitivo e ridefinendo le previsioni di piano.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In sede di controdeduzione comunale il dimensionamento del Piano è stato rivisto; rispetto al PSC adottato sono state effettuate significative

	<p>quando dal QC risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento indicativamente non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente; il contributo degli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente al soddisfacimento del fabbisogno dovrà essere, di regola non inferiore al 30%, salvo che dal QC risulti l'impossibilità di conseguire tale obiettivo. I PSC verificano il conseguimento di tale obiettivo indicando la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti urbani da riqualificare, gli ambiti per i nuovi insediamenti e per il territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente). Sulla base di questi parametri, delle disposizioni di cui all'art.73 Funzioni abitative del PTCP 2007 e delle integrazioni del QC da effettuarsi sulla base di una specifica riserva riportata in precedenza, risulta necessario verificare il dimensionamento indicato nell'elaborato "P.S.C. - Relazione" che prevede <i>"un numero di abitanti insediabili pari a circa 1.500 - 1.600, unitamente a quelli che si contano possano insediarsi a seguito della riqualificazione degli abitati rurali"</i>, anche in considerazione che nel QC si stima la popolazione residente al 2025 pari a 5.200 abitanti e gli abitanti residenti al 2009 sono pari a 4.893, in diminuzione quindi rispetto agli anni precedenti.</p>		<p>riduzioni relativamente agli ambiti per nuovi insediamenti. Dal dimensionamento illustrato nella relazione di Piano si evidenzia che è stata effettuata una riduzione pari a 345 abitanti teorici; con gli ambiti per nuovi insediamenti, si prevedono 1235 abitanti teoricamente insediabili (si rilevano comunque delle difformità fra i dati contenuti nella Relazione illustrativa); nonostante ciò considerato che nel QC si stima la popolazione residente al 2025 pari a 5.250 e che gli abitanti residenti al 2010 sono pari a 4896, il Piano risulta sovradimensionato. Inoltre, considerato che il dimensionamento del PSC non risulta coerente con le disposizioni dettate dalle Norme del PTCP (come già peraltro rilevato in sede di riserva), assumendo ad esempio la volumetria equivalente ad una stanza convenzionale pari a 150 mc, superando quindi la dimensione massima prevista pari a 120 mc, e che in sede di approvazione del PSC verranno effettuate ulteriori modifiche agli ambiti (o in decremento o in incremento) in riferimento alle proposte conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve, sulla base delle quali devono essere modificate le aree di trasformazione e gli ambiti territoriali, si condiziona l'intesa a rivedere il calcolo del dimensionamento secondo quanto dispone il PTCP agli artt.64 e 73, effettuando gli approfondimenti richiesti e le modifiche necessarie.</p>
<p><b>66</b></p>	<p>L'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 8, dispone che "le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative, ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti". Sulla base delle verifiche compiute evidenziate nella ValSAT, in caso di esito</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche con la prescrizioni legate all'efficientamento delle reti di servizio all'area.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si condiziona l'intesa all'integrazione degli elaborati "PSC NR.2 - Schede d'ambito territoriale" e "VALSAT V.REL - Relazione" sulla base del parere espresso sul PSC dall'Autorità d'Ambito di Piacenza (n. 48/2012 del 13.01.2012) al fine di condizionare l'attuazione delle aree di trasformazione ad eventuali interventi relativamente alle reti acquedottistiche, fognarie e depurative.</p>

	negativo, devono essere individuati gli interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni; tale subordinazione dovrà essere recepita nelle schede relative agli ambiti, contenute nell'elaborato "P.S.C. - Norme Tecniche di Attuazione".		
<b>67</b>	Ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 delle Norme del PTCP 2007, il PSC, sulla base delle analisi contenute nel QC, da effettuarsi in risposta ad una specifica riserva, riportata in precedenza, deve stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, ed integrare pertanto gli elaborati di Piano.	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando la Relazione di PSC introducendo la quota minima del 25% di edilizia sociale per ogni scheda di trasformazione, così come previsto dalla normativa, pur chiarendo che l'Amministrazione ha evidenziato la totale assenza di richiesta di edilizia sociale così come già espresso dall'Amministrazione in sede di variante al PTCP.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le controdeduzioni comunali e richiamando quanto espresso nella proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n. 37, risulta necessario, al fine di disciplinare il tema dell'edilizia residenziale sociale, integrare l'elaborato "PSC NR.1 Norme Tecniche di Attuazione" con un articolo specifico che tenga conto delle disposizioni di cui all'art. 78 del PTCP e degli artt. 7-bis, A-6-bis e A-6-ter della L.R. 20/2000, aggiunti dall'art. 46 della L.R. 6/2009, ai fini della definizione delle modalità per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale (ERS) in coerenza con la disciplina vigente.
<b>68</b>	Per una più corretta lettura e comprensione dei contenuti del Piano risulta necessario che le voci di legenda trovino corrispondenza nell'articolato normativo; si modifichi la voce "nuovi insediamenti" presente nella legenda dell'elaborato "PSC 01 - Aspetti strutturanti del territorio" con "Ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale" così come riporta l'art.8.	<b>ACCOGLIBILE</b> ricalibrando la normativa e ridefinendo gli elaborati di Piano.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> La definizione corretta degli ambiti è stata riportata sulla nuova Tav. PSC 01 - Ambiti territoriali. La Tav. PSC 04 (Tav.PSC 01 in adozione) è stata modificata individuando le "Aree per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali": tale definizione non trova però riscontro nella norma a cui rimanda ossia nell'Art.97 Aree di trasformazione residenziali". Al fine di una migliore comprensione del Piano si provveda a sostituire la voce "Aree per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali" presente nella legenda della Tav. PSC 04, con "Aree di trasformazione residenziali", definizione che tra l'altro è riportata anche nelle schede d'ambito. Si provveda comunque a rendere coerenti tutte le voci presenti sulle Tavole di PSC con le definizioni delle Norme.
<b>69</b>	Relativamente agli Ambiti per nuovi insediamenti - <b>Area R01</b> Caorso, <b>Area R02</b> Caorso, <b>Area R03</b> Caorso, <b>Area R04</b> Caorso, <b>Area R05</b> Caorso e <b>Area R06</b> Caorso, individuati sulla Tavola PSC 01 - Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche individuando la presenza del vincolo, nonché inserendo il tema delle reti di servizio all'area. Si coglie l'occasione di ridefinire il dimensionamento delle aree di trasformazione	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> E' stata realizzata la verifica di accettabilità del rischio idraulico per l'intero territorio comunale; tale analisi trova riscontro sulla tav. B_03 "carta delle classi di rischio idraulico" e nella Relazione Geologica.

	<p>quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essendo ubicati all'interno della Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1 – Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata nella Tav.A1.3 del PTCP 2007, come dispone il comma 4 dell'art.13 dello stesso Piano provinciale, risultano ammissibili subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico;</li> <li>- ai fini dell'ammissibilità degli ambiti risulta necessario verificare le condizioni previste dall'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP 2007 relativamente ad accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo.</li> </ul>	R03, R04 ed R05, riducendone la dimensione.	<p>Considerato quanto sopra esposto e sulla base delle valutazioni effettuate nella VALSAT, anche in riferimento alle verifiche da effettuarsi ai sensi dell'art.66 del PTCP vigente e delle mitigazioni e compensazioni indicate nella scheda d'ambito, modificata sulla base della proposta conclusiva alla controdeduzione comunale alla riserva n.66, la riserva risulta superata. Si evidenzia comunque quanto segue.</p> <p>In sede di controdeduzione comunale sono state ridefinite le estensioni delle aree R03, R04 e R05, mentre sono state mantenute con l'estensione definita in adozione, le aree R02 e R06. Relativamente all'area R01 si evidenzia che in sede di controdeduzione è stata stralciata dalle tavole di PSC non argomentando la scelta e nonostante l'accoglimento dell'osservazione n.7, che chiedeva di stralciare solo parte dell'area; pertanto si condiziona l'intesa alla verifica di tale incongruenza e all'eventuale inserimento sulle tavole di PSC, nelle schede d'ambito e nella Valsat, della parte dell'area R01 che nella controdeduzione comunale e quindi in accoglimento dell'osservazione n.7, non risulta stralciata.</p>
<b>70</b>	<p>Relativamente agli Ambiti per nuovi insediamenti – <b>Area R07</b> Muradolo, <b>Area R08</b> Muradolo, <b>Area R09</b> Muradolo e <b>Area R10</b> Muradolo, individuati sulla Tavola PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia che ai fini della loro ammissibilità, risulta necessario verificare le condizioni previste dall'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP 2007 relativamente ad accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo.</p>	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche con il tema della verifica dello stato delle reti di servizio all'area. Contestualmente si coglie l'occasione di eliminare l'area di trasformazione R07 per la quale non sussistono più le condizioni per la trasformazione.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Sulla base delle valutazioni effettuate nella VALSAT, anche in riferimento alle verifiche da effettuarsi ai sensi dell'art.66 del PTCP vigente e delle mitigazioni e compensazioni indicate nella scheda d'ambito, modificata sulla base della proposta conclusiva alla controdeduzione comunale alla riserva n.66, la riserva risulta superata.
<b>71</b>	<p>Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti – <b>Area R11</b> Belvedere di Sotto, individuato sulla Tavola PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essendo ubicato all'interno della Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1 – Zona extrarginale o protetta da difese</li> </ul>	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche individuando la presenza del vincolo, nonché inserendo il tema delle reti di servizio all'area. Si chiarisce infatti che il tessuto urbano, in questo contesto urbano è piuttosto sfrangiato, pertanto non si può considerare non connesso al tessuto consolidato.	<b>INTESA NEGATA</b> E' stata realizzata la verifica di accettabilità del rischio idraulico per l'intero territorio comunale; tale analisi trova riscontro sulla tav. B_03 "carta delle classi di rischio idraulico" e nella Relazione Geologica.  Come espresso in riserva, ai sensi dell'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi

	<p>idrauliche), così come individuata nella Tav.A1.3 del PTCP 2007, come dispone il comma 4 dell'art.13 dello stesso Piano provinciale, risulta ammissibile subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ambito presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP 2007; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo.</li> </ul>		<p>insediamenti" del PTCP, si evidenzia che gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo; l'area non è limitrofa al territorio urbanizzato, è servibile da rete di pubblico acquedotto, ma non risulta servita da rete di pubblica fognatura. In considerazione di quanto sopra, si nega l'intesa relativamente all'area R11; pertanto si provveda allo stralcio da tutti gli elaborati di Piano interessati, della suddetta area.</p>
<b>72</b>	<p>Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti – <b>Area R12</b> Cascina Mandella, individuato sulla Tavola PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'ambito presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP 2007; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo;</li> <li>– l'ambito, essendo molto vasto, tende ad interferire con una "direttrice da istituire in ambito pianiziale" e un "corridoio ecologico fluviale" così come visualizzati in tav. A6 Schema direttore di rete ecologia del PTCP 2007 e per i quali si richiama la specifica riserva successiva, che sollecita ad una individuazione perimetrale di tali elementi a scala comunale.</li> </ul>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> stralciando dalle previsioni di piano il comparto R12.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Considerato che in sede di controdeduzione comunale l'area R12 è stata stralciata, si accorda l'intesa.</p>
<b>73</b>	<p>Relativamente agli Ambiti per nuovi insediamenti, ubicati in loc. Fossadello e ricadenti in zona B-Pr (ex PS267) definita "area a rischio idrogeologico molto elevato", si evidenzia la preclusione di qualsiasi nuovo intervento edificatorio così come</p>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> in quanto si chiarisce che a seguito delle operazioni di arginatura del corso d'acqua, il vincolo suddetto è in fase di ridefinizione. Pertanto si procederà con il mantenimento dei comparti</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante la realizzazione dell'argine di difesa i vincoli dettati dalla pianificazione sovraordinata (PAI) rimangono vigenti; sarà l'Autorità di Bacino a seguito di collaudo della struttura e di atti di sua stretta</p>

	disposto dall'art.51 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. In particolare gli ambiti interessati sono i seguenti: <b>R13</b> Fossadello (la porzione settentrionale fino al limite naturale definito da un canale irriguo) e <b>R14</b> Fossadello.	R13 e R14, condizionando l'attuazione alla definitiva ridefinizione dello stato vincolistico.	competenza ad eliminare il vigente vincolo e a declassificare la "fascia B-Pr" a "fascia C", con la stesura della relativa disciplina di riferimento. A seguito di quanto sopra, si condiziona la realizzazione delle aree di trasformazione R13 e R14 fino alla declassificazione da "fascia B-Pr" a "fascia C" da parte dell'Autorità competente, inserendo una specifica simbologia grafica nella legenda delle tavole di Piano e nelle schede d'ambito che individuano le medesime aree.
<b>74</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti – <b>Area R13</b> Fossadello (porzione meridionale dal limite naturale definito da un canale irriguo), individuato sulla Tavola PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia quanto segue: – essendo ubicato all'interno della Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1 – Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata nella Tav.A1.2 del PTCP 2007, come dispone il comma 4 dell'art.13 dello stesso Piano provinciale, risulta ammissibili subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico; – l'ambito presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP 2007; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo.	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche individuando la presenza del vincolo, nonché inserendo il tema delle reti di servizio all'area.	<b>INTESA ACCORDATA</b> E' stata realizzata la verifica di accettabilità del rischio idraulico per l'intero territorio comunale; tale analisi trova riscontro sulla tav. B_03 "carta delle classi di rischio idraulico" e nella Relazione Geologica. Considerato quanto sopra esposto e sulla base delle valutazioni effettuate nella VALSAT, anche in riferimento alle verifiche da effettuarsi ai sensi dell'art.66 del PTCP vigente e delle mitigazioni e compensazioni indicate nella scheda d'ambito, modificata sulla base della proposta conclusiva alla controdeduzione comunale alla riserva n.66, la riserva risulta superata.
<b>75</b>	Relativamente agli Ambiti per nuovi insediamenti – <b>Area R15</b> Roncarolo, <b>Area R16</b> Roncarolo e <b>Area R17</b> Roncarolo, individuati sulla Tavola PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia quanto segue: – essendo ubicati all'interno della Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche individuando la presenza del vincolo, nonché inserendo il tema delle reti di servizio all'area. Si coglie l'occasione per stralciare i comparti R15 e R16 per il quale non sussistono più i presupposti per la trasformazione.	<b>INTESA ACCORDATA</b> E' stata realizzata la verifica di accettabilità del rischio idraulico per l'intero territorio comunale; tale analisi trova riscontro sulla tav. B_03 "carta delle classi di rischio idraulico" e nella Relazione Geologica. Considerato quanto sopra esposto e sulla base delle valutazioni effettuate nella VALSAT, anche in

	<p>catastrofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1 - Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata nella Tav.A1.3 del PTCP 2007, come dispone il comma 4 dell'art.13 dello stesso Piano provinciale, risultano ammissibili subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico;</p> <p>– ai fini dell'ammissibilità degli ambiti risulta necessario verificare le condizioni previste dall'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP 2007 relativamente ad accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo.</p>		<p>riferimento alle verifiche da effettuarsi ai sensi dell'art.66 del PTCP vigente e delle mitigazioni e compensazioni indicate nella scheda d'ambito, modificata sulla base della proposta conclusiva alla controdeduzione comunale alla riserva n.66, la riserva risulta superata.</p>
<b>76</b>	<p>Relativamente agli Ambiti per nuovi insediamenti - <b>Area R18</b> Zerbio e <b>Area R19</b> Zerbio, individuati sulla Tavola PSC 01 - Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia quanto segue:</p> <p>– essendo ubicati all'interno della Fascia fluviale C - Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1 - Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata nella Tav.A1.3 del PTCP 2007, come dispone il comma 4 dell'art.13 dello stesso Piano provinciale, risultano ammissibili subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico;</p> <p>– ai fini dell'ammissibilità degli ambiti risulta necessario verificare le condizioni previste dall'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP 2007 relativamente ad accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche individuando la presenza del vincolo, nonché inserendo il tema delle reti di servizio all'area.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> E' stata realizzata la verifica di accettabilità del rischio idraulico per l'intero territorio comunale; tale analisi trova riscontro sulla tav. B_03 "carta delle classi di rischio idraulico" e nella Relazione Geologica. Considerato quanto sopra esposto e sulla base delle valutazioni effettuate nella VALSAT, anche in riferimento alle verifiche da effettuarsi ai sensi dell'art.66 del PTCP vigente e delle mitigazioni e compensazioni indicate nella scheda d'ambito, modificata sulla base della proposta conclusiva alla controdeduzione comunale alla riserva n.66, la riserva risulta superata.</p>
<b>77</b>	<p>Per i nuovi insediamenti residenziali ricadenti all'interno degli ambiti rappresentati sulla tavola PSC_01 "aspetti strutturanti il territorio", dovranno essere prodotte le indispensabili indagini geologiche-geotecniche e gli opportuni</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> prevedendo le indagini geologiche - geotecniche e gli approfondimenti sismici richiesti.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Sono state realizzate le indagini geologico/geotecniche e sismiche direttamente sugli ambiti o in adiacenza ad essi.</p>

	<p>approfondimenti sismici al fine di una caratterizzazione e valutazione puntuale dei terreni. In particolare, gli ambiti che necessitano degli approfondimenti geotecnici (indagini penetrometriche e/o trincee geognostiche), sono i seguenti:</p> <p><b>AMBITI RESIDENZIALI: R01 – R02 – R04 – R07 – R08 – R11 – R12 – R13 (solo settore meridionale dell’ambito) – R15 – R16 – R17 – R18 – R19.</b></p>		<p>L'ubicazione di tali indagini sono cartografate sulle tav. B_10a e B_10b mentre le analisi dettagliate trovano riscontro nell'elaborato denominato "allegati fuori testo".</p> <p>L'elaborato "PSC – schede d'ambito territoriale" riporta una sintesi delle indagini effettuate.</p>
<b>78</b>	<p>Con riferimento all’assetto vegetazionale del contesto territoriale esaminato, come individuato sulle tavole A2 del PTCP 2007 e come visualizzato dalla TAV. B2 del QC si evidenzia che gli ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale, visualizzati in tav. PSC 01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>R12</b> e <b>R13</b> interferiscono con alcuni elementi lineari;</li> <li>• <b>R03, R04, R05</b> e <b>R07</b> presentano sul confine alcuni elementi lineari;</li> <li>• <b>R02</b> confina con delle aree boscate, interessandole in parte. Pertanto, risulta necessario rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.</li> </ul>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> introducendo nelle schede tecniche la specifica dei vincoli presenti sull’ambito, nonché chiarendo che l’attuazione del POC dovrà necessariamente rispettare i vincoli imposti dal PSC e dagli strumenti sovraordinati.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Nelle schede degli ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale, di cui alla tav. PSC 03, AN01, AN02 e AN04 (denominati rispettivamente ai sensi della classificazione del PSC adottato: R02, R04 e R05), nel paragrafo relativo alla "disciplina generale" inserire il seguente punto :</p> <p>"L’ambito in oggetto interferisce parzialmente con alcune formazioni vegetazionali riportate nelle tavole PSC.V.10 e PSC 05, elaborate in conformità alla tavola A2 del PTCP 2007, pertanto in sede di pianificazione operativa (POC) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli ___ "Sistema boschivo e arbustivo" e ___ "rete ecologica" che disciplinano le tutele di cui artt. 8 e 9 del PTCP 2007."</p>
<b>DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			
<b>79</b>	<p>L’art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 10, dispone che al fine di monitorare lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici generali e provvedere alla redazione di bilanci della pianificazione territoriale ed urbanistica, nel PSC deve essere indicato il dimensionamento complessivo, non solo residenziale ma anche produttivo del Piano; si integri pertanto l’elaborato "P.S.C. – Relazione".</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> integrando la relazione di PSC.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta.</p>
<b>80</b>	<p>Relativamente agli "Ambiti specializzati per insediamenti produttivi", si evidenzia quanto</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> ridefinendo la cartografia di</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p>

<p>segue.  Risulta necessario individuare sulla Tav.PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio gli ambiti specializzati per attività produttive, distinguendoli in aree produttive di rilievo sovracomunale ed in aree produttive di rilievo comunale. Come area per attività produttive di rilievo sovracomunale si deve poi individuare il Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) N.2 “S.Nazzaro-Caorso” e il Polo Produttivo Consolidato (PPC) N.3 “SAIB”, come evidenziati sulla Tav.T2.1 “Vocazioni territoriali e scenari di progetto” e descritti nelle specifiche schede contenute nell’Allegato N7 “Schede descrittive dei Poli produttivi di sviluppo territoriale e dei Poli produttivi consolidati” alle Norme del PTCP 2007. Sulla base delle suddette considerazioni, si rivedano pertanto i contenuti della Tav. “PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio”, modificando le voci di legenda, si modifichi ed integri l’elaborato “P.S.C. – Relazione” e l’art.9 Ambiti specializzati per attività produttive delle Norme Tecniche di Attuazione.</p>	<p>PSC ed integrando la relazione di progetto. Contestualmente verrà ridefinita la normativa di riferimento.</p>	<p>In sede di controdeduzione comunale è stata predisposta la nuova Tav. PSC 01, dove sono individuati gli ambiti specializzati per insediamenti produttivi articolati in ambito sovracomunale APS1 (polo produttivo di sviluppo territoriale) e comunale APC1 (polo produttivo consolidato).</p> <p>Relativamente a tali ambiti risulta necessario modificare il territorio urbanizzato e urbanizzabile, come già evidenziato nella proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.61, variando quindi le tavole PSC 01, PSC 02, PSC 03 e PSC 04. In particolare, il territorio urbanizzato ed il territorio urbanizzabile compresi nel perimetro del PPST, devono corrispondere rispettivamente ai comparti consolidati/in corso di attuazione e ai comparti di sviluppo polifunzionale, a destinazione logistica-produttiva e logistico-produttiva ad altissima prevalenza logistica, individuati sulla Tav. AT_01 allegata all’Accordo Territoriale sottoscritto il 26.01.2012 (n.77 di Repertorio) dal Comune di Caorso, dal Comune di Monticelli e dalla Provincia. Sulla base delle suddette variazioni si modifichino i perimetri degli ambiti territoriali indicati sulla Tav. PSC 03, le schede d’ambito (PSC NR.2) e la Valsat (V.REL – Relazione).</p> <p>Si evidenzia inoltre che le sigle presenti sulla Tav. PSC 01, relative agli ambiti specializzati per insediamenti produttivi (APS1 e APC1), ma anche agli altri ambiti, devono trovare un riscontro in legenda: si provveda pertanto ad inserire specifiche voci nelle quali dovrà essere inserito il richiamo all’elaborato di riferimento (schede d’ambito o norma); lo stesso richiamo dovrà essere inserito nella legenda della Tav. PSC 03.</p> <p>Infine si modifichino gli elaborati “PSC REL – Relazione illustrativa di progetto” e “PSC NR.1 – Norme Tecniche di Attuazione” secondo quanto di seguito esposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il paragrafo 5.2 della Relazione illustrativa deve essere rivisto sulla base dei contenuti dell’Accordo Territoriale sottoscritto il 26.01.2012 ; si modifichi in particolare la parte “CAPOLUOGO – CAORSO” a pag.34;</li> <li>• il comma 7) dell’art.93 deve essere modificato come segue: “7) L’attuazione e lo sviluppo dell’ambito di cui al precedente comma sono definite attraverso</li> </ul>
--	--	--

			<p><i>l'Accordo territoriale denominato "Accordo territoriale PPST n.2", sottoscritto dal Comune di Caorso, dal Comune di Monticelli d'Ongina e dalla Provincia in data 26.01.2012 e riportato in allegato all'elaborato "PSC NR.2 - Schede d'ambito territoriale"; per quanto riguarda il comma 8 si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.39;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'art.93 deve essere integrato al fine di recepire il contenuto del comma 4. dell'art.84 del PTCP, ossia: <i>"L'attuazione di nuove previsioni di ambiti specializzati per attività produttive motivate da esigenze di sviluppo, riorganizzazione o trasferimento di specifiche aziende già insediate, è subordinata alla preventiva sottoscrizione di appositi accordi preventivi ai sensi dell'art.18 della L.R.20/2000, contenenti i reciproci impegni, previsti nell'ambito del POC";</i></li> <li>• nell'art.93 deve essere richiamata la disciplina di cui all'art. 96 Aree di trasformazione produttive;</li> <li>• il PSC individua fra gli ambiti specializzati per attività produttive non solo aree produttive di rilievo sovracomunale ma anche aree produttive di rilievo comunale, che non sono inserite quindi né del PPST né nel PPC: in considerazione di ciò risulta pertanto necessario modificare la relazione illustrativa e l'art.93.</li> </ul>
<b>81</b>	<p>Relativamente al Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) N.2 "S.Nazzaro-Caorso" si richiama il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 85 "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale" del PTCP 2007 ed in particolare dei commi 4 e 5 che dispongono che l'attuazione e lo sviluppo dei PPST vengono definiti attraverso un accordo territoriale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000 e all'Art. 114 del medesimo Piano provinciale, fra la Provincia e i Comuni nel cui territorio il Polo ricade". Tale accordo i cui contenuti saranno definiti sulla base di quanto disposto dal citato comma 4 e dal comma 3 dell'art.86, dovrà essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC. Si richiama infine il comma 8 che dispone che nelle aree di nuova previsione e non ancora attuate dei PPST alla data</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> integrando gli elaborati di piano e predisponendo la stipula dell'Accordo territoriale prima dell'approvazione del piano.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Come già evidenziato nelle proposte conclusive precedenti, in data 26.01.2012 è stato sottoscritto, dal Comune di Caorso, dal Comune di Monticelli e dalla Provincia, l'Accordo territoriale relativo al Polo di Sviluppo Territoriale n.2 "San Nazzaro-Caorso"; pertanto oltre a quanto già evidenziato in merito alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.80, risulta necessario modificare la scheda d'ambito APS 01 San Nazzaro-Caorso, al fine di rendere il suo contenuto conforme e coerente con quanto contenuto nell'Accordo Territoriale (testo e allegati); l'accordo territoriale dovrà comunque essere richiamato nella suddetta scheda ed allegato all'elaborato "PSC NR.2 - Schede d'ambito territoriale".</p>

	<p>di adozione del PTCP 2007 deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di aree ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. A-14 della L.R. n. 20/2000 e all'Art. 88 dello stesso Piano provinciale e che nelle aree già insediate deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA di cui al medesimo Art. 88. Si modificano pertanto gli elaborati "P.S.C. - Relazione" e "P.S.C. - Norme Tecniche di Attuazione", sulla base delle suddette disposizioni.</p>		
<b>82</b>	<p>Relativamente al Polo Produttivo Consolidato (PPC) N.3 "SAIB", risulta necessario verificare gli ampliamenti previsti sulla base di quanto disposto dall'art. 85 "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale" del PTCP 2007 ed in particolare del comma 7 che prevede la possibilità di limitati ampliamenti, prioritariamente per far fronte ai fabbisogni di sviluppo e di riorganizzazione di aziende già insediate, da pianificare sulla base dei contenuti delle specifiche schede descrittive di cui all'allegato <b>N7</b> alle Norme del Piano provinciale, e comunque subordinati all'assenza di criticità urbanistiche, ambientali e infrastrutturali da valutare in sede di ValSAT, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.</p> <p>Si evidenzia infine che al comma 8 del citato art.85 si dispone che nei PPC deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA di cui all'art.88 del Piano provinciale.</p> <p>Si modificano pertanto gli elaborati di Piano sulla base delle suddette disposizioni.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> integrando gli elaborati di piano predisponendo un dimensionamento delle previsioni di espansione soddisfabili solo in quel contesto urbano.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Risulta necessario integrare l'art.93 al fine di recepire il contenuto del comma 8. dell'art.85 e dell'art.88 del PTCP, in merito alla riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA nei PPC.</p> <p>Inoltre la Scheda d'ambito APC 01 deve essere integrata al fine di recepire i contenuti della scheda n.3 del PTCP relativa ai Poli produttivi consolidati (contenuta nell'allegato N7 alle Norme), ossia le direttive per l'attuazione, le misure di mitigazione e compensazione e le prescrizioni per l'attuazione.</p>
<b>83</b>	<p>Relativamente agli Ambiti specializzati per attività produttive - <b>Area P01</b> Caorso, <b>Area P02</b> Caorso, <b>Area P03</b> Caorso, <b>Area P04</b> Buffalora, <b>Area P05</b> Caorso, <b>Area P06</b> Caorso, <b>Area P07</b> Colombarone, <b>Area P08</b> Caorso, <b>Area P10</b> Fornace, <b>Area P11</b> Le Coste e <b>Area P17</b> Buffalora, individuati sulla Tavola PSC 01 -</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche individuando la presenza del vincolo, nonché inserendo il tema delle reti di servizio all'area.. Si coglie l'occasione per stralciare i comparti P11 e P17 per i quale non sussistono più i presupposti per la trasformazione.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>E' stata realizzata la verifica di accettabilità del rischio idraulico per l'intero territorio comunale; tale analisi trova riscontro sulla tav. B_03 "carta delle classi di rischio idraulico" e nella Relazione Geologica. Si evidenzia che l'area P06 è stata stralciata in sede di Accordo Territoriale, in quanto, considerata la presenza</p>

	Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia che essendo ubicati all'interno della Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1 – Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata nella Tav.A1.3 del PTCP 2007, come dispone il comma 4 dell'art.13 dello stesso Piano provinciale, risultano ammissibili subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico.		della fascia di rispetto stradale che interessa buona parte dell'area, sarebbe stata inattuabile.
<b>84</b>	<p>Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive – <b>Area P09</b> Fornace, individuato sulla Tavola PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– essendo ubicato all'interno della Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1 – Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata nella Tav.A1.3 del PTCP 2007, come dispone il comma 4 dell'art.13 dello stesso Piano provinciale, risulta ammissibile subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico;</li> <li>– l'ambito ricade in parte in un'area di concentrazione di materiali archeologici o segnalazione di rinvenimento, individuata sia dal PTCP che dal PSC e quindi è subordinato, come prevedono le norme dei predetti Piani, al controllo archeologico preventivo.</li> </ul>	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche individuando la presenza del vincolo, nonché inserendo il tema delle reti di servizio all'area.. In merito al tema archeologico si evidenzia che gli interventi dovranno necessariamente rispettare le prescrizioni dettate dai vincoli presenti sull'area.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> E' stata realizzata la verifica di accettabilità del rischio idraulico per l'intero territorio comunale; tale analisi trova riscontro sulla tav. B_03 "carta delle classi di rischio idraulico" e nella Relazione Geologica. Viste le controdeduzioni comunali e considerato quanto sopra esposto, la riserva è superata; tuttavia risulta necessario modificare la scheda d'ambito APC 01, inserendo la denominazione corretta dell'area archeologica che interessa l'area P09 ossia "area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti" in sostituzione di quella non corretta presente a p.50.
<b>85</b>	Relativamente agli Ambiti specializzati per attività produttive, ubicati in loc. Fossadello e ricadenti in zona B-Pr (ex PS267) definita "area a rischio idrogeologico molto elevato", si evidenzia la preclusione di qualsiasi nuovo intervento edificatorio così come disposto dall'art.51 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. In particolare gli ambiti interessati sono i seguenti: <b>P15</b> Fossadello e <b>P13</b> Fossadello parzialmente (la porzione ad ovest di Cà Parenti).	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> in quanto si chiarisce che a seguito delle operazioni di arginatura del corso d'acqua, il vincolo suddetto è in fase di ridefinizione/eliminazione. Pertanto si procederà con il mantenimento dei comparti P13 e P15, condizionando l'attuazione alla definitiva ridefinizione dello stato vincolistico. Si coglie l'occasione per ridimensionare il comparto P13 in ragione del forte regime vincolistico che insiste su parte dell'area.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Contrariamente a quanto esplicitato nella controdeduzione a lato, il comparto produttivo P15 risulta eliminato dalla programmazione comunale, mentre il comparto P13 risulta ridimensionato nella porzione ad ovest di Cà Parenti per la presenza del vincolo "zona B-Pr", come peraltro richiesto in riserva dalla scrivente Servizio.  Nonostante la realizzazione dell'argine di difesa i vincoli dettati dalla pianificazione sovraordinata (PAI) rimangono vigenti; sarà l'Autorità di Bacino a seguito di

			<p>collaudo della struttura e di atti di sua stretta competenza ad eliminare il vigente vincolo e a declassificare la "fascia B-Pr" a "fascia C", con la stesura della relativa disciplina di riferimento.</p> <p>A seguito di quanto sopracitato, si condiziona la realizzazione dell'area di trasformazione P13 fino alla declassificazione da "fascia B-Pr" a "fascia C" da parte dell'Autorità competente, inserendo una specifica simbologia grafica nella legenda delle tavole di Piano e nelle schede d'ambito che individuano la medesima area.</p>
<b>86</b>	<p>Relativamente agli Ambiti specializzati per attività produttive – <b>Area P12</b> La Cascina, <b>Area P13</b> Fossadello (la porzione ad est di Cà Parenti) e <b>Area P14</b> Fossadello, individuati sulla Tavola PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia che essendo ubicati all'interno della Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale (zona C1 – Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche), così come individuata nella Tav.A1.2 del PTCP 2007, come dispone il comma 4 dell'art.13 dello stesso Piano provinciale, risultano ammissibili subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico.</p>	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando le schede tecniche individuando la presenza del vincolo.	<b>INTESA ACCORDATA</b> <p>E' stata realizzata la verifica di accettabilità del rischio idraulico per l'intero territorio comunale; tale analisi trova riscontro sulla tav. B_03 "carta delle classi di rischio idraulico" e nella Relazione Geologica.</p>
<b>87</b>	<p>Per i nuovi insediamenti produttivi ricadenti all'interno degli ambiti rappresentati sulla tavola PSC_01 "aspetti strutturanti il territorio", dovranno essere prodotte le indispensabili indagini geologiche-geotecniche e gli opportuni approfondimenti sismici al fine di una caratterizzazione e valutazione puntuale dei terreni. In particolare, gli ambiti che necessitano degli approfondimenti geotecnici (indagini penetrometriche e/o trincee geognostiche), sono i seguenti: <b>AMBITI PRODUTTIVI: P01 – P02 – P03 – P04 – P05 – P10 – P12 – P13 (solo il settore ad est di Cà Parenti) – P14 – P16 – P17.</b></p>	<b>ACCOGLIBILE</b> prevedendo le indagini geologiche – geotecniche e gli approfondimenti sismici richiesti.	<b>INTESA ACCORDATA</b> <p>Sono state realizzate le indagini geologico/geotecniche e sismiche direttamente sugli ambiti o in adiacenza ad essi.</p> <p>L'ubicazione di tali indagini sono cartografate sulle tav. B_10a e B_10b mentre le analisi dettagliate trovano riscontro nell'elaborato denominato "allegati fuori testo".</p> <p>L'elaborato "PSC – schede d'ambito territoriale" riporta una sintesi delle indagini effettuate.</p>
<b>88</b>	Con riferimento all'assetto vegetazionale del	<b>ACCOGLIBILE</b> introducendo nelle schede	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>

	<p>contesto territoriale esaminato, come individuato sulle tavole A2 del PTCP 2007 e come visualizzato dalla TAV. B2 del QC si evidenzia che gli ambiti specializzati per attività produttive, visualizzati in tav. PSC 01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>P02</b> interferisce con alcuni elementi lineari;</li> <li>- <b>P03, P04, P08, P09, P14, P16 e P17</b> presentano sul confine alcuni elementi lineari.</li> </ul> <p>Pertanto, risulta necessario rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.</p>	<p>tecniche la specifica dei vincoli presenti sull'ambito, nonché chiarendo che l'attuazione del POC dovrà necessariamente rispettare i vincoli imposti dal PSC e dagli strumenti sovraordinati.</p>	<p>Nelle schede degli ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione produttiva, di cui alla tav. PSC 03, AAP2 (denominato ai sensi della classificazione del PSC adottato P14), APC1 (comprendente con riferimento alla classificazione del PSC adottato P08 e P09) e APS1 (comprendente con riferimento alla classificazione del PSC adottato: P03, P17, P04, P06, P02), nel paragrafo relativo alla "disciplina generale" inserire il seguente punto :</p> <p>"L'ambito in oggetto interferisce parzialmente con alcune formazioni vegetazionali riportate nelle tavole PSC.V.10 e PSC 05, elaborate in conformità alla tavola A2 del PTCP 2007, pertanto in sede di pianificazione operativa (POC) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli __ "Sistema boschivo e arbustivo" e __ "rete ecologica" che disciplinano le tutele di cui artt. 8 e 9 del PTCP 2007."</p>
<b>DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: POLI FUNZIONALI</b>			
<p><b>89</b></p>	<p>Relativamente al "Polo funzionale - Porto Fluviale", si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per una più corretta lettura e comprensione dei contenuti del Piano risulta necessario modificare la voce di legenda dell'elaborato "PSC 01 - Aspetti strutturanti del territorio", "Porto Fluviale" in "Polo funzionale - Porto Fluviale";</li> <li>- considerato che l'art.91 del PTCP 2007 prevede al comma 7 che il PSC definisca relativamente all'ambito individuato per l'attuazione del Polo funzionale, le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e delle dotazioni territoriali necessarie, risulta necessario integrare gli elaborati di Piano con una idonea e specifica analisi dell'area interessata;</li> <li>- si richiama il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 91 "Poli funzionali" del PTCP 2007 ed in particolare dei commi 5 e 8 che dispongono che l'attuazione dei nuovi Poli funzionali è definita attraverso accordi territoriali di cui al comma 2 dell'art. 15 della</li> </ul>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> correggendo la definizione in legenda all'interno della tavola del PSC. Verrà inoltre integrata la relazione di piano e le norme inserendo gli obiettivi generali del Polo funzionale ed un'apposita scheda tecnico - normativa.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Considerato che in sede di chiusura della fase di concertazione finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo territoriale per l'attuazione del nuovo polo funzionale denominato "Porto Fluviale", prescritto dal PTCP, si è rilevato che <i>"non essendo stati prodotti tutti gli approfondimenti necessari (previsti dal PTCP), non sussistono le condizioni per l'elaborazione e la sottoscrizione dell'Accordo Territoriale e, quindi per il recepimento negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati (Caorso, Monticelli d'Ongina e Villanova) della citata previsione provinciale"</i> (vd. nota della Provincia di Piacenza inviata ai Comuni interessati il 11.11.2011 prot. prov.le n.0077443), risulta necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificare la Tav. PSC 01, eliminando l'ambito PFP1 relativo al "Polo funzionale - Porto Fluviale" (art.95 PSC)" e sostituendolo con una simbologia grafica finalizzata ad individuare la specifica previsione del PTCP non delimitandone però l'estensione; il territorio interessato dalla perimetrazione da stralciare, dovrà essere definito come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola" (APA);</li> </ul>

	<p>L.R. n. 20/2000 e all'Art. 114, fra la Provincia e i Comuni nel cui territorio il Polo ricade. Tale accordo i cui contenuti saranno definiti sulla base di quanto disposto dal citato comma 5, potrà essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC. Si modifichino pertanto gli elaborati "P.S.C. - Relazione" e "P.S.C. - Norme Tecniche di Attuazione", sulla base delle suddette disposizioni. Si evidenzia che anche per il Polo Funzionale dovrà essere predisposta una specifica scheda d'ambito che integrerà l'elaborato "P.S.C. - Norme Tecniche di Attuazione".</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• modificare la Tav. PSC 02 sostituendo, relativamente all'area interessata dal Polo funzionale, il territorio urbanizzabile con il territorio rurale;</li> <li>• modificare la Tav. PSC 03, eliminando l'ambito PFP1;</li> <li>• modificare la Tav. PSC 04, eliminando la perimetrazione relativa al "Polo funzionale - Porto Fluviale" (art.95 PSC)" e sostituendola con una simbologia grafica finalizzata ad individuare la specifica previsione del PTCP non delimitandone però l'estensione; il territorio interessato dalla perimetrazione da stralciare, dovrà essere definito come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola";</li> <li>• modificare l'elaborato PSC NR.2 - Schede d'ambito territoriale, eliminando la scheda d'ambito PFP01;</li> <li>• modificare l'elaborato VALSAT V.REL - Relazione, eliminando la scheda "Ambito PFP 01 - Porto fluviale" e tutti i contenuti relativi al porto;</li> <li>• modificare gli elaborati VALSAT - Sintesi Non Tecnica, eliminando i contenuti relativi al Porto fluviale;</li> <li>• modificare l'art.95 Disciplina dei poli funzionali, come segue. Si sostituisca il comma 1) con il seguente: "1) Il PSC individua sulle Tavole PSC 01 e PSC 04, con grafia puramente simbolica, l'ambito nel quale è ammissibile la realizzazione del nuovo polo funzionale denominato "Porto Fluviale". Si sostituisca al comma 2), il termine "individuati" con "individuabili". Si sostituisca il comma 3) con il seguente: "3) L'attuazione del nuovo Polo funzionale è definita, ai sensi del comma 5 dell'art. A-15 della L.R. n. 20/2000, attraverso un Accordo Territoriale di cui al comma 2 dell'art.15 della medesima legge regionale, da stipularsi fra la Provincia, il Comune di Caorso, il Comune di Monticelli d'Ongina e il Comune di Villanova Sull'Arda, sulla base delle disposizioni di cui all'art.114 del PTCP. L'accordo, che dovrà tenere conto dei contenuti della specifica scheda descrittiva n.5 del nuovo polo funzionale, di cui</li> </ul>
--	--	--	---

			<p><i>all'allegato N8 alle Norme del PTCP, riguarda in particolare:</i></p> <p>a. la perimetrazione delle aree interessate e interessabili dalle funzioni che costituiscono il Polo funzionale;</p> <p>b. la precisazione delle tipologie di attività insediabili;</p> <p>c. la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi indicati nella Relazione del PTCP;</p> <p>d. gli interventi necessari riguardo alle infrastrutture per la mobilità delle merci e delle persone, nonché gli interventi gestionali per l'ottimizzazione dell'accessibilità attraverso i servizi di trasporto collettivo;</p> <p>e. gli interventi necessari per migliorare la sostenibilità e la qualità ecologica;</p> <p>f. la programmazione temporale degli interventi previsti, nonché l'individuazione delle risorse necessarie e delle relative fonti finanziarie, anche con riferimento alla partecipazione da parte dei soggetti gestori del Polo funzionale;</p> <p>g. l'adesione dei Comuni firmatari al fondo per la compensazione territoriale, se previsto."</p> <p>Si elimini il comma 4 e si sostituisca il comma 5 come segue: "4) La previsione del PTCP potrà essere recepita attraverso variante al PSC". Infine si sostituisca il comma 6) come segue: "5) Il PSC assegna al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali dell'ambito relativo al Polo funzionale) e di programmare le trasformazioni previste, definendone in dettaglio le modalità";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aggiornare la Relazione illustrativa di progetto, sulla base delle considerazioni sopradescritte e delle modifiche da effettuare.</li> </ul> <p>Si rammenta infine che l'adeguamento al PTCP dovrà essere effettuato entro i termini previsti dall'art.117 del medesimo Piano provinciale (tre anni con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore).</p>
--	--	--	--

<b>90</b>	<p>Relativamente al Porto Fluviale, individuato sulla Tavola PSC 01 – Aspetti strutturanti del territorio, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– essendo ubicato all'interno della Fascia fluviale B – Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (zona B3 – Zona ad elevato grado di antropizzazione) di cui all'art.12 del PTCP 2007, così come individuata nella Tav.A1.3, come dispone l'art.11 dello stesso Piano provinciale, la sua realizzazione risulta ammissibile alle condizioni definite al comma 5 lettera h.;</li> <li>– si evidenzia che l'ambito ricade all'interno del perimetro relativo a "Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto" di cui all'art.53 del PTCP 2007.</li> </ul>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> inserendo nella scheda da prevedere all'interno delle NTA del PSC la verifica della normativa di PTCP, pur specificando che l'attuazione delle trasformazioni previste è sempre condizionata al rispetto della normativa sopraordinata.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rimanda a quanto espresso nella proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.89.</p>
<b>91</b>	<p>Con riferimento all'assetto vegetazionale del contesto territoriale esaminato, come individuato sulle tavole A2 del PTCP 2007 e come visualizzato dalla TAV. B2 del QC si evidenzia che l'area del porto fluviale, visualizzata in tav. PSC 01, interferisce con alcuni elementi dell'assetto vegetazionale. Pertanto, risulta necessario rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> chiarendo in scheda tecnico normativa la presenza degli elementi vegetazionali che dovranno essere tenuti in considerazione in fase attuativa. Si coglie l'occasione per precisare che, necessariamente l'attuazione di POC dovrà rispettare i vincoli imposti dal PSC e dagli strumenti sovraordinati.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rimanda a quanto espresso nella proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.89.</p>
<b>92</b>	<p>Dal confronto con la Tav. A6 – Schema direttore di Rete ecologica del PTCP 2007 emerge che l'area del Porto tende ad interferire con un corridoio ecologico fluviale primario. Si rimanda inoltre alla specifica riserva successiva che ribadisce la necessità di individuare nella tav. "Psc 04 – Rete ecologica" dei perimetri in riferimento ai corridoi ecologici.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> chiarendo in scheda tecnico normativa la presenza degli elementi della rete ecologica che dovranno essere tenuti in considerazione in fase attuativa. Si coglie l'occasione per precisare che, necessariamente l'attuazione di POC dovrà rispettare i vincoli imposti dal PSC e dagli strumenti sovraordinati.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rimanda a quanto espresso nella proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.89.</p>
<b>DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - TERRITORIO RURALE</b>			
<b>93</b>	<p>Sulla base della RELAZIONE (paragrafo 2.2. Il sistema naturale) e delle analisi svolte per la definizione del QC, il territorio comunale ha forte vocazionalità naturalistica e la conservazione degli ambienti naturali e perifluviali è tra gli obiettivi di</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> ridefinendo la cartografia e la normativa di riferimento.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle modifiche apportate dal Comune si condiziona l'intesa allo svolgimento delle seguenti integrazioni. Con riferimento alle NTA nell'art. 29 - Aree di interesse</p>

	<p>piano, ma di fatto sia nelle NTA sia nella Tav. PSC 01 manca la definizione degli ambiti di valore naturale e ambientale in riferimento alle categorie riportate nell'art A-17 comma 2 della LR 20/2000 e all'art. 60 del PTCP 2007. Pertanto occorre integrare le NTA e la cartografia.</p>		<p>naturalistico nel titolo e nel corpo dell'articolo sostituire "Aree di interesse naturalistico" con "aree di valore naturale ed ambientale".  Inoltre il comma 1 va riformulato come segue:  "Il Psc individua nella tavole PSC.V.08 e PSC.V.10 le aree di valore naturale ed ambientale con riferimento alle seguenti categorie di tutela:  a) invasi e alvei dei corsi d'acqua e golena del Po disciplinati negli articoli relativi alle fasce A e B1;  b) biotopi umidi;  c) sistema boschivo e arbustivo."  Modificare il comma 2 sostituendo "di interesse naturalistico" con "di valore naturale e ambientale" e integrare gli obiettivi contenuti nel presente comma con riferimento agli indirizzi contenuti nel comma 4 dell'art. 60 delle NTA del PTCP.  Acquisire nell'art. 29 la prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 60 delle NTA del PTCP e disciplinare i contenuti di cui al comma 6 del medesimo articolo provinciale.   Con riferimento all'art. 82 - Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione, che definisce la suddivisione negli ambiti del territorio rurale, nel comma 2 inserire dopo "c) gli ambiti agricoli periurbani." un periodo a capo come di seguito indicato: "Il PSC nel territorio rurale individua inoltre le aree di valore naturale e ambientale, definite e disciplinate nell'art. 29".</p>
<p><b>94</b></p>	<p>L'individuazione degli ambiti agricoli effettuata sulla Tav. "PSC 01 - Aspetti strutturanti del territorio" dovrà essere rivalutata in considerazione delle integrazioni che verranno effettuate relativamente al QC, in risposta ad una precedente riserva. L'individuazione degli ambiti agricoli effettuata nel PSC può discostarsi da quella presente nel Piano provinciale sulla base di approfondimenti e analisi basate su una metodologia analoga a quella utilizzata nel PTCP 2007, tenendo conto quindi delle direttive di cui all'art.56 e degli indirizzi di cui all'art.59 dello stesso Piano provinciale; risulta comunque necessario esplicitare la metodologia utilizzata al</p>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> ridefinendo la cartografia e la normativa di riferimento. Non si considera indispensabile la definizione all'interno della relazione della metodologia di individuazione degli ambiti, in quanto si sono essenzialmente utilizzate le individuazioni del PTCP ricalcate alla scala comunale.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>  In riferimento alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.49 e quindi ad una eventuale modifica del QC (Tav.C3), ossia delle componenti del territorio rurale, si verifichi la delimitazione degli ambiti individuata sulle Tavole PSC 01, 02, 03 e 04. In sede di verifica si tenga conto anche della modifica del territorio urbanizzato e urbanizzabile (si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.61). Sulla base delle considerazioni esposte relativamente al QC per il tema del territorio rurale, si richiama il contenuto della riserva, ribadendo che risulta necessario esplicitare la metodologia utilizzata al fine di definire gli</p>

	<p>fine di definire tali ambiti, integrando pertanto l'elaborato "P.S.C. - Relazione" e modificando gli ambiti presenti sulla Tav. "PSC 01 - Aspetti strutturanti del territorio". Si evidenzia comunque che non è possibile classificare il territorio, come territorio rurale e nello stesso tempo come territorio urbanizzato o urbanizzabile; un'analisi corretta del territorio rurale permette di giustificare le scelte di Piano in merito sia alle parti di territorio vocate all'attività agricola che a quelle vocate all'edificazione. Si modifichi infine la disciplina normativa (artt.10, 11 e 12) sulla base del PTCP 2007 (Norme: Titolo I - Territorio Rurale) e della L.R.20/2000.</p>		<p>ambiti del territorio rurale, integrando pertanto l'elaborato "PSC REL - Relazione illustrativa di progetto".</p> <p>Per quanto riguarda la disciplina normativa del territorio rurale, ossia gli articoli 82, 83, 84 e 85, si evidenzia che considerate alcune incongruenze presenti rispetto al PTCP e alla L.R.20/2000 e il non recepimento di tutte le specifiche disposizioni, risulta necessario rivedere il contenuto degli articoli sopracitati, ed inserire uno specifico articolo relativo alle aree di valore naturale ed ambientale, in conformità a quanto stabilito dagli artt. A-16, A-17, A-18, A-19, A-20 e A-21 della L.R.20/2000 ed in coerenza con quanto previsto dagli artt.56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 delle Norme del PTCP.</p> <p>Si corregga il Titolo del Capo IV sostituendo "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" con "Ambiti agricoli periurbani". In riferimento alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.50, si integri l'art.82 con il seguente nuovo comma: "I RUE individua, sulla base del Censimento degli edifici in zona agricola contenuto nel Quadro Conoscitivo, gli edifici funzionali e non all'esercizio dell'attività agricola".</p>
<b>DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'</b>			
<p><b>95</b></p>	<p>Come già richiesto con precedente riserva relativamente al QC, risulta necessario individuare, sia in merito alla rete stradale esistente che alla viabilità di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la specifica classificazione ai sensi del D.Lgs. 285/92 art.2 e DPR 495/92 art.2 comma 8, anche sulla base della Tav. 12 del PTCP 2007, così come dispone lo stesso Piano provinciale all'art.102 comma 7;</li> <li>- la corrispondente titolarità amministrativa e gestionale sulla base della Tav. C2.a del QC del PTCP 2007.</li> </ul> <p>Inoltre risulta necessario individuare la rete stradale di livello comunale.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> correggendo la cartografia.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale non sono state effettuate tutte le modifiche richieste; risulta pertanto necessario individuare sulla Tav. PSC 04 - Aspetti strutturanti del territorio, la rete stradale di livello comunale. Inoltre anche per la viabilità di progetto, e non solo per la rete esistente, risulta necessario individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la specifica classificazione ai sensi del D.Lgs. 285/92 art.2 e DPR 495/92 art.2 comma 8, anche sulla base della Tav. 12 del PTCP 2007, così come dispone lo stesso Piano provinciale all'art.102 comma 7;</li> <li>- la corrispondente titolarità amministrativa e gestionale.</li> </ul> <p>Si evidenzia che non risulta corretta la "titolarità amministrativa e gestionale" indicata per la SP 587R: la suddetta strada deve essere individuata come "Extraurbana secondaria di interesse regionale" e non</p>

			come "Extraurbana secondaria di interesse provinciale". Infine si evidenzia che i tracciati relativi alle strade SP 20, SP 30 e SP 53, non devono interrompersi in corrispondenza dei centri di Caorso e Muradolo. La disciplina relativa alle infrastrutture per la mobilità di cui all'art.102 "Viabilità" deve essere adeguata ai contenuti riportati in cartografia: il comma 1 deve essere modificato eliminando il riferimento al PTCP (il PSC non riporta infatti solo l'assetto viabilistico indicato nel Piano provinciale) ed inserendo il riferimento alla Tav.PSC 04. Inoltre nell'art.102 dovranno essere recepite le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.103 del PTCP e dovrà essere eliminato il comma 6 in quanto in contrasto con la normativa regionale vigente.
96	Con specifico riferimento alla Viabilità di progetto, si evidenzia, che i tracciati che non risultano conformi a quelli individuati sulla Tav. I1.1 del PTCP 2007, sono ammissibili solo se definiti di livello comunale.	<b>ACCOGLIBILE</b> chiarendo che viabilità di nuova previsione è funzionale ad un efficientamento della rete comunale esistente, nonché ridefinendo/ridimensionando alcuni tratti viabilistici di progetto.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa all'individuazione della viabilità di progetto, indicata sulla tavola Tav. PSC 04 e difforme da quella presente sulla Tav. I1.1 del PTCP 2007, come tracciati di livello comunale.
97	Un tratto della viabilità in progetto interferisce con una "direttrice critica," correndovi parallelo, così come visualizzata in tav. A6 "Schema direttore di rete ecologia" del PTCP 2007 e per la quale si richiama la specifica riserva successiva, che sollecita ad una individuazione perimetrale di tale elemento a scala comunale.	<b>ACCOGLIBILE</b> ridefinendo i tracciati di progetto.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> rimandando, per quanto riguarda l'individuazione arealica della "direttrice critica", a quanto espresso nella proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n. 22 e rimarcando quanto previsto dalle NTA del PSC all'art. 103 comma 2 che prevedono fasce di ambientazione funzionali al perseguimento degli obiettivi della "direttrice critica".
98	Relativamente al tratto della SP10, a nord dell'autostrada, non è stato individuato l'"intervento di ristrutturazione, rettifica e recupero del tracciato esistente" previsto nel PTCP 2007 (Tav.I1.1).	<b>ACCOGLIBILE</b> individuando in cartografia la viabilità come "Viabilità di interesse regionale da riqualificare".	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva, la modifica non è stata effettuata. Risulta pertanto necessario integrare la legenda della Tav. PSC 04 con la seguente voce: "intervento di ristrutturazione, rettifica e recupero del tracciato esistente" riportando lo specifico graficismo individuato, relativamente al tratto della SP10, a nord dell'autostrada, così come indicato sulla Tav. I1.1 del PTCP.
99	Relativamente al sistema escursionistico, risulta necessario rivedere il sistema dei percorsi ciclopeditoni esistenti e di progetto, sulla base di	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando la cartografia e la normativa di riferimento.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva, sulla Tav. PSC 04, relativamente al sistema escursionistico, sono

	quanto contenuto nella Tav.I1.1 del PTCP 2007, integrando l'art.14 con una specifica disciplina.		<p>presenti alcune difformità rispetto a quanto contenuto nella Tav.I1.1 del PTCP 2007; si verifichino pertanto tali difformità, anche sulla base dell'Allegato C2.5 "Itinerari e reti ciclo-pedonali" al Quadro Conoscitivo del PTCP 2007, che evidenzia rispetto a ciascun tratto della rete, lo stato di attuazione. Si evidenzia comunque che nella tavola è stata rappresentata solo la rete ciclopedonale (Via Po) e non la rete ciclabile: si provveda pertanto ad integrare la Tav. PSC 04, con tale tematismo.</p> <p>In merito all'art.107 che disciplina la suddetta tematica, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al fine di coordinare la norma con la cartografia e in riferimento alla proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.98, risulta necessario modificare la denominazione dell'art.107 come segue: "Art.107 Rete ciclabile e ciclo-pedonale" ed inserire il riferimento sia alle piste ciclabili che ai percorsi ciclopedonali all'interno dei commi 1) e 2);</li> <li>• si valuti la possibilità di recepire nell'art.107, l'indirizzo di cui al comma 6 (1° periodo) dell'art.104 del PTCP.</li> </ul>
<b>100</b>	Sulla Tav. "PSC 01 - Aspetti strutturanti del territorio" non è stato individuato il sistema idroviario (approdi e attracchi sia esistenti che di progetto); si modifichi la suddetta tavola sulla base della Tav.I1.1 del PTCP 2007, predisponendo una specifica disciplina.	<b>ACCOGLIBILE</b> inserendo in cartografia l'apposita voce di legenda e impostando la normativa di riferimento.	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale, non sono state effettuate tutte le modifiche richieste. Risulta pertanto necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modificare la Tav. PSC 04 (Tav. PSC 01 in adozione) integrando le legenda con due nuove voci: "Approdo in progetto" e "Attracco in progetto"; l'individuazione dell'approdo e dell'attracco in progetto e dell'attracco esistente (per il quale risulta la voce di legenda ma che non è stato individuato in cartografia), deve essere effettuata sulla base della Tav. I1.1 del PTCP. Per quanto riguarda il Porto Fluviale in progetto, si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.89;</li> <li>• modificare l'art.106, facendo riferimento a tutti gli elementi del sistema idroviario presenti e previsti sul territorio di Caorso (attracco esistente, attracco ed approdo in progetto e Porto Fluviale) ed inserendo una specifica disciplina sulla base dei</li> </ul>

			contenuti dell'art.111 del PTCP ed in relazione all'art.95 Disciplina dei Poli Funzionali come modificato sulla base della proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.89.
<b>DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE</b>			
<b>101</b>	Risulta necessario recepire le disposizioni di cui all'art.A-23 comma 5 della L.R.20/2000 e s.m.i., ossia provvedere alle localizzazioni di massima delle aree più idonee alla ubicazione degli impianti e delle reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale, alla definizione delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie, integrando la specifica disciplina, ciò anche sulla base delle integrazioni richieste al QC. Si evidenzia che le politiche definite nel Piano dovranno essere rivalutate in considerazione delle integrazioni che verranno effettuate.	<b>ACCOGLIBILE</b> introducendo una cartografia ad hoc nella quale verranno individuate le reti infrastrutturali e delle aree a dotazione.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> La Tav. PSC 06 – Dotazioni Territoriali, predisposta in sede di controdeduzione comunale, non risulta completa. Risulta pertanto necessario, come già richiesto con la riserva provinciale, provvedere alla localizzazione di massima delle aree più idonee alla ubicazione degli impianti e delle reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale, alla definizione, anche sulla base degli altri elaborati di Piano, delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie (sulla Tav. PSC 06 sono infatti individuate solo le fasce di ambientazione relative a viabilità e ferrovia). Si provveda inoltre a modificare l'art.117 "Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali", rendendolo conforme all'art. A-26 dell'Allegato alla L.R.20/2000.
<b>DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI</b>			
<b>102</b>	Come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al Documento Preliminare, il tema degli spazi e attrezzature pubbliche non è stato sufficientemente approfondito; risulta pertanto necessario anche sulla base delle integrazioni al QC, da effettuarsi sulla base di specifica riserva, riportata in precedenza, provvedere ad integrare gli elaborati di Piano.	<b>ACCOGLIBILE</b> in ragione dell'accoglimento del punto 43 e 101, predisponendo una tavola ad hoc che individui le aree a dotazione.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In sede di controdeduzione comunale è stata predisposta la nuova Tav. PSC 06 – Dotazioni Territoriali, in cui vengono individuate le attrezzature pubbliche di interesse urbano-territoriale, i servizi pubblici di quartiere e le dotazioni ecologiche ed ambientali, non differenziando però quelle esistenti da quelle in progetto. Si evidenzia ad esempio che l'area "attrezzature di interesse sovracomunale impianti sportivi", individuata in adozione, sulla Tav. PSC 01 - Aspetti strutturanti del Territorio, non è stata riportata sulla nuova Tav. PSC 06 mentre è stata individuata sulla altre tavole di PSC, come Ambito urbano consolidato (territorio urbanizzato) soggetto alla disciplina del RUE; considerato che tale area non risulta né attuata, né in corso di attuazione, si provveda a definirla nelle tavole di PSC in modo corretto e data la sua estensione si valuti la possibilità di elaborare per la stessa una specifica scheda d'ambito. Si corregga la

			<p>Tav. PSC 06 differenziando gli spazi e le attrezzature pubbliche esistenti da quelle in progetto e si corregga il riferimento all'articolo specifico inserito in legenda in quanto errato (non è l'art.10 ma l'art.113). Inoltre si modifichi la disciplina (art.113) al fine di renderla aderente a quanto individuato in cartografia (come modificata) e conforme alla L.R.20/2000: si inserisca, al comma 1, il riferimento alla Tav. PSC 06, si elimini il comma 2 in quanto non sono state individuate strutture di interesse sovracomunale (il PTCP non ne ha previste), si modifichi il comma 3 in quanto non conforme alla L.R.20/2000 e al PTCP relativamente alla possibilità di individuare "attività sportive pubbliche e private in territorio rurale" e in considerazione che l'articolazione demandata al POC è già presente nel PSC, si valuti la possibilità di inserire un comma specifico dedicato ai compiti del RUE. Infine si evidenzia che sulla Tav. PSC 06, gli "Impianti di distribuzione del carburante" non sono stati individuati in modo corretto: la specifica simbologia è stata individuata relativamente alla ex Casa Cantoniera ANAS (via Verdi 172 Caorso); si corregga pertanto tale incongruenza.</p>
<b>DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI</b>			
<b>103</b>	<p>Come già evidenziato con atto G.P. n.531 del 06.11.2009, in merito al Documento Preliminare, non sono state individuate le dotazioni ecologiche e ambientali; risulta pertanto necessario provvedere ad individuarle in cartografia e ad approfondire la tematica nella relazione illustrativa anche in considerazione delle integrazioni che verranno effettuate relativamente al QC. Si evidenzia che l'impianto di depurazione individuato sulla Tav. PSC 01, non è una dotazione ecologica e ambientale come ivi definito.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> eliminando l'intera voce di legenda dalla tavola PSC01 ed introducendo il delle "Dotazioni ecologiche ed ambientali" nella cartografia (per quanto possibile cartografare) "PSC 05 - Dotazioni territoriali", nonché individuandole nelle schede tecnico normative previste nelle NTA del PSC.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>  Risulta necessario coordinare la disciplina relativa alle dotazioni ecologiche e ambientali, con gli elementi individuati cartograficamente sulle tavole PSC PSC 05 - Rete ecologica e PSC 06 - Dotazioni territoriali: in particolare si richiami nell'art.115 al comma 1) punto a, la Tav. PSC 05 e al comma 1) punto c) la Tav. PSC 06. Sempre nel punto c) si aggiunga il riferimento all'art.105 (relativo alla fasce di ambientazione delle infrastrutture ferroviarie). Inoltre considerato che in cartografia (tavole PSC 05 e PSC 06), fra le dotazioni ecologiche ed ambientali, è stato individuato l'ambito di rispetto alla centrale nucleare, lo si riporti anche nell'elenco delle dotazioni di cui al comma 1) dell'art.115.  Sulla Tav.PSC 06, fra le dotazioni ecologiche ed ambientali non sono state riportate le fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti e i corridoi di fattibilità degli elettrodotti di progetto (la cui individuazione è richiesta</p>

			<p>con la proposta conclusiva alla controdeduzione alla riserva n. 101) e le fasce di rispetto dei depuratori, dei cimiteri e dei pozzi: si provveda pertanto ad individuare tali dotazioni, richiamandole poi in norma.</p> <p>Si corregga infine sulla Tav. PSC 06 il riferimento all'articolo che disciplina le dotazioni: non è l'art.109 ma sono gli artt.114, 115 e 116.</p>
<b>REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA AMBIENTALE DELLE TUTELE E DELLE RISORSE</b>			
<b>104</b>	<p>Risulta opportuno modificare il titolo della Tav. "PSC 03 – Tutele Paesaggistiche", in quanto nella medesima sono rappresentate oltre alle tutele paesaggistiche anche quelle ambientali.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando il titolo della cartografia in "Tavola dei vincoli paesaggistici ed ambientali", cogliendo l'occasione per ridefinire l'intera impostazione delle tavole vincolistiche.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Considerato che in sede di controdeduzione comunale è stata elaborata una nuova tavola, la Tav.PSC V.10 – Carta dei Vincoli Storico, Paesaggistici e Ambientali, in sostituzione delle tavole adottate "PSC 03 – Tutele paesaggistiche", "PSC 05 – Tutele Storiche e Culturali", "PSC 06 – Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico", delle quali ne riprende in parte i contenuti (il tema delle fasce fluviali è stato trattato nella nuova Tav. PSC V.08 – Carta dei Vincoli Idrografici e Idrogeologici), risulta necessario, al fine di una corretta e chiara lettura del Piano, rivedere l'articolazione della legenda, e le delimitazioni cartografiche, secondo quanto esposto in seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>risulta necessario introdurre una nuova sezione di legenda con titolo "AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO", che deve trovare corrispondenza nelle Norme tecniche di attuazione, con un nuovo CAPO del TITOLO II, con la stessa denominazione; in tale sezione di legenda, devono essere riportate le voci "Rete Natura 2000", ora individuata nella sezione "TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE", e "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione", individuata sulla Tav. PSC 05 – Rete Ecologica (dalla quale è necessario eliminarla), relativamente ai quali è si deve delimitare cartograficamente l'ambito, sulla base delle Tavole A1.2 e A1.3 del PTCP; le modifiche cartografiche devono trovare un riscontro in normativa: risulta pertanto necessario spostare gli articoli dedicati a "Rete Natura 2000" e "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione", dal CAPO II al nuovo capo "AMBITI DI VALORIZZAZIONE E</li> </ul>

			<p>GESTIONE DEL TERRITORIO”, rinumerandoli e richiamandoli nelle voci di legenda della Tav.PSC V.10;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativamente alla sezione “TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE”, risulta necessario modificare la voce di legenda “Invasi ed alvei dei corsi d'acqua – zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (D.Lgs. n°4 del 20/01/2004, art.35 PSC)”, come segue: “Invasi ed alvei dei corsi d'acqua e gola del Po”, inserendo il riferimento alla disciplina relativa alla Fascia fluviale A e alla Zona B1, contenuta nel TITOLO III, CAPO II delle Norme tecniche di attuazione, come modificata sulla base della proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.106; le individuazioni cartografiche relative a tale voce dovranno essere effettuate recependo quelle definite sulle Tavole A1.2 e A1.3 del PTCP;</li> <li>• relativamente alla sezione “TUTELA E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA”, risulta necessario inserire le voci di legenda ed effettuare le relative modifiche cartografiche, al fine di disciplinare tutte le aree e i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004, recependo i contenuti della Tav.D1 “QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale”, come modificata sulla base della proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.55. La voce di legenda “Aree di interesse paesaggistico – Alberi monumentali e alberi di pregio (art.39 PSC)” deve essere modificata in “Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela” inserendo il riferimento all'articolo specifico, modificato come richiesto nella proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.122; al fine di individuare correttamente tali elementi sulla Tav. PSC V.10, la modalità grafica utilizzata deve essere modificata (si rimanda alla proposta conclusiva in merito alla</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>controdeduzione alla riserva n.122);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativamente alla sezione " AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO CULTURALI E TESTIMONIALI", risulta necessario modificare la voce di legenda "Beni culturali tutelati (D.Lgs.42/2004, art.41 PSC)" in "<i>Beni architettonici sottoposti a disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 (art.41 PSC)</i>" ed inserire una specifica voce dedicata ai beni tutelati ope legis, eventualmente presenti, così definita: "<i>Beni culturali di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale - art.12 D.Lgs.42/2004 (art.41)</i>". Inoltre la voce di legenda "Complessi archeologici" deve essere integrata come segue: "<i>Complessi archeologici sottoposti a disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004</i>". Per quanto riguarda le individuazioni cartografiche dei "<i>Beni architettonici ...</i>", dei "<i>Beni culturali di proprietà pubblica con più di settant'anni ...</i>" e dei "<i>Complessi archeologici ...</i>", si recepiscano i contenuti della Tav.D1 "QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale", come modificata sulla base della proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.54. La voce di legenda "Centri storici e nuclei non urbani di rilevate interesse storico" deve essere articolata in 3 voci: "<i>Centri storici - zone urbane storiche</i>", "<i>Strutture insediative storiche non urbane</i>" e "<i>Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</i>"; considerato che le "<i>Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</i>" dovranno essere perimetrare, sulla base delle analisi del QC, si sostituisca la voce di legenda con graficismo finalizzato ad un'individuazione puntuale. Le individuazioni cartografiche relative a queste tre categorie di beni devono essere riviste sulla base delle analisi prodotte nel QC (si rimanda alle</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>proposte conclusive relative alle controdeduzioni alle riserve n. 28, 29 e 30).</p> <p>Fra le "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico", è necessario individuare le "zone di interesse archeologico", quindi una nuova voce di legenda, con lo specifico riferimento alle Norme di Piano, così come effettuato sulla Tav.C2 di QC; relativamente alle "aree di accertata consistenza archeologica, di concentrazione di materiali e segnalazione di rinvenimenti", risulta necessario modificare la voce di legenda, come già richiesto in merito alla Tav.C2 di QC, non essendo presenti sul territorio comunale aree definite "di elevata consistenza archeologica" (come risulta sulle tavole A1.2 e A1.3 del PTCP), come segue: "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risulta necessario eliminare la voce "Corso fluviale" dagli elementi cartografici di base, al fine di evitare sovrapposizioni grafiche con la rappresentazione dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini (art.142 comma 1 lettera c)" e delle relative fasce di rispetto, che dovranno essere rappresentate, come sopra richiesto, quale contenuto specifico relativo alla sezione "TUTELA E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA".</li> </ul> <p>Infine, considerato che sulla Tav. "PSC V.10 – Carta dei vincoli Storico, Paesaggistici e Ambientali", sono individuati oltre ai beni soggetti a vincolo, anche quelli soggetti a tutela (come ad esempio le tutele derivate dal PTCP), risulta opportuno modificare la denominazione della suddetta Tavola in "Carta dei vincoli e delle tutele storiche, paesaggistiche ed ambientali".</p>
<p><b>105</b></p>	<p>Risulta necessario modificare le voci di Legenda, relative alla tematica "Corsi d'Acqua", presenti sulla Tav. "PSC 03 – Tutele Paesaggistiche", sulla base delle voci relative ai corpi idrici superficiali contenute nella Legenda della Tav.A1 del PTCP 2007.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando le voci di legenda in linea con la cartografia di PTCP e cogliendo l'occasione per ridefinire l'impostazione dell'intera tavola.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Le voci in legenda relative alle fasce fluviali dovranno essere integralmente riportate (e non indicando unicamente la sigla della fascia), così come indicate sulla tavola di legenda allegata al PTCP vigente.</p> <p>Nella nuova Tav. PSC V.08 – Carta dei Vincoli Idrografici e Idrogeologici vengono riportate oltre alle</p>

			<p>fasce di tutela fluviale del PTCP, anche le "Fasce di rispetto Bacini Piacentini di Levante": relativamente a queste ultime, ossia al reticolo idraulico di competenza del Consorzio di Bonifica e alle relative distanze di rispetto previste ai sensi del RD n. 368/1904 per consentire gli interventi a garanzia dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo (rif. art. 10 comma 12 delle Norme PTCP), si precisa che l'individuazione cartografica nel PSC del reticolo e delle relative distanze di rispetto dalle sponde deve avere un esplicito carattere provvisorio. Tali distanze sono infatti stabilite in via definitiva, per ogni situazione locale, in sede di singola realizzazione interferente, previa verifica della competenza sul tratto interessato in base ai più recenti aggiornamenti in termini di assegnazioni o riassegnazioni all'Ente gestore. Occorrerà pertanto che le Norme del PSC diano conto di tale approccio disciplinare; si suggerisce pertanto di integrare le Norme di Piano con un nuovo articolo che riprenda la seguente formulazione: <i>"La rete di bonifica, individuata sulla Tav. PSC V.08 – Carta dei Vincoli Idrografici e Idrogeologici, rappresenta il reticolo consortile e le relative fasce di rispetto individuate ai sensi del RD n.369/1904, come integrato dal comma 7 dell'art.14 del PAI. L'ampiezza indicata per la fascia è compresa tra 5 e 10 metri per ogni lato dei canali in funzione dell'importanza degli stessi; la misura deve essere effettuata a partire dalla sponda dell'alveo inciso o dal piede esterno dell'argine oppure, nel caso di tratti tubati, a partire dal limite demaniale fatti salvi gli aggiornamenti di tracciato e di ampiezza delle fasce da parte del Consorzio di Bonifica."</i></p>
<p><b>106</b></p>	<p>L'individuazione dei Corsi d'acqua, effettuata sulla Tav. "PSC 03 – Tutele Paesaggistiche", deve essere rivista sulla base delle Tavole A1.2 e A1.3 del PTCP 2007 e delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, e 13 dello stesso Piano provinciale, modificando la relativa disciplina contenuta nell'art.27 aggiornandola sulla base del PTCP 2007 vigente.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando la cartografia in linea con la cartografia di PTCP e adeguando la normativa di riferimento.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>  In località Fornace Nuova dovrà essere corretta la retinatura che rappresenta la fascia C2 in fascia C1. Altresi, dovrà essere corretto il retino all'interno dell'alveo del torrente Nure in prossimità della località Fossadello indicante la fascia A1 anziché la fascia A3.</p>

<b>107</b>	Le Zone umide di pregio – Biotopi umidi, già individuate perimetralmente nelle tavole di QC TAV. B1 – Aree di valore Naturale e Ambientale e TAV. B3 – Rete Ecologica a livello locale, vanno riportate con tali perimetri e non come punti anche nella Tav.PSC 03. Nella norma di piano mancano i riferimenti ad alcuni disposti dell'art.16 del PTCP 2007 e in particolare all'ultimo periodo del comma 3 e ai commi 4 e 5.	<b>ACCOGLIBILE</b> modificando la cartografia relativa ai vincoli ambientale, così come ridefinita in tutte le sue parti(denominata PSC.V10), nonché adeguando la normativa di riferimento in linea con le norme di PTCP.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> all'inserimento nel comma 1 Art.34 Biotopi umidi del riferimento corretto alla tavola che visualizza tale tematismo (PSC.V.10). Per quanto riguarda la corretta individuazione dei biotopi umidi si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.20.
<b>108</b>	Con riferimento all'art 16 comma 8 del PTCP 2007, e all'art 26 della NTA del PSC le Zone umide di pregio – Biotopi umidi, già individuate perimetralmente nelle tavole di QC TAV. B1 – Aree di valore Naturale e Ambientale e TAV. B3 – Rete Ecologica a livello locale, vanno riportate con tali perimetri nella tavola PSC 04 Rete ecologica, in quanto facenti parte della rete ecologica provinciale.	<b>ACCOGLIBILE</b> integrando la cartografia di riferimento.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Per quanto riguarda la corretta individuazione dei biotopi umidi si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.20.
<b>109</b>	Non è necessario riportare nelle tavole di PSC il perimetro dell'Oasi di protezione della fauna istituita ai sensi della LR 8/94, in quanto afferisce alla materia della gestione venatoria e non della gestione e pianificazione del territorio, in particolare non comporta alcun vincolo o limitazione all'uso del territorio stesso.	<b>NON ACCOGLIBILE</b> in quanto dato utile alla definizione degli obiettivi di piano.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le argomentazione di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
<b>110</b>	Risulta necessario modificare il titolo dell'art.30 con le parole "Rete Natura 2000", in modo da considerare sia i Siti d'importanza comunitaria (SIC) sia le Zone di Protezione speciale (ZPS). Inoltre al comma 4 dello stesso articolo è necessario associare una nota che riporti i contenuti dell'art.53 del PTCP 2007.	<b>ACCOGLIBILE</b> modificando la normativa di riferimento in un quadro normativo completamente ridefinito.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Con riferimento all'Art. 30 Rete Natura 2000 modificare il comma 2 come segue: "La porzione di SIC/ZPS IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio, individuata nella tav. PSC.V.10, costituisce parte integrante e..."; nel comma 3 sostituire "nonché dovranno...del PTCP" con "fermo restando la disciplina relativa alla valutazione d'incidenza (DGR n. 1191/07)"; il comma 4 va cancellato.
<b>111</b>	La tav. "PSC 03 – Tutele Paesaggistiche" che riporta l'assetto vegetazionale normato dall'art 25 delle NTA, presenta diverse differenze rispetto alla tav. A2 del PTCP 2007 e rispetto alla Tav. "B2 - QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA AMBIENTALE.	<b>ACCOGLIBILE</b> specificando adeguando la cartografia di PSC al quella del PTCP. Si provvederà inoltre alla ridefinizione delle scelte grafiche relativamente alla tavola in oggetto. Si provvederà inoltre alla	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> La tavola PSC.V.10 che visualizza l'assetto boschivo e arbustivo continua a riportare numerose differenze, anche macroscopiche, rispetto alla tav. A2 del PTCP e non giustificate in relazione. E' necessario svolgere un

	<p>Assetto Vegetazionale” dello stesso PSC (che acquisisce a scala 1:10.000 la tavola A2 del PTCP 2007). Le numerose differenze riscontrate riguardano sia aree boscate, anche di significativa estensione e non raffigurate nell'elaborato di PSC, sia numerosi elementi lineari riportati nella tavola PSC 03 e che non compaiono sulla tav. A2 del PTCP 2007. Inoltre i retini che raffigurano gli elementi arealici del sistema boschivo sono difficilmente leggibili nella tavola PSC 03. Si chiede pertanto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- giustificare tutte la difformità relative alle aree boscate, soprattutto per quanto riguarda l'area di De Pinedo in quanto le stesse potrebbero coincidere anche con aree tutelate ai sensi della LR 2/1977 (DPGR 996/1984);</li> <li>- giustificare la maggiore presenza di elementi lineari, probabilmente frutto di rilievi svolti ad hoc o di foto-interpretazioni su immagini aeree più aggiornante di quelle utilizzate per il PTCP 2007;</li> <li>- migliorare la leggibilità degli elementi vegetazionali sulle tavole di PSC.</li> </ul> <p>La norma deve riportare tutti i contenuti degli artt. 8 e 9 del PTCP 2007 (non basta un richiamo al PTCP) e si segnala che in particolare occorre mettere in evidenza che la disciplina non si applica alle aree agricole interessate da pioppeti e da arboricoltura da legno, mentre va applicata anche agli elementi lineari.</p>	<p>ridefinizione dell'apparato normativo nel suo complesso.</p>	<p>completo adeguamento alla tavola del PTCP per questo tema.</p> <p>Con riferimento all'art. 36 Sistema boschivo e arbustivo ed esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela, la norma va adeguata, definendo gli elementi costitutivi il sistema boschivo e arbustivo, indicando la tavola di riferimento e assumendo e riportando le prescrizioni dell'art. 8 (commi 5,6,7,8,9) del PTCP relativamente agli interventi ammessi e non, nei terreni interessati dalle aree ed elementi in oggetto. Si segnala che in particolare occorre mettere in evidenza che la disciplina non si applica alle aree agricole interessate da pioppeti e da arboricoltura da legno, mentre va applicata anche agli elementi lineari. Inoltre la norma deve disporre che gli atti amministrativi regolamentari delle pubbliche autorità competenti vengano adeguati alle direttive di cui ai commi 10 e 11, relative alle modalità di utilizzo dei mezzi motorizzati.</p> <p>I commi 5, 6 e 7 dell'art. 36 devono essere riportati nell'articolo dedicato agli "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela" (si veda la proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.122); in conseguenza di ciò si modifichi il titolo dell'art.36 come segue: "Sistema boschivo ed arbustivo".</p>
<p><b>112</b></p>	<p>Il riferimento per gli elementi lineari è anche all'art. 9 del PTCP 2007 e non solo all'art. 8, pertanto la norma del piano (Art. 25 punto 2) va integrata.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando la normativa di riferimento in un quadro normativo completamente ridefinito.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Poiché nel piano controdedotto gli elementi vegetazionali lineari sono raffigurati nella tavola relativa alla rete ecologia e disciplinati nell'art. 35 - Rete ecologica, è necessario inserire, dopo il comma 11 che stabilisce che le formazioni vegetazionali lineari sono elementi costitutivi la rete ecologica locale, la seguente disciplina di tutela: " Le formazioni vegetazionali lineari, "elementi arborei strutturanti in forma lineare", individuati in tav. PSC 05, sono sottoposti alle disposizioni di cui all'art. ___ - Sistema boschivo e arbustivo".</p>

<p><b>113</b></p>	<p>Sulla tav. "PSC 03 – Tutele Paesaggistiche" non è stato individuato l'ambito "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" di cui alle tavole A1.2 e A1.3 del PTCP 2007. Si provveda pertanto ad integrare la suddetta tavola e l'elaborato "P.S.C. – Norme Tecniche di Attuazione" con una specifica disciplina che affronta il tema in riferimento all'art. 53 del PTCP 2007.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> integrando la cartografia.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> al recepimento di quanto contenuto nella proposta conclusiva alla riserva n. 104 primo alinea.</p>
<p><b>114</b></p>	<p>Si evidenzia che le Unità di paesaggio normate all'art.32, non sono state individuate sulla cartografia di Piano. Ai sensi del comma 2 dell'art.54 del PTCP 2007, i Comuni provvedono ad acquisire le delimitazioni delle Unità di Paesaggio e delle Sub unità di rilevanza locale, presenti sulla Tav.T1 del Piano provinciale, facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio. Inoltre ai sensi del suddetto articolo, la pianificazione comunale, deve provvedere ad approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, individuando gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP 2007;</li> <li>— dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.</li> </ul> <p>In adeguamento al PTCP, risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di PSC (relazione, cartografia e Norme), al fine di recepire le suddette disposizioni.</p>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> introducendo una nuova tavola di PSC che individui le unità di paesaggio. Non si considera necessario integrare quanto già definito dal PTCP all'allegato N6. delle NTA di PTCP.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> In sede di controdeduzione comunale è stata predisposta la nuova Tav. PSC 07 – Unità di Paesaggio; in merito a tale elaborato, anche considerando che non è stato effettuato nessun approfondimento relativamente alle Unità e sub unità di paesaggio, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è stata individuata l'Unità di paesaggio fluviale n.5 e la subunità di paesaggio di rilevanza locale "5f Subunità del basso corso del Torrente Nure": si integri pertanto la cartografia, inserendo la specifica voce di legenda;</li> <li>• l'Unità di paesaggio di pertinenza del Fiume Po n.1 non è stata individuata correttamente: si provveda a delimitare come Unità di Paesaggio n.1 – Subunità del fiume Po meandriforme ed antico, sulla base della Tav.T1 del PTCP, anche l'ambito territoriale, ubicato a sud della linea ferroviaria in adiacenza al confine comunale, che è stato invece definito come "Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina". Inoltre si evidenzia che la linea di suddivisione tra le due subunità appartenenti all'Unità di Paesaggio di pertinenza del Fiume Po, individuata sulla Tav. PSC 07, oltre ad essere stata individuata non coerentemente al PTCP (Tav.T1), si interrompe nei pressi del T.Chiavenna, non permettendo di comprendere a quale subunità appartengono i territori ubicati ad est del citato corso d'acqua, ossia gli ambiti territoriali, individuati come Unità di paesaggio di pertinenza del Fiume Po, in adiacenza al T.Chiavenna e circostanti la Cascina le Monache; si provveda pertanto a ridefinire la delimitazione delle subunità sulla base della</li> </ul>

			<p>Tav.T1 del PTCP, ed a correggere l'errore cartografico presente (interruzione della linea divisoria), ricomprendendo, sulla base del Piano provinciale, l'ambito in adiacenza al T.Chiavenna in parte nella subunità del F.Po e in parte nella subunità del F.Po meandriforme ed antico e l'ambito circostante la Cascina le Monache nella subunità del F.Po meandriforme ed antico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Unità di Paesaggio dei sistemi urbanizzati – subunità di paesaggio di rilevanza locale “16d Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso, deve essere ridefinita al fine di ricomprendere il territorio urbanizzato e gli ambiti agricoli periurbani, individuati sulle Tavole di PSC 02 e 04 come modificate sulla base delle specifiche proposte conclusive;</li> <li>• si indichi in legenda le specifiche denominazioni delle subunità di paesaggio per l’Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina” e l’“Unità di Paesaggio dei sistemi urbanizzati”;</li> <li>• si provveda ad integrare la Relazione di QC o di PSC, inserendo un apposito paragrafo al fine di approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, contenute nell’allegato N6 del PTCP, e di individuare, sulla base dello stato dei luoghi e della vocazionalità dei territori (ad esempio territori caratterizzati dalla presenza di elementi vegetazionali di rilievo o territori ad alta vocazione produttiva agricola, etc.), gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti all’Unità di paesaggio provinciali di appartenenza; ciò al fine di provvedere ad articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell’allegato N6 del PTCP 2007, che devono essere inserite in un apposito allegato alle Norme di Piano e richiamate nell'art.37. L'art.37 deve inoltre essere modificato inserendo al comma 1) il riferimento alla Tav. PSC 07 e modificando il comma 6) al fine di inserire l'elenco corretto delle subunità individuate sulla Tav. PSC 07;</li> <li>• per una più corretta e chiara applicazione del</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>Piano, come già richiesto con la proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.5, si provveda ad integrare le schede d'ambito contenute nell'elaborato PSC NR.2, con il riferimento, per ogni ambito schedato, alla specifica sub unità di paesaggio di appartenenza e ai relativi indirizzi normativi di tutela, contenuti nell'allegato alle norme di Piano da predisporre come sopra richiesto,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si eliminino le voci di legenda ""Corso fluviale" e "Centri storici e nuclei non urbani di rilevante interesse storico" e la relativa rappresentazione, in quanto non permettono di leggere in modo chiaro i contenuti della tavola.</li> </ul>
<b>115</b>	<p>Nel QC al paragrafo C.3.1.3, si anticipa che il PSC conterrà la definizione di obiettivi in termini di raggiungimento del valore di rapporto minimo/siepi superficie agraria entro un determinato numero di anni. Di fatto nella relazione e nelle norme di piano non vengono definiti tali standard quantitativi. E' pertanto necessario mettere in coerenza i vari elaborati. Si rammenta la necessità di definire la rete ecologica locale assumendo gli obiettivi e le componenti dello Schema direttore contenuto nel PTCP (tav. A6 del PTCP 2007 e Relazione, paragrafo 3.1.2.2) di recente approvazione, approfondendone l'articolazione funzionale ed ambientale ad una scala adeguata. In particolare risulta necessario l'individuazione: delle aree ricadenti nei corridoi ecologici e nei i nodi della rete ecologica provinciale (questi ultimi coincidenti con i siti natura 2000 o con il loro intorno), dei varchi insediativi a rischio così come individuati nella tav. A6 del PTCP 2007 e normati all'art. 67 comma 4 let. i., delle "direttrici critiche" e "direttrici da istituire in ambito pianiziale". Inoltre la tavola PSC 04 manca della raffigurazione degli ambiti destrutturati (in buona sostanza coincidenti con il periurbano) individuati nella tav. A6 del PTCP 2007 e normati all'art. 67 comma 4 let. h..</p>	<p><b>ACCOGLIBILE:</b> integrando la tavola PSC 05 "Rete ecologica" con gli elementi mancanti.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Con riferimento alla proposta conclusiva alla riserva n. 22, la tav. PSC 05 deve essere riorganizzata nel seguente modo. Sostituire la sezione di legenda "Rete Ecologica (art. 67 PTCP)" con la seguente denominazione: "elementi della rete ecologica desunti dallo schema direttore provinciale " all'interno della quale inserire i temi desunti dallo schema direttore provinciale. Inserire un'altra sezione intitolata: "elementi della rete ecologica di interesse locale" dove inserire i restanti temi: "corridoi fluviali locali" e "nodo di valenza locale". Per entrambe le sezioni di legenda riportare la numerazione dell'articolo delle NTA di riferimento.</p> <p>Togliere dalla tavola il tema "ambito di rispetto della centrale nucleare" perché non pertinente .</p> <p>Con riferimento all'art. 67 comma 3 delle NTA del PTCP è necessario approfondire l'articolazione funzionale ed ambientale ad una scala adeguata degli elementi funzionali dello schema direttore provinciale.</p> <p>L'articolo 35 "Rete ecologica" deve essere rivisto e riformulato nei commi 1, 4, e integrato disciplinando tutti gli elementi della rete ecologica raffigurati nella tavola Psc 05 tenendo conto sia degli elementi attuati a partire dallo schema direttore provinciale sia degli elementi di interesse locale .</p>

<p><b>116</b></p>	<p>Risulta necessario modificare i contenuti della Tav. "PSC 05 – Tutele Storiche e Culturali", variando le voci di Legenda sulla base delle Tavole A1.2 e A1.3 del PTCP 2007, relativamente ad "Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico", "Insediamenti Storici" e "Ambiti di interesse storico testimoniale" ed in considerazione delle integrazioni che verranno apportate al QC in risposta alle riserve relative al "sistema insediativo storico urbano e rurale" esposte in precedenza.</p> <p>Di conseguenza risulta necessario predisporre la specifica disciplina, sulla base delle disposizioni della L.R.20/2000 e del PTCP 2007, modificando ed integrando gli articoli 34, 35 e 36.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando la cartografia di in un quadro di ridefinizione generale dell'elaborato di vincolo, nonchè mettendo in linea la normativa di riferimento.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Premesso che in sede di controdeduzione comunale la Tav. "PSC 05 – Tutele Storiche e Culturali" è stata eliminata e i relativi contenuti sono stati riportati su una nuova tavola, la Tav.PSC V.10 – Carta dei Vincoli Storico, Paesaggistici e Ambientali, si evidenzia quanto segue.</p> <p>Per quanto riguarda l'articolazione delle voci di legenda relative ad "Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico", "Insediamenti Storici" e "Ambiti di interesse storico testimoniale", si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n. 104.</p> <p>La Tav. PSC V.10,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativamente agli "Insediamenti storici", dovrà essere modificata, recependo i contenuti della Tav.C2 "QUADRO CONOSCITIVO – SISTEMA TERRITORIALE Sistema Insediativo Storico", come variata sulla base della proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alle riserve n.28 e 29;</li> <li>• relativamente agli "Ambiti di interesse storico testimoniale", in particolare per le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, dovrà essere modificata, recependo i contenuti della Tav.C2 "QUADRO CONOSCITIVO – SISTEMA TERRITORIALE Sistema Insediativo Storico", come variata sulla base della proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.30; si corregga l'errore materiale, già individuato per la Tav.C2 di QC, relativo alla "viabilità storica consolidata": l'ultimo tratto della SC della Rotta, nei pressi del confine comunale non deve essere individuato come percorso consolidato;</li> <li>• relativamente agli "Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico", risulta necessario individuare le "zone di interesse archeologico", così come effettuato sulla Tav.C2 di QC; inoltre si verifichi la perimetrazione dell'area archeologica 3a, "Complessi archeologici", come già richiesto</li> </ul>
-------------------	--	---	---

			<p>relativamente alla Tavole di QC, sulla base dello specifico decreto di vincolo, in quanto risulta difforme da quella individuata sul PTCP (vd. Tav. D3.a nord e Tav.A1.3);</p> <p>Relativamente alle disciplina si evidenzia quanto segue:</p> <p>Art. 48 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane (in adozione art.36)  Risulta necessario al fine di coordinare i contenuti degli elaborati di PSC ed utilizzare sempre le medesime definizioni (vd. proposta conclusiva relativa alla cotrodeduzione alla riserva n.62), modificare il comma 3), sostituendo <i>"i nuclei non urbani di rilevante interesse storico"</i> con <i>"le strutture insediative storiche non urbane"</i>. Inoltre considerato che l'art.90 deve essere eliminato (vd. proposta conclusiva relativa alla cotrodeduzione alla riserva n.62), si elimini il riferimento presente nel comma 3).</p> <p>Art. 44 Zone ed elementi di interesse storico – architettonico e testimoniali (in adozione art.34)  Considerato che le tipologie architettoniche non sono individuate sulla Tav. PSC V.10, ma sulla Tav. QC C2, si modifichi il comma 1 come segue:  <i>"1) Il PSC individua sulla Tav. PSC V.10, le aree e gli elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, articolati sulla Tav.QC C2, come segue: a) ...."</i>  Inoltre si eliminino al comma 1, i punti f) e h), in quanto tali tipologie non sono individuate cartograficamente.</p> <p>Art. 44 Zone ed elementi di interesse storico – architettonico e testimoniali  Art.46 Edifici da sottoporre a restauro scientifico  Art.47 Edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo</p> <p>Nei suddetti articoli, si evidenzia che il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico e quelli di pregio storico-culturale e testimoniale stabilendo le specifi-</p>
--	--	--	---

			<p>che discipline; negli elaborati di Piano però non risulta presente tale distinzione. Si provveda pertanto, sulla base delle analisi prodotte nel QC (si rimanda alle proposte conclusive relative alle controdeduzioni alla riserva n. 30), o ad effettuare tale distinzione, modificando di conseguenza anche le disposizioni di cui agli articoli 44, 46 e 47, o a rimandare la definizione della disciplina, sia per gli edifici di interesse storico-architettonico che per quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, al RUE; in questo ultimo caso si integri la disciplina normativa come segue:</p> <p><i>“Compete al RUE, la disciplina particolareggiata relativa agli edifici di interesse storico-architettonico e agli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, la definizione degli interventi edilizi sulla base dei valori attribuiti dal PSC nelle schede allegate al Quadro Conoscitivo, degli aspetti relativi ai caratteri architettonici, morfologici, tipologici e materici, oltre alle tecniche costruttive e alle destinazioni d’uso.”.</i></p> <p>Si escluda comunque la possibilità data al POC di definire discipline di intervento differenti da quelle definite dal PSC; il POC può secondo la L.R.20/2000 (art.A-9), determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi.</p> <p>Inoltre si evidenzia che in caso di interventi soggetti ad autorizzazione, relativi ad aree e beni architettonici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela del patrimonio culturale: si provveda pertanto ad integrare il testo dell'art.46 con il seguente nuovo comma: <i>“Le disposizioni di cui al presente articolo non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali tutelati da specifico decreto di vincolo o ope legis.”.</i></p> <p>Art. 45 Viabilità storica (in adozione art.34)</p> <p>Come già evidenziato relativamente alla proposta conclusiva riferita alla controdeduzione alla riserva n.32, l'individuazione della viabilità storica urbana,</p>
--	--	--	--

			<p>comprensiva degli slarghi e delle piazze, sarà meglio dettagliata e normata in sede di predisposizione di RUE; risulta pertanto necessario modificare ed integrare l'art.45 al comma 1, come segue: "1) <i>Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP, individua sulla tav. PSC V.10: a) Percorsi consolidati; b) Elementi nodali di mobilità storica (ponti). Il RUE individua i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze e detta la specifica disciplina.</i>"</p> <p>Art.43 Zone di tutela della struttura centuriata (in adozione art.35)</p> <p>Risulta necessario rivedere il contenuto dell'articolo, considerando che sul territorio comunale, come anche indicato sulla Tav. PSC V.10, non sono presenti ambiti con presenza di elementi diffusi, ma solo elementi localizzati. Si provveda pertanto ad articolare un'opportuna disciplina relativamente agli elementi diffusi, con riferimento alle disposizioni del PTCP, e non ad inserire il semplice rimando alle disposizioni normative del Piano provinciale. Inoltre si inserisca nell'art.43 il riferimento alla Tavola PSC V.10 che individua gli elementi diffusi.</p> <p>Art.42 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (in adozione art.35)</p> <p>Considerato che il PSC individua i complessi archeologici, le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti e le zone di interesse archeologico, risulta necessario modificare ed integrare il comma 2) con il riferimento a tutti i suddetti beni, come segue:</p> <p>"2) <i>Il PSC .....a) Complessi archeologici; b) Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; c) Zone di interesse archeologico.</i>"</p> <p>Relativamente alle zone di interesse archeologico, si provveda ad integrare l'art.42 con una specifica disciplina sulla base delle disposizioni di cui all'art.22 del PTCP; considerato che le suddette aree sono state individuate nel PSC solo puntualmente, si ritiene opportuno rimandare la loro perimetrazione, o la</p>
--	--	--	--

			<p>definizione di una fascia di attenzione delle suddette, al RUE, che potrà anche provvedere a modificare/rettificare i perimetri delle altre tipologie di aree archeologiche o aggiungere nuovi siti in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, sulla base di nuove indagini e rilevamenti effettuati sul territorio: Risulta pertanto necessario integrare l'art.42 con il seguente nuovo comma:</p> <p><i>"Il RUE al fine di definire una specifica disciplina potrà provvedere, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, a modificare/rettificare nel corso della vigenza del presente PSC, i perimetri dei siti di cui al comma 2) lettere a) e b), sulla base di ulteriori approfondimenti, a definire la perimetrazione o fasce di rispetto dei siti di cui al comma 2) lettera c) e aggiungere nuovi siti, sulla base di nuove indagini e rilevamenti effettuati sul territorio."</i></p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 4) (secondo periodo) e 5) non risultano conformi al PTCP (art.22 comma 4); si provveda quindi ad eliminare tale difformità.</p> <p>Per una maggior comprensione delle disposizioni di Piano, si riporti il contenuto del comma 8 nel comma 7, eliminando quindi il comma 8. Infine si ritiene opportuno eliminare il comma 9, in quanto il contenuto dello stesso risulta più pertinente con il RUE.</p>
--	--	--	--

**REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI - VINCOLI E RISPETTI**

<b>117</b>	<p>Relativamente alla Tav. PSC 02 – Carta Vincoli e Rispetti Ambientali e Infrastrutturali, premettendo che dovrebbe rappresentare anche i vincoli ambientali oltre a quelli infrastrutturali, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– risulta necessario modificare le fasce di rispetto alla viabilità sulla base di quanto disposto all'art.103 "Misure di rispetto ed integrazione alla viabilità" comma 1 e di quanto contenuto nella Tav.I2 "Classificazione e livelli funzionali della rete stradale" del PTCP 2007; si evidenzia inoltre</li> </ul>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> modificando la legenda della tavola denominata, a seguito della riorganizzazione complessiva degli elaborati di piano, "PSC.V.08 - Vincoli strutturali" introducendo il riferimento normativo relativo ai metanodotti, nonché rivedendo la profondità della fasce di rispetto stradali, in riferimento alla fascia autostradale. Si chiarisce che i vincoli cimiteriali rispettano i minimi di legge pari a 50 metri. Si chiarisce inoltre che l'aggiornamento della cartografia in tema di elettrodotti è condizionato alla trasmissione da parte dell'ente gestore del</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale e delle modifiche effettuate, si condiziona l'intesa alle modiche e integrazioni alla Tav. PSC V.09 – Carta dei vincoli strutturali, da effettuare anche sulla base degli elaborati di QC (come modificati sulla base delle specifiche proposte conclusive formulate dalla Provincia), esposte in seguito.</p> <p>Al fine di una più chiara lettura del Piano, risulta opportuno, per indicare le fasce di rispetto alla viabilità sulla Tav.PSC V.09, utilizzare la simbologia grafica già presente sulla Tav.PSC 02 (dove è indicata l'estensione</p>
------------	---	---	--

<p>che ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il riferimento è il "centro abitato" così come definito ai sensi dell'art.A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e s.m.i.. Risulta pertanto necessario integrare la Tav. PSC 02 con tale tematica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risulta necessario specificare nella legenda della Tav. PSC 02 che la fascia di rispetto relativamente ai metanodotti è individuata ai sensi del D.M.24.11.1984 e s.m.;</li> <li>- è necessario rivedere il tema degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, sulla base delle disposizioni di cui ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") come integrata dalla D.G.R. n.978/2010 ("Nuove direttive della RER per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico");</li> <li>- è necessario rivedere il tema delle fasce di rispetto cimiteriale, sulla base della normativa vigente;</li> <li>- risulta necessario individuare sulla tav. PSC 02 la fascia di rispetto all'acquedotto ai sensi del D.Lgs.152/2006.</li> </ul> <p>Sulla base delle suddette modifiche/integrazione, risulta necessario rivedere le specifiche discipline (artt.21 e 22).</p>	<p>Dpa degli elettrodotti presenti sul territorio. Per quel che riguarda gli acquedotti, non si ritiene necessario individuare il vincolo nella cartografia di PSC, rimandando la gestione di tale vincolo alla norma. Verrà di conseguenza aggiornata e ricorretta la normativa di riferimento. Si coglie l'occasione per ridefinire i contenuti dell'intera cartografia di PSC, in tema vincolistico.</p>	<p>della fascia di rispetto) adottata. Si evidenzia inoltre che la fascia di rispetto all'autostrada individuata sulla Tav.PSC V.09, non risulta corretta: si provveda pertanto a modificare tale fascia che deve avere ampiezza pari a 60 mt.</p> <p>Si valuti l'estensione delle fasce di rispetto alla viabilità di progetto ("Fasce connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità") sulla base delle modifiche da effettuare in base alle proposte conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve n.95 e 96.</p> <p>Considerato che ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il riferimento è il "centro abitato" così come definito ai sensi dell'art.A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e s.m.i., come già evidenziato con la riserva provinciale, risulta necessario modificare la Tav.PSC V.09 inserendo la specifica voce di legenda con il riferimento legislativo (art.A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e s.m.i.; a livello cartografico dovrà coincidere con il perimetro del territorio urbanizzato già individuato.</p> <p>Per quanto riguarda i metanodotti, si articoli la disciplina di cui all'art.109, sulla base del DM 24.11.1984, indicando le fasce di rispetto.</p> <p>Relativamente all'individuazione degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, si modifichi la Tav.PSC V.09, individuando anche le linee ad alta tensione (si rimanda alla proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.41), le cabine e le fasce di rispetto articolate secondo tipo e tensione della linea.. Inoltre si provveda ad individuare, sulla base del PTCP (Tav.C1.h del QC) e dei programmi di sviluppo delle reti presentati dai soggetti gestori, i corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa vigente.</p> <p>Al fine di definire le fasce di rispetto e i corridoi di fattibilità, si faccia riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la</li> </ul>
---	---	---

			<p>determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.G.R. n. 1138/2008 (“Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l’applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico’”) come integrata dalla D.G.R. n.978/2010 (“Nuove direttive della RER per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”);</li> <li>• nota delle Regione Emilia-Romagna “Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione (Dpa) e di fasce di rispetto delle linee elettriche”.</li> </ul> <p>Anche sulla base delle modifiche cartografiche da effettuare e della normativa sopra citata, si adegui la disciplina, coordinando l'art.108 - Elettrodotti e relative fasce di rispetto con gli articoli 69 e 70.</p> <p>Per quanto riguarda le fasce di rispetto cimiteriale, si accorda l'intesa nel caso queste siano state individuate sulla base delle precedenti determinazioni di PRG e sottoposte a parere da parte degli enti competenti; risulta comunque opportuno modificare la modalità grafica utilizzata nell'individuazione, in quanto risulta poco visibile.</p> <p>Come per tutti gli altri vincoli e rispetti risulta necessario individuare sulla Tav. PSC V.09, la fascia di rispetto all’acquedotto ai sensi del D.Lgs.152/2006, inserendo la specifica voci di legenda con i relativi riferimenti legislativi.</p> <p>Si corregga la denominazione della sezione di legenda della Tav. PSC V.09 che comprende la voce “Fascia di Rispetto alla Centrale Nucleare”, in quanto non pertinente con la medesima voce.</p> <p>Nell'art. 105 si inserisca il riferimento alle Tavole di PSC.</p>
<p><b>118</b></p>	<p>Risulta necessario individuare, sulla Tav. PSC 02 – Carta Vincoli e Rispetti Ambientali e Infrastrutturali, le aree non idonee per la</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando la tavola PSC 02 introducendo tale vincolo e integrando la norma. Si coglie l’occasione per ridefinire i</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale, la Tav. PSC V.09 (Tav. PSC 02 adottata) non è stata</p>

	<p>localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, ai sensi delle Norme del PTCP 2007 (Parte Seconda, Titolo II, Capo 2° Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti) e sulla base delle tavole vR1 e vR2 del Piano provinciale. Di conseguenza si provveda ad integrare l'elaborato "P.S.C. - Norme Tecniche di Attuazione" con uno specifico articolo. Si evidenzia inoltre che il Comune, ai sensi dell'art.50 comma 2 del PTCP 2007, può secondo le disposizioni ivi contenute, introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti, con le eccezioni di cui all'art.38 dello stesso Piano provinciale.</p>	<p>contenuti dell'intera cartografia di PSC, in tema vincolistico.</p>	<p>integrata con i contenuti richiesti, pertanto si condiziona l'intesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'individuazione sulla Tav. PSC V.09 delle aree "non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti" da effettuarsi sulla base delle tavole vR1.1 e vR2.1 del PTCP e dei fattori escludenti contenuti nel prospetto 2 e 3, dell'Allegato R alle Norme del Piano provinciale;</li> <li>• alla revisione dell'art.112 "Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti" sulla base della disciplina contenuta nella Parte Seconda, Titolo II, Capo 2° "Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti" delle Norme del PTCP: obiettivo della norma deve essere quello di disciplinare le aree non idonee presenti sul territorio comunale, rispetto alle diverse tipologie di impianto.</li> </ul>
<b>119</b>	<p>Considerato che sulla Tav. "PSC 06 - Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico" sono individuati oltre ai beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004, anche quelli soggetti a vincolo culturale, risulta opportuno modificare la denominazione della suddetta Tavola, inserendo il riferimento anche a tali beni.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> modificando il titolo della tavola PSC 06 cogliendo l'occasione per ridefinire i contenuti dell'intera cartografia di PSC, in tema vincolistico.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> La Tav. "PSC 06 - Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico", in sede di controdeduzione è stata eliminata dagli elaborati di Piano ed i contenuti relativi alle tematiche in essa rappresentate, sono stati in parte riportati sulla nuova Tav. PSC V.10 "Carta dei Vincoli Storico, Paesaggistici e Ambientali". Premesso ciò, si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.104, in base alla quale si dovrà provvedere a rivedere l'articolazione della legenda e le delimitazioni cartografiche.</p>
<b>120</b>	<p>Come già evidenziato relativamente al QC, risulta necessario individuare sulla Tav. "PSC 06 - Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico", gli immobili e i manufatti di proprietà di enti pubblici e/o religiosi realizzati da oltre 50 anni, vincolati ope legis ai sensi del D.Lgs 42/2004. Inoltre si integri l'individuazione dei beni culturali immobili sulla base di eventuali aggiornamenti dei decreti di vincolo. Si predisponga infine la specifica disciplina relativamente ai beni culturali immobili, sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> integrando la cartografia di PSC 06 con quanto disponibile. Si coglie l'occasione per ridefinire i contenuti dell'intera cartografia di PSC, in tema vincolistico.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> La Tav. "PSC 06 - Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico", in sede di controdeduzione è stata eliminata dagli elaborati di Piano ed i contenuti relativi alle tematiche in essa rappresentate, sono stati in parte riportati sulla nuova Tav. PSC V.10. Premesso ciò, si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.104; la Tav. PSC V.10 dovrà pertanto essere integrata, al fine di disciplinare tutte le aree e i beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del D.Lgs.42/2004, recependo i contenuti della Tav.D1 "QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale", sezione "BENI</p>

			<p>PAESAGGISTICI...”, come modificata sulla base della proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.54.</p> <p>Relativamente alle disciplina dei beni culturali immobili, ossia all'art.41 Beni culturali tutelati (D.Lgs.42/2004), si evidenzia quanto segue.</p> <p>Nell'art.41 si riporta la disciplina normativa di cui al D.Lgs.42 /2004 di carattere generale , riferita a tutte le tipologie di beni culturali, non facendo riferimento specifico a quelli individuati sulle cartografie. Risulta pertanto necessario rivedere la suddetta disciplina, facendo esplicito riferimento ai beni culturali presenti e cartografati (architettonici e archeologici), inserendo il riferimento agli elaborati di Piano che individuano tali beni. Si sostituisca il testo dei commi 1), 2), 3) e 4) dell'art.41 con il seguente:</p> <p>“1) Il PSC individua nel Quadro Conoscitivo e sulla tavola PSC V.10, i seguenti immobili in quanto interessati da vincolo culturale in applicazione della Parte Seconda, Titolo I e II, del D.Lgs.42/2004:</p> <p>a) Beni architettonici (art.10 del D.Lgs.42/2004);</p> <p>b) Beni culturali di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale (art.12 D.Lgs.42/2004);</p> <p>c) Beni archeologici (art.10 del D.Lgs.42/2004)”.  Si modifichi il comma 5 come segue:  “2) I beni culturali sono assoggettati alle misure di protezione e conservazione di cui alla parte seconda, Titolo I, Capo III del D.Lgs.42/2004.”.  Si elimini il comma 6 e si modifichi il comma 7 come segue:  “3) Il PSC definisce gli interventi ammissibili relativamente ai beni, di cui ai punti a) e b) del comma 1, secondo quanto disposto ai successivi articoli e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 Parte II, Titolo I, Capo III.”.</p> <p>Infine si integri l'art.41 con i seguenti nuovi commi:  “4) Gli immobili per i quali viene emesso provvedimento di vincolo o per i quali viene effettuata la verifica dell'interesse culturale, successivamente</p>
--	--	--	--

			<p><i>all'approvazione del PSC, sono comunque sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 anche se non individuati negli elaborati del medesimo strumento.</i></p> <p><i>"5) I Beni archeologici di cui al punto c) del comma 1 sono sottoposti alle disposizioni di cui al successivo art.42".</i></p>
<b>121</b>	<p>L'individuazione delle fasce di tutela dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int. effettuata sulla Tav. "PSC 06 – Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico", non risulta corretta; in particolare facendo riferimento all'elenco di cui al testo unico approvato con R.D.1775/1933 si rileva che è stata individuata parzialmente la fascia relativamente ai corsi d'acqua n.102 T. Nure e n.83 T. Riglio e che non è stata individuata per il corso d'acqua n.59 Colatore la Valle. Quest'ultimo è infatti stato individuato erroneamente come "dichiarato irrilevante". Non essendo presenti sul territorio comunale corsi d'acqua irrilevanti, risulta necessario eliminare la specifica voce di legenda. Relativamente ai corsi d'acqua pubblici devono essere rappresentati ai sensi dell'art.46 della L.R.31/2002 gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, come prevede l'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004; tale individuazione deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004 così modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008. Tale verifica deve comunque essere effettuata anche rispetto alle tutele paesaggistiche individuate sulla base delle riserve provinciali. Sulla Tav. PSC 06 devono essere rappresentati anche i territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lett. g.). Risulta pertanto necessario modificare la Tav.PSC 06 in riferimento al Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 (Tav. D3.a nord "Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs.22 Gennaio 2004 n.42)" e All.D3.3 (R)</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> correggendo la cartografia di PSC 06. Si coglie l'occasione per ridefinire i contenuti dell'intera cartografia di PSC, in tema vincolistico.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Nonostante l'accoglimento della riserva provinciale, in sede di controdeduzione non sono state effettuate le modifiche richieste. La Tav. "PSC 06 – Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico", in sede di controdeduzione è stata eliminata dagli elaborati di Piano ed i contenuti relativi alle tematiche in essa rappresentate, sono stati in parte riportati sulla nuova Tav. PSC V.10. Premesso ciò, si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n.104; la Tav. PSC V.10 dovrà pertanto essere integrata, al fine di disciplinare tutte le aree e i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004, recependo i contenuti della Tav.D1 "QUADRO CONOSCITIVO - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale", sezione "BENI PAESAGGISTICI...", come modificata sulla base della proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.55.</p>

	Elenchi e schedature delle aree e dei beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).		
<b>122</b>	<p>Come correttamente riportato in QC, il DPGR n. 996/1984 tutela con provvedimento: 18-01 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un bosco di salici", 18-02 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un grande filare di alberi (<i>Quercus pedunculata</i>, <i>Ulmus carpinifolia</i>, ecc.)", 18-03 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un'area ripariale del torrente Nure vecchio (caratterizzata dalla presenza di salici e fragmiteti)", 18-04 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un'isola denominata De Pinedo ricca di vegetazione naturale (<i>Salix</i>, <i>Phragmites</i>, <i>Typha</i>)" e 18-05 "Esemplari arborei naturali vegetanti in un'area contraddistinta dalla presenza di numerose lanche naturali caratterizzate da rilevanti specie igrofile".</p> <p>Ma nella tavola PSC 06 non sono riportati i perimetri delle 5 aree interessate da tale decreto di tutela e pertanto occorre integrare l'elaborato. Si evidenzia comunque che tale tematismo non riguardando i contenuti del D.Lgs.42/2004, deve essere eliminato dalla Tav. PSC 06 e riportato sulla Tav. "PSC 02 - Carta Vincoli e Rispetti Ambientali e Infrastrutturali".</p> <p>Infine si evidenzia che l'art.25 punto 2 dovrebbe contenere oltre ai contenuti generali dell'art. 9 del PTCP 2007 anche riferimenti specifici alle 5 aree tutelate di cui sopra.</p>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> ridefinendo i contenuti delle tavole di vincolo di PSC nonché della normativa, senza peraltro individuare nella stessa il riferimento specifico alle aree già evidenziate in cartografia, in quanto considerato superfluo. Si coglie l'occasione per ridefinire i contenuti dell'intera cartografia di PSC, in tema vincolistico, nonché riformulando l'elaborato normativo.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> E' necessario riportare sulla tav. PSC V.10, predisposta in sede di controdeduzione comunale, il perimetro dell'area relativa ai citati 5 gruppi di esemplari arborei sottoposti a tutela e individuati nella DPGR n.996/1984. Con riferimento alla norma che disciplina "Alberi monumentali e Alberi di pregio" (art. 39 NTA del PSC controdedotto), è necessario sostituire il titolo con il seguente: "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela". Inoltre i commi presenti dovranno essere modificati, sostituendone il contenuto con quello dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 36.
<b>VALSAT</b>			
<b>123</b>	Si evidenzia la necessità di eliminare i refusi concernenti il Documento Preliminare del PSC che, in questa fase, è stato sostituito dal Piano.	<b>ACCOGLIBILE</b> provvedendo ad eliminare tutti i riferimenti al Documento Preliminare del PSC.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto della controdeduzione comunale e si condiziona l'Intesa alla modifica della denominazione dell'elaborato di ValSAT, in corrispondenza della copertina dello stesso, sostituendo la dicitura "Studio d'incidenza" con "Valutazione di sostenibilità Ambientale e Territoriale".
<b>124</b>	Si chiede di chiarire il concetto espresso nell'ultimo capoverso del paragrafo "Il quadro normativo di riferimento", in quanto risulta	<b>ACCOGLIBILE</b> come richiesto, il concetto espresso alla fine del capitolo "Il quadro normativo di riferimento" è stato meglio	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto della controdeduzione comunale e si ritiene di condizionare l'Intesa alle modifiche seguenti:

	incompiuto ed alquanto impreciso.	formulato.	all'interno dell'art. 8 "VALSAT" delle Norme Tecniche d'Attuazione del PSC, risulta necessario: – inserire, un esplicito rinvio alla normativa regionale di settore (art. 5 della L.R. 20/2000, circolari Prot. PG/2008/269360 del 12.11.2008 e Prot. PG/2010/23900 del 01.02.2010), – rivedere i numeri dell'elenco puntato.
<b>125</b>	Al fine di eliminare dubbi di tipo interpretativo, risulta opportuno sostituire il riferimento al PTCP vigente con la dicitura "PTCP 2000" e quello al PTCP adottato con "PTCP 2007".	<b>ACCOGLIBILE</b> Tutti i riferimenti presenti nella VALSAT al PTCP 2000 e quelli al PTCP adottato sono stati sostituiti con "PTCP 2000" e "PTCP 2007" oppure "PTCP vigente".	<b>INTESA ACCORDATA</b> Si prende atto della controdeduzione comunale, quindi si accorda l'Intesa.
<b>126</b>	Relativamente al paragrafo "Definizione delle componenti ambientali e relativi riferimenti" si evidenzia che l'articolazione del percorso in componenti deve guidare l'intero processo valutativo, ai fini della correttezza dello stesso ed al fine di non tralasciare alcun aspetto nel percorso di valutazione ambientale.	<b>ACCOGLIBILE</b> in considerazione della riserva formulata dalla Provincia e della metodologia definita nell'ambito della VALSAT del PTCP vigente, si è provveduto a riarticolare la VALSAT del PSC di Caorso tenendo come riferimento in tutte le fasi di valutazione le componenti ambientali considerate nella Fase 1^.	<b>INTESA ACCORDATA</b> In considerazione del fatto che tutto il percorso di ValSAT è stato riarticolato in funzione di un insieme esaustivo di componenti ambientali, si ritiene di accordare l'Intesa.
<b>127</b>	"Lo scenario comunale di riferimento" deve essere integrato, in quanto propone una sintesi dei contenuti del QC che appare parziale rispetto a quanto disposto dall'Atto di indirizzo regionale C.R. n. 173/2001.	<b>ACCOGLIBILE</b> aggiornando il paragrafo "Lo scenario comunale di riferimento" a seguito delle modifiche e delle integrazioni prodotte a seguito dell'accoglimento delle riserve formulate dalla Provincia.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In considerazione di quanto espresso a proposito del Quadro Conoscitivo del PSC e delle conseguenti modifiche che saranno apportate agli specifici elaborati, dovrà essere modificato ed aggiornato il paragrafo 4.2: "Lo scenario comunale di riferimento".
<b>128</b>	Con riferimento al paragrafo "Elementi di potenzialità e di criticità del Quadro Conoscitivo" si ritiene incongruo attribuire a ciascun aspetto un "Peso ambientale", in quanto tale attività presuppone una valutazione che non è stata ancora effettuata nell'ambito del processo valutativo. Inoltre, risulta maggiormente efficace sostituire la tabella proposta con una tabella di sintesi dell'analisi SWOT. Tra l'altro alcuni degli elementi specifici di tale analisi sono già riportati nell'ambito del paragrafo "Valutazioni in merito agli elementi evinti".	<b>ACCOGLIBILE</b> in quanto, condividendo il contenuto della riserva, si è provveduto ad effettuare le modifiche necessarie all'interno del paragrafo "Elementi di potenzialità e di criticità del Quadro Conoscitivo", eliminando il "Peso ambientale" attribuito ai vari aspetti presenti in tabella.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Relativamente al primo punto della riserva, in considerazione del fatto che il "Peso ambientale" attribuito agli elementi di potenzialità e di criticità è stato eliminato, si ritiene di formulare l'Intesa. Per quanto concerne il secondo punto della specifica riserva, si condiziona l'Intesa all'aggiornamento della tabella di sintesi dell'analisi SWOT, che dovrà essere effettuato a seguito dell'aggiornamento richiesto per il QC.
<b>129</b>	Per quanto concerne il capitolo "Fase 2^: la definizione degli obiettivi", come già evidenziato	<b>ACCOGLIBILE</b> provvedendo ad effettuare le modifiche richieste, proponendo una nuova	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In considerazione delle modifiche effettuate, si ritiene

	<p>nell'ambito delle valutazioni finali sul Documento Preliminare del PSC di Caorso, si evidenzia che tale operazione deve scaturire dall'analisi delle tematiche elencate nell'Atto di indirizzo C.R. n. 173/2001, che il QC deve necessariamente sviluppare, insieme ad una sintesi critica che consenta di delineare i punti di forza e di debolezza del territorio analizzato. Si chiede, pertanto, di rivedere gli obiettivi del PSC, a seguito delle integrazioni effettuate nel QC, in considerazione anche del fatto che il paragrafo "Gli obiettivi generali del Piano" contiene un elenco che raccoglie obiettivi, politiche-azioni, scelte e previsioni di Piano e che la tabella di sintesi degli obiettivi contiene anche alcune azioni di PSC (ad es. per la componente ambientale "Risorse idriche" viene individuato il seguente obiettivo: "Sfruttamento della navigabilità legata alla creazione di un porto sulle sponde del Po").</p>	<p>tabella di sintesi che, a partire dalle componenti ambientali individuate, si è declinato gli obiettivi generali del PSC in obiettivi specifici ed azioni di Piano.</p>	<p>di condizionare l'Intesa all'aggiornamento dell'elenco degli obiettivi proposto in sede di controdeduzione comunale, in coerenza con le modifiche degli elaborati del PSC da effettuarsi e con quanto richiesto nell'ambito della proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n. 4.</p>
<b>130</b>	<p>Con particolare riferimento al paragrafo "Gli obiettivi specifici e le azioni di Piano" si evidenzia che nell'ambito di un processo logico di valutazione, la definizione degli obiettivi specifici e delle politiche/azioni di Piano deve avvenire a partire dagli obiettivi generali del Piano stesso; pertanto, si ritiene che debba essere modificata l'articolazione proposta nel paragrafo citato.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> provvedendo, a seguito delle modifiche effettuate nell'ambito della controdeduzione alla precedente riserva (n. 130), a riarticolare l'illustrazione degli obiettivi, generali e specifici, e delle azioni del PSC.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> In considerazione del fatto che tutto il percorso di ValSAT è stato riarticolato e che gli obiettivi specifici e le politiche/azioni di PSC sono stati definiti a partire dagli obiettivi generali di Piano, si ritiene di accordare l'Intesa.</p>
<b>131</b>	<p>Nell'ambito del paragrafo "Coerenza tra criticità riscontrate nel QC e azioni/politiche di Piano", si chiede di chiarire quale funzione svolga l'attività di confronto degli elementi di criticità e delle azioni/politiche di Piano nell'ambito delle processo valutativo e quali risultati consenta di ottenere. In particolare, poiché le azioni/politiche di Piano discendono dagli obiettivi e sono definite al fine di risolvere le criticità emerse nell'ambito del QC, non è chiaro come il confronto tra azioni/politiche e criticità possa evidenziare la correttezza di obiettivi ed azioni.</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> in quanto, condividendo le motivazioni addotte dalla Provincia nell'ambito della riserva, si è provveduto ad eliminare tale attività del processo di valutazione.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Considerato che la revisione del percorso valutativo ha comportato l'eliminazione di quanto riportato nel paragrafo "Coerenza tra criticità riscontrate nel QC e azioni/politiche di Piano", si ritiene di accordare l'Intesa.</p>
<b>132</b>	<p>Non è chiaro quale sia il ruolo svolto dagli indicatori territoriali di valutazione, in quanto tali</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> in quanto, condividendo le motivazioni addotte dalla Provincia nell'ambito</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Considerato che la revisione del percorso valutativo ha</p>

	grandezze vengono definite nell'ambito dello specifico paragrafo, ma non vengono utilizzati nelle successive fasi di valutazione ambientale del PSC.	della riserva, si è provveduto ad eliminare tale attività del processo di valutazione, circoscrivendo l'uso degli indicatori alla fase di monitoraggio del PSC.	comportato l'eliminazione degli indicatori di valutazione, si ritiene di accordare l'Intesa.
<b>133</b>	Si evidenzia che la fase di definizione e valutazione delle alternative di Piano deve precedere quella di schedatura e valutazione delle azioni del PSC, in quanto il processo valutativo deve considerare diverse azioni attraverso le quali risolvere le criticità e raggiungere gli obiettivi del PSC e, successivamente, deve selezionare quelle maggiormente sostenibili. Nella fase successiva devono essere schedate tali azioni e, per esse, devono essere definite le corrette azioni di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale.	<b>ACCOGLIBILE</b> apportando le seguenti modifiche: la fase di definizione delle alternative è stata anticipata rispetto a quella di valutazione delle azioni del PSC; nella fase successiva, invece, sono state predisposte alcune schede valutative riferite alle principali previsioni del PSC, per ognuna delle quali sono state definite le azioni di mitigazione e compensazione.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Poiché con la revisione del percorso valutativo le attività di definizione e di valutazione delle alternative di PSC sono state anticipate rispetto alla quelle di schedatura e di valutazione delle azioni del Piano, si ritiene di accordare l'Intesa.
<b>134</b>	Le schede proposte nell'ambito del paragrafo "Valutazione di sostenibilità - impatti ambientali e azioni di mitigazione" risultano generiche e non consentono di definire le corrette ed idonee azioni di mitigazione, compensazione o miglioramento ambientale necessarie ad eliminare o ridurre gli impatti derivanti dall'attuazione delle azioni di Piano. E' necessario, pertanto, modificare la schedatura delle azioni di Piano evidenziando, in funzione delle componenti ambientali considerate, sia gli impatti che le azioni di mitigazione, ottenute anche dettagliando e contestualizzando quelle presenti nell'attuale elaborato.	<b>ACCOGLIBILE</b> predisponendo alcune schede valutative riferite alle principali previsioni del PSC e, per ognuna di esse, a partire dalle componenti ambientali considerate, sono state definite le azioni di mitigazione e compensazione.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Poiché la revisione del percorso valutativo ha implicato anche la revisione e il dettaglio della schedatura delle azioni del Piano, si ritiene di accordare l'Intesa.
<b>135</b>	A seguito delle modifiche effettuate sul Rapporto Ambientale, dovrà essere modificata anche la stesura della Sintesi non Tecnica.	<b>ACCOGLIBILE</b> a fronte del fatto che le modifiche apportate alla VALSAT hanno implicato anche una revisione della Sintesi non Tecnica, quindi, si è provveduto alla sua revisione.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali; tuttavia, si condiziona l'Intesa alla effettuazione delle ulteriori modifiche da apportare alla Sintesi non Tecnica a seguito di quelle effettuate al documento di VALSAT.
<b>136</b>	Si chiede di rivedere il sistema degli indicatori e si suggerisce di adottare un sistema semplificato degli stessi (nel numero e nella tipologia), che risulti rappresentativo della realtà territoriale di Caorso e costituito da elementi facilmente misurabili. Inoltre, si chiede di integrare lo	<b>ACCOGLIBILE</b> provvedendo ad effettuare le modifiche richieste, in particolare: sulla base degli indicatori proposti nell'ambito del PTCP 2007, è stato proposto un nuovo set di indicatori che si considera rappresentativo della realtà comunale e che è stato integrato	<b>INTESA ACCORDATA</b> Si prende atto delle modifiche effettuate dal Comune in sede di controdeduzione e si condividono i contenuti presenti nei pareri formulati da ARPA ed AUSL; tuttavia, in considerazione del livello di approfondimento delle tematiche effettuato nell'ambito

	specifico paragrafo con l'illustrazione di report periodici, che il Comune dovrà predisporre e rendere disponibili al pubblico.	con gli elementi evidenziati nell'ambito dei pareri di ARPA e Azienda USL; nella seconda parte del capitolo "Il monitoraggio degli effetti del PSC" si è provveduto ad inserire l'elaborazione di Report periodici, che il Comune dovrà rendere disponibili al pubblico.	del QC, in considerazione delle modifiche e delle integrazioni effettuate in sede di controdeduzione comunale e tenendo conto dei pareri dei suddetti soggetti, si ritiene di condizionare l'Intesa alla maggiore definizione dei valori di ogni singolo indicatore considerato, nell'ambito delle ValSAT degli strumenti attuativi del PSC, quando saranno dettagliate ed approfondite tutte le problematiche presenti nel Rapporto Ambientale del PSC.
<b>137</b>	Infine, si rammenta il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo di competenza del Comune in riferimento alla vigente normativa sulla VAS e che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, nell'ambito del rilascio dell'Intesa sul PSC, il Parere motivato anche sulla base dei pareri che saranno formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale del PSC, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..	<b>ACCOGLIBILE</b> ricordando che nelle fasi successive dell'iter di approvazione del PSC, si provvedere al rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente sulla valutazione ambientale di piani e programmi.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e della documentazione di PSC trasmessa dal Comune di Caorso e si accorda l'Intesa.
<b>VALUTAZIONI IN MERITO ALLE INCIDENZE</b>			
<b>138</b>	Premesso che lo studio d'incidenza (SI) è impostato in maniera metodologicamente corretta e in coerenza con lo studio d'incidenza del PTCP 2007, si ritiene che in sede di <b>Accordo Territoriale o POC</b> il quadro conoscitivo relativo ai valori naturalistici dell'area vada integrato e approfondito poiché, come evidenziato dallo stesso SI del PSC, il porto fluviale principalmente, ma anche la grande struttura di Vendita si collocano in adiacenza all'area del SIC/ZPS IT 4010018 denominata Oasi De Pinedo, definita dal SI quale area presentante "Caratteristiche di integrità, conservazione ed estensione difficilmente riproducibili in altri contesti golionali in provincia" e sito di nidificazione accertata per 7 specie d'interesse comunitario <i>Ixobrychus minutus</i> , <i>Ardea purpurea</i> , <i>Egretta garzetta</i> , <i>Nycticorax nycticorax</i> , <i>Ardeola rallide</i> , <i>Circus aeroginosus</i> , <i>Alcedo atthis</i> (di cui 5 in maniera esclusiva) e di riproduzione di <i>Rana latastei</i> . E' pertanto necessario che la Valutazione d'incidenza	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> specificando che in coerenza con i contenuti del PSC e della relativa Valsat e, come rilevato nell'ambito della specifica riserva si ritiene che la sede più idonea per integrare ed approfondire l'illustrazione dei valori naturalistici presenti nel SIC Zps, interessante il territorio comunale di Caorso, sia il Piano Operativo Comunale all'interno del quale vengono dettagliate le previsioni inserite nel PSC, consentendo quindi la precisa individuazione delle aree più vulnerabili e di quelle da destinare ad interventi di compensazione-mitigazione. Tra l'altro il futuro POC potrà essere implementato con i contenuti dei monitoraggi regionali e soprattutto con quelli delle misure di conservazione e dei piani di gestione Siti Natura 2000 attualmente non ancora disponibili.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rimanda a quanto espresso nella proposta conclusiva alla controdeduzione comunale alla riserva n. 89.

	<p>del PSC preveda per le future fasi di pianificazione progettazione che il quadro conoscitivo naturalistico venga arricchito con l'evidenziazione, a livello cartografico, dell'esatta ubicazione degli habitat d'interesse comunitario e dei siti di nidificazione e riproduzione della specie di cui sopra e ciò al fine di individuare sia le aree più vulnerabili rispetto alle previsioni di piano sia le aree da destinare, attraverso il meccanismo della perequazione territoriale a interventi di compensazione/mitigazione che possano rappresentare altresì elementi costitutivi della Rete Ecologica progettata a livello comunale.</p> <p>(Dati di riferimento sono al momento reperibili nell'allegato B3.3 (R) al QC del PTCP 2007 (richiedibile agli uffici provinciali competenti), nel d-base regionale visualizzabile sul sito internet <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/natura2000/pagine/cartografia.htm">http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/natura2000/pagine/cartografia.htm</a>, ma è possibile che il quadro conoscitivo venga arricchito a seguito dei monitoraggi regionali e della formulazione delle misure di conservazione e piani di gestione dei Siti Natura 2000, pertanto occorre un raccordo con gli uffici provinciali competenti).</p>		
<p><b>139</b></p>	<p>Poiché lo studio d'incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari a definire e valutare le possibili incidenza del piano, occorre integrare l'elaborato VALSAT Studio d'incidenza – All.1 con immagini cartografiche che consentano di visualizzare l'esatta collocazione delle previsioni di piano valutate rispetto al perimetro del sito e alle porzioni di rete ecologica da interessare.</p>	<p><b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> In coerenza con il livello di dettaglio degli elaborati di PSC e di VALSAT, lo Studio di Incidenza contiene gli elementi necessari a definire e valutare le possibili incidenze delle scelte di piano sul SIC-ZPS che interessa il territorio comunale di Caorso; inoltre la cartografia di PSC (PSC 01 - Ambiti territoriali e PSC.V.10 Carta dei vincoli storico paesaggistici e ambientali) ben rappresentano sia le scelte del PSC che il perimetro del sito comunitario. Infine, come già precisato in merito alla riserva n. 138, si rinvia allo Studio d'Incidenza del POC e quello degli specifici Piani attuativi la definizione e la valutazione di dettaglio delle incidenze delle varie previsioni di PSC.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> in quanto le immagini cartografiche sono riportate nella valutazione d'incidenza.</p>

<p><b>140</b></p>	<p>E' necessario integrare l'apparato normativo del piano con le "Prescrizioni per l'attuazione" desunte della Valutazione d'Incidenza del PTCP 2007 e contenute nelle schede descrittive dei Poli Produttivi di sviluppo Territoriale (all. N7 alle NTA del PTCP 2007), dei Poli Funzionali (all. N8 alle NTA del PTCP 2007) e delle grandi strutture di vendita (all. N9 alle NTA del PTCP 2007) per quanto riguarda il Porto fluviale, la Grande Struttura di Vendita e per l'attuazione del Polo Produttivo di sviluppo Territoriale (San Nazzaro-Caorso).</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> specificando che all'interno delle Schede d'ambito - NR02 del PSC è stato inserito un rimando alle prescrizioni e alle direttive per l'attuazione, contenute nelle schede descrittive del Polo produttivo di Sviluppo Territoriale San Nazzaro - Caorso (di cui all'allegato N7 del PTCP) e del Polo Funzionale - Porto Fluviale (di cui all'allegato N8 del PTCP) e della grande strutture di vendita (di cui all'allegato N9 del PTCP).</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> E' necessario integrare la scheda d'ambito APS 01 San Nazzaro-Caorso con le prescrizioni della valutazione d'incidenza del PTCP, relative al Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale, che sono state assunte integralmente nella valutazione d'incidenza del PSC (D.D. 237/2011).</p>
<p><b>141</b></p>	<p>E' necessario esplicitare nelle norme riferite al <i>polo produttivo di sviluppo territoriale, al polo funzionale-porto fluviale e alla grande struttura di vendita</i> la necessità di approfondire in tutte le successive fasi di attuazione di tali previsioni (accordi territoriali, POC, etc.) le analisi relative alle incidenze sul Sito Natura 2000 e alle misure di "mitigazioni e compensazioni ambientali".</p>	<p><b>ACCOGLIBILE</b> specificando che, come evidenziato nell'ambito della controdeduzione relativa alla riserva 138 si ritiene che il POC sia la più corretta sede per dettagliare e approfondire le analisi relative alle incidenze delle previsioni del PSC sul sito e le misure di mitigazione e compensazione ambientale. A tale proposito si è provveduto ad esplicitare nelle norme del PSC medesimo la necessità di approfondire tale analisi nell'ambito sia del POC che dei conseguenti strumenti attuativi.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

**Tabella 2** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

<p align="center"><b>MODIFICA INTRODotta</b> <b>A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI</b></p>	<p align="center"><b>VALUTAZIONE E PROPOSTA CONCLUSIVA</b></p>
<p>Osservazione n.2</p> <p>In sede di controdeduzione, l'area agricola oggetto di osservazione ubicata in loc. Colombarone Grosso, non è stata classificata come Area per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, come richiesto, ma si rileva che ricade nell'Ambito per nuovi insediamenti AN1 (in particolare nelle Aree verdi periurbane), definito in sede di controdeduzione, rispetto al quale viene evidenziato che tutte le aree ricadenti nell'ambito stesso sono edificabili, in quanto il disegno delle aree di trasformazione presenti si configura come mera indicazione.</p> <p>Gli elaborati modificati o predisposti in sede di controdeduzione al fine di definire l'Ambito per nuovi insediamenti AN1, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSC 01 - Ambiti Territoriali (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC 02 - Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC 03 - Aree di Trasformazione (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC 04 - Aspetti strutturanti del territorio;</li> <li>- PSC V.11 - Carta degli ambiti escludenti (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC REL - Relazione illustrativa di progetto;</li> <li>- PSC NR.2 - Schede d'ambito territoriale (nuovo elaborato predisposto in sede di controdeduzione in sostituzione della parte dedicata alle schede d'ambito contenuta nelle Norme Tecniche di attuazione adottate);</li> <li>- VALSAT V.REL Relazione.</li> </ul>	<p><b>INTESA NEGATA</b></p> <p>In considerazione della proposta conclusiva relativa alle controdeduzioni comunali alla riserva n.62, ossia della modifica richiesta alla perimetrazione degli ambiti territoriali, indicata sulla Tav. PSC 03, al fine di escludere gli "ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" e le "aree verdi periurbane" ("aree bianche"), non si accorda l'intesa alla controdeduzione comunale, ossia all'accoglimento dell'osservazione. Sulla base della sopra descritta modifica alla perimetrazione degli ambiti territoriali, l'ambito in cui è ubicato il terreno oggetto di osservazione, viene ridefinito territorio rurale come in adozione.</p>
<p>Osservazione n.3</p> <p>Riclassificazione dell'area oggetto dell'osservazione, ubicata in loc. Le Coste, in parte come "Aree verdi periurbane" e in parte come "Aree disciplinate dal RUE", all'interno dell'Ambito specializzato per attività produttive - Comunale (Polo Produttivo Consolidato) APC1, definito in sede di controdeduzione; l'area nel Piano adottato era individuata in parte come ambito P11 "Nuovi insediamenti produttivi" ed in parte come "Ambito</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Nonostante l'accoglimento dell'osservazione, l'area in oggetto è stata riclassificata, per la parte che in adozione era individuata come "Nuovi insediamenti produttivi", come "aree verdi periurbane, mentre per la parte individuata in adozione come "Ambito produttivo consolidato", come "Aree disciplinate dal RUE"; in considerazione della proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.62, ossia della modifica richiesta alla perimetrazione degli ambiti territoriali, individuata sulla Tav. PSC 03, al fine di escludere dalla stessa gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e le</p>

**Tabella 2** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

<p>Produttivo Consolidato".</p> <p>In accoglimento dell'osservazione sono stati quindi modificati i seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSC 01 - Ambiti Territoriali (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC 02 - Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC 03 - Aree di Trasformazione (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC 04 - Aspetti strutturanti del territorio;</li> <li>- PSC V.11 - Carta degli ambiti escludenti (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC REL - Relazione illustrativa di progetto;</li> <li>- PSC NR.2 - Schede d'ambito territoriale (nuovo elaborato predisposto in sede di controdeduzione in sostituzione della parte dedicata alle schede d'ambito contenuta nelle Norme Tecniche di attuazione adottate);</li> <li>- VALSAT V.REL Relazione.</li> </ul>	<p>aree verdi periurbane, si ritiene l'osservazione accoglibile. Sulla base della sopraccitata modifica alla perimetrazione degli ambiti territoriali, l'ambito oggetto dell'osservazione viene quindi ridefinito per la parte a verde periurbano come territorio rurale. Relativamente alla parte classificata come Aree disciplinate dal RUE, il Comune valuti, in riferimento alla proposta conclusiva alle controdeduzioni alla riserva n.56, se tale area può essere mantenuta come "territorio urbanizzato". Si escluda pertanto l'area oggetto di osservazione dal Polo APC1 (almeno per la parte riclassificata come territorio rurale) e si modifichino gli elaborati di Piano interessati dalla medesima.</p>
<p>Osservazione n.4</p> <p>Il tracciato di viabilità di progetto (collegamento fra la ex SS n.10 e la SP 587), oggetto dell'osservazione, individuato sul Piano adottato, non è stato modificato in sede di controdeduzione; in accoglimento dell'osservazione viene evidenziato che il suddetto tracciato deriva dalla pianificazione sovraordinata e che comunque si configura come mera indicazione prestazionale.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Condividendo le argomentazioni comunali, si accorda l'intesa.</p>
<p>Osservazione n.6</p> <p>L'individuazione del Podere la Cascina come "Edificio di pregio storico culturale e aree di pertinenza" nel PSC adottato, è stata mantenuta in sede di controdeduzione con la stessa perimetrazione ma con altra denominazione, ossia "Nuclei non urbani di rilevante interesse storico"; viene motivato l'accoglimento dell'osservazione demandando la disciplina dei Nuclei di valore architettonico ambientale e storico testimoniale al POC e al RUE.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Considerato che il PSC ha riconosciuto un valore storico al Podere oggetto dell'osservazione, si rimanda la definizione dei possibili interventi relativamente agli edifici esistenti, alla disciplina particolareggiata quale contenuto del RUE.</p>
<p>Osservazione n.7</p> <p>Riclassificazione delle aree oggetto dell'osservazione, individuate nel PSC adottato come "Ambiti per nuovi insediamenti", nel segue modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'area ubicata in loc. Caorso/Strada Provinciale per Muradolo come</li> </ul>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Relativamente all'area definita come R01 (loc. Caorso/SP per Muradolo) in adozione, si evidenzia che nonostante l'accoglimento dell'osservazione che chiedeva di eliminare solo una porzione della stessa, è stata eliminata interamente: il Comune valuti la possibilità di reinserire la porzione che l'osservazione non chiedeva di stralciare,</p>

**Tabella 2** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

<p>"Ambito agricolo periurbano"; è stato eliminato tutto l'ambito R01 e non solo una porzione, come richiedeva l'osservazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'area ubicata in loc. Muradolo/Strada Provinciale/Ferrovia, come "Ambito ad alta vocazione produttiva"; è stato eliminato parte dell'ambito R07.</li> </ul> <p>La delimitazione dell'area, oggetto di osservazione, ubicata in loc. Caorso V.le Stazione/Ferrovia, individuata nel PSC adottato all'interno dell'Ambito per nuovi insediamenti R04, in sede di controdeduzione viene riconfermata, chiarendo che la classificazione del PSC non è conformativa dei diritti edificatori ed evidenziando che la stessa area, pur essendo inserita in un Ambito per Nuovi insediamenti, rimarrà a tutti gli effetti agricola fino ad eventuale richiesta di inserimento nel POC da parte dei soggetti proprietari.</p> <p>In accoglimento dell'osservazione sono stati quindi modificati i seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PSC 01 – Ambiti Territoriali (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>– PSC 02 – Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>– PSC 03 – Aree di Trasformazione (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>– PSC 04 – Aspetti strutturanti del territorio;</li> <li>– PSC V.11 – Carta degli ambiti escludenti (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>– PSC REL – Relazione illustrativa di progetto;</li> <li>– PSC NR.2 – Schede d'ambito territoriale (nuovo elaborato predisposto in sede di controdeduzione in sostituzione della parte dedicata alle schede d'ambito contenuta nelle Norme Tecniche di attuazione adottate);</li> <li>– VALSAT V.REL Relazione.</li> </ul>	<p>modificando gli elaborati di Piano interessati.</p> <p>Si evidenzia che l'area definita R07 (loc. Muradolo/SP/ferrovia) in adozione, è stata eliminata interamente (vd. controdeduzione comunale alla riserva n.70).</p> <p>L'area definita R04 (loc. Caorso/V.le Stazione/Ferrovia) in adozione, è stata riconfermata chiarendo che la classificazione del PSC non è conformativa dei diritti edificatori ed evidenziando che la stessa area, pur essendo inserita in un Ambito per Nuovi Insediamenti, rimarrà a tutti gli effetti agricola fino ad eventuale richiesta di inserimento nel POC da parte dei soggetti proprietari. Considerata la presenza all'interno dell'area di parti edificate, il Comune valuti la possibilità di ridefinire la stessa come ambito urbano consolidato, ed eventualmente di eliminare dalla restante parte dell'area la classificazione come area di trasformazione residenziale (come richiesto con l'osservazione).</p>
<p>Osservazione n.8</p> <p>Riclassificazione dell'area di cui al punto 1) dell'osservazione, individuata nel PSC adottato come "Ambito produttivo consolidato", come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola";</p> <p>Riclassificazione dell'area di cui al punto 3) dell'osservazione, individuata nel PSC adottato come "Territorio Periurbano", come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola";</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Condividendo le argomentazioni comunali e le modifiche effettuate, si accorda l'intesa.</p>

**Tabella 2** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

Eliminazione della Fascia di rispetto stradale di cui al punto 4) dell'osservazione, relativamente alla strada di accesso alla Cascina Le Monache.

Con il parziale accoglimento dell'osservazione sono stati modificati i seguenti elaborati:

- PSC 01 - Ambiti Territoriali (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);
- PSC 02 - Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);
- PSC 03 - Aree di Trasformazione (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);
- PSC 04 - Aspetti strutturanti del territorio ;
- PSC V.09 - Carta dei Vincoli Strutturali (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione in sostituzione della PSC 02 Carta Vincoli e Rispetti Ambientali e Infrastrutturali);
- PSC V.10 - Carta dei Vincoli Storico, Paesaggistici e Ambientali (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione in sostituzione della PSC 03 Tutele Paesaggistiche, PSC 05 Tutele Storiche e Culturali e PSC 06 Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico);
- PSC V.11 - Carta degli ambiti escludenti (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);
- PSC NR.2 - Schede d'ambito territoriale (nuovo elaborato predisposto in sede di controdeduzione in sostituzione della parte dedicata alle schede d'ambito contenuta nelle Norme Tecniche di attuazione adottate);
- VALSAT V.REL Relazione.

Osservazione n.11

Riclassificazione dell'area oggetto dell'osservazione, individuata nel PSC adottato come "Nuovi Insediamenti Produttivi" - P04, come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola". Nonostante ciò, l'area oggetto dell'osservazione, risulta compresa nell'Ambito specializzato per attività produttive - Sovracomunale APS1 (vd. tavole PSC 01 - Ambiti Territoriali e PSC 03 - Aree di Trasformazione - nuove tavole predisposte in sede di controdeduzione), nel Territorio urbanizzabile (vd. Tavola PSC 02 - Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale - nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione),

Con l'accoglimento dell'osservazione sono stati modificati i seguenti elaborati:

**INTESA CONDIZIONATA**

L'area oggetto di osservazione, in sede di controdeduzione comunale, è stata stralciata come richiesto e ridefinita come "ambito ad alta vocazione produttiva agricola", mantenendola comunque all'interno dell'ambito specializzato come attività produttive APS1 e nel territorio urbanizzabile. In riferimento alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.80, l'area oggetto di osservazione deve essere esclusa dal perimetro dell'ambito territoriale (polo produttivo di sviluppo territoriale).

**Tabella 2** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

<ul style="list-style-type: none"> <li>- PSC 01 - Ambiti Territoriali (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC 02 - Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC 03 - Aree di Trasformazione (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC 04 - Aspetti strutturanti del territorio;</li> <li>- PSC V.11 - Carta degli ambiti escludenti (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li> <li>- PSC NR.2 - Schede d'ambito territoriale (nuovo elaborato predisposto in sede di controdeduzione in sostituzione della parte dedicata alle schede d'ambito contenuta nelle Norme Tecniche di attuazione adottate);</li> <li>- VALSAT V.REL Relazione.</li> </ul>	
<p>Osservazione n.12</p> <p>L'accoglimento dell'osservazione non ha prodotto alcuna modifica degli elaborati, in quanto alla richiesta di poter operare sull'area oggetto dell'osservazione (P02) per comparti funzionali ed autonomi qualora i confinanti interpellati ufficialmente non volessero intervenire, in sede di controdeduzione è stato evidenziato che già la normativa di Piano prevede la possibilità di attuare le aree di trasformazione per comparti funzionali autonomi, pur nel rispetto di un assetto urbanistico d'insieme.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Condividendo le argomentazioni comunali, si accorda l'intesa.</p>
<p>Osservazione n.13</p> <p>Il tracciato di viabilità di progetto (collegamento fra la ex SS n.10 e la SP 587), oggetto dell'osservazione, individuato sul Piano adottato, non è stato modificato in sede di controdeduzione; in accoglimento dell'osservazione viene evidenziato che il suddetto tracciato deriva dalla pianificazione sovraordinata e che comunque si configura come mera indicazione prestazionale.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Condividendo le argomentazioni comunali, si accorda l'intesa.</p>
<p>Osservazione n.14</p> <p>L'accoglimento dell'osservazione non ha prodotto alcuna modifica degli elaborati, in quanto alla richiesta di poter operare sull'area oggetto dell'osservazione (P02) per comparti funzionali ed autonomi qualora i confinanti interpellati ufficialmente non volessero intervenire, in sede di controdeduzione è stato evidenziato che già la normativa di Piano prevede la possibilità di attuare le aree di trasformazione per comparti funzionali autonomi, pur nel rispetto di un assetto urbanistico d'insieme.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> Condividendo le argomentazioni comunali, si accorda l'intesa.</p>
<p>Osservazione n.15</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>

**Tabella 2** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

<p>Eliminazione della fascia di rispetto stradale relativamente ad un tratto stradale dismesso (tra la ex SS10 e la A21).</p> <p>Il tracciato di viabilità di progetto (collegamento fra la ex SS n.10 e la SP 587), di cui al punto 3 dell'osservazione, è stato eliminato per il tratto che si sviluppa parallelamente all'A21 da Cà Parenti sino all'innesto con il tracciato in progetto che si collega alla SP per Muradolo (così come richiesto con riserva della Provincia).</p> <p>Con il parziale accoglimento dell'osservazione sono stati modificati i seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSC 04 - Aspetti strutturanti del territorio;</li> <li>- PSC V.09 - Carta dei Vincoli Strutturali (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione in sostituzione della PSC 02 Carta Vincoli e Rispetti Ambientali e Infrastrutturali).</li> </ul>	<p>Per quanto riguarda la fascia di rispetto del canale di scolo Dolsena, è stata correttamente mantenuta sulla Tav.PSC V.08: si rimanda comunque alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione comunale alla riserva n.105, in base alla quale il testo normativo viene integrato al fine di assegnare alle fasce di rispetto dei canali consortili, un carattere provvisorio.</p>
<p>Osservazione n.16</p> <p>Nonostante l'accoglimento dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'impianto di sollevamento di Ronchi in progetto non è stato individuato sulle tavole di PSC come richiesto, ma la sua individuazione è stata rimandata al RUE;</li> <li>- l'estensione della prescrizione di rispetto dell'invarianza idraulica (riportata nelle NTA esclusivamente in riferimento agli ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali) ad altre tipologie insediative (nuovi ampliamenti di insediamenti produttivi esistenti ed esercizi commerciali di dimensioni superiori ai 1.500 mq), come richiesto, è stata rimandata ad una valutazione da effettuarsi in sede di PUA;</li> <li>- l'integrazione richiesta del QC con una ulteriore tavola (C9) relativa alla rete di bonifica consortile, non è stata effettuata, ma relativamente all'individuazione della rete di bonifica, si è rimandato alla pianificazione di settore dell'ente competente.</li> </ul>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Risulta necessario, come richiesto nell'osservazione individuare cartograficamente il nuovo impianto di sollevamento in progetto sulla tavola di PSC -"carta degli ambiti".</p> <p>Per quanto riguarda le Norme, in particolare l'art.9, si evidenzia quanto segue: la prescrizione di rispetto dell'invarianza idraulica dovrà essere indicata anche per gli ambiti di cui all'art. 9 commi 1 (<i>nuovi ampliamenti di insediamenti produttivi esistenti</i>) e 4 (<i>esercizi commerciali di dimensioni superiori ai 1.500 mq.</i>) e non solo per gli ambiti di cui al comma 2 (<i>ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali</i>).</p> <p>Si ribadisce infine che dovrà essere aggiunto un ulteriore elemento cartografico (tavola C9) tra quelli facente parte del Q.C. dedicato alla rete di bonifica consortile al fine di completare il quadro comunale relativo alle reti infrastrutturali.</p>
<p>Osservazione n.17</p> <p>Riclassificazione dell'area oggetto dell'osservazione, individuata nel PSC adottato come "Ambiti Produttivi Consolidati", come "Aree disciplinate dal RUE".</p> <p>Con l'accoglimento dell'osservazione sono stati modificati i seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSC 01 - Ambiti Territoriali (nuova tavola predisposta in sede di</li> </ul>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Condividendo le controdeduzioni comunali, si accorda l'intesa.</p>

**Tabella 2** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

<p>controdeduzione);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PSC 02 - Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li><li>- PSC 03 - Aree di Trasformazione (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li><li>- PSC 04 - Aspetti strutturanti del territorio;</li><li>- PSC V.11 - Carta degli ambiti escludenti (nuova tavola predisposta in sede di controdeduzione);</li><li>- PSC NR.2 - Schede d'ambito territoriale (nuovo elaborato predisposto in sede di controdeduzione in sostituzione della parte dedicata alle schede d'ambito contenuta nelle Norme Tecniche di attuazione adottate);</li><li>- VALSAT V.REL Relazione.</li></ul>	
--	--

**ALLEGATO sub n. 3: Caorso, elenco osservazioni presentate**

N. ord.	Prot. comunale	Data arrivo	Soggetto richiedente	Sintesi dei contenuti	Esito dell'esame assunto con Atto CC n. 12 del 14.05.2011
1	3573	25.03.2010	Schiavi Inerti Sr.l.	Inserimento area da destinarsi a Polo/Ambito Estrattivo di sabbia e/e ghiaia.	<b>NON PERTINENTE</b> si chiarisce infatti che la richiesta interessa strumenti settoriali sovraordinati (PIAE)
2	4696	22.04.2010	Soc. Frabo di Boselli Amedeo e C. snc	Inserimento area Agricola "Colombarone Grosso" con destinazione Residenziale essendo in fregio ad futuro aggregato urbano.	<b>ACCOGLIBILE</b> chiarendo che il disegno delle aree di trasformazione si configura come mera indicazione. Sono da considerarsi edificabili tutte le aree all'interno dell'Ambito per nuovi insediamenti denominato AN1
3	4732	23.04.2010	Dotti Maria Teresa	Richiesta mantenimento originaria destinazione Agricola dei terreni censiti al foglio 25 mapp 129 in loc Cascina "Le Coste" loc. Fossadello, rinunciando alla classificazione urbanistica apportato dal Piano.	<b>ACCOGLIBILE</b> , modificando la cartografia di piano
4	4786	24.04.2010	Olivari Teresa Maria Parenti Angelo Parenti Davide Parenti Maria Agnese	Chiedono che la nuova viabilità sia realizzata utilizzando la strada/e esistenti, conservando la destinazione Agricola dei suoli di proprietà.	<b>ACCOGLIBILE</b> , chiarendo che il tracciato individuato dalla cartografia di PSC si configura quale mera indicazione prestazionale, nonchè si evidenzia che la scelta progettuale deriva dalla pianificazione sovraordinata
5	4846	26.04.2010	Poggi Pierfausto Pettinari Susanna	Trasformazione da agricolo ad edificabile del terreno sito in Caorso censito con foglio 34 mapp. 60.	<b>NON ACCOGLIBILE</b> in quanto l'area oggetto di richiesta si inserisce in ambito agricolo
6	4960	29.04.2010	SAIB S.p.A.	Fabbricato rurale Podere La Cascina e relative pertinenze, inquadrato come edificio di pregio storico, ostacola l'espansione della Ditta SAIB verso Sud. Si chiede di rimuovere la classificazione "edificio di pregio storico" data al fabbricato lasciando l'area agli ambiti "Produttivi consolidati"	<b>ACCOGLIBILE</b> normativamente, demandando la disciplina dei Nuclei di valore architettonico ambientale e storico testimoniale al POC e al RUE
7	5038	30.04.2010	Boselli Giovanni	Le aree: Loc. Caorso/Strada Prov. per Muradolo; Loc. Muradolo/Strada Prov.Ferrovia; Loc. Caorso V.le Stazione/Ferrovia. Si chiede vengano ripristinate alla destinazione originaria	<b>ACCOGLIBILE</b> eliminando le aree di trasformazione di cui all'osservazione, nonchè chiarendo che la classificazione del PSC non è conformativa dei diretti edificatori. Pertanto l'area oggetto di richiesta, pur inserita in Ambito per nuovi insediamenti, rimarrà a tutti gli effetti area agricola fino ad eventuale e specifica

**ALLEGATO sub n. 3: Caorso, elenco osservazioni presentate**

N. ord.	Prot. comunale	Data arrivo	Soggetto richiedente	Sintesi dei contenuti	Esito dell'esame assunto con Atto CC n. 12 del 14.05.2011
					richiesta di inserimento nel POC da parte dei soggetti proprietari
8	5058	30.04.2010	Società Agricola Chiavenna	Si chiede che: 1) l'area censita al Foglio 13 mapp. 14 venga classificata come "Ambito Agricolo a Vocazione Produttiva"; 2) l'area "Cascina Le Monache" venga classificata come "Ambito Agricolo a Vocazione Produttiva" e non come "Insediamento di Interesse Storico Testimoniale", 3) rimozione della destinazione "Ambiti Agricoli Periurbani" dall'intero terreno di proprietà di "Agricola Chiavenna", 4) di rimuovere la classificazione di "Fascia di Rispetto Stradale" dalla strada di accesso alla cascina "Le Monache".	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> 1) riportando l'area in oggetto ad Ambito ad alta vocazione produttiva agricola; 2) mantenendo l'individuazione della cascina quale elemento di valore storico - testimoniale, in ragione dello stato dei luoghi; 3) correggendo l'errore materiale; 4) eliminando la fascia di rispetto in ragione dello stato dei luoghi
9	5092	03.05.2010	Geom. Franco Pagani	Riduzione fascia di rispetto case sparse.	<b>NON ACCOGLIBILE</b> in quanto l'area oggetto di richiesta si inserisce in ambito agricolo
10	5113	03.05.2010	Società Poggio Bianco S.r. L Unipersonale	Il terreno censito al foglio 24 mapp 14 classificato "Nuovi Insed. Produttivi"	<b>NON ACCOGLIBILE</b> in quanto, come esplicitato nelle schede tecnico - normative, dovrà essere preservato, ineditato, un corridoio di fattibilità viabilistica
11	5089	03.05.2010	Cabrini Luigino - Veneziani Francesca	Stralcio del foglio 33 mapp 86 inserito nel piano quale nuovo e futuro insediamento produttivo in territorio di ambito agricolo a vocazione produttiva, in quanto su questo mappale insiste già un frutteto.	<b>ACCOGLIBILE</b> stralciando l'area di trasformazione
12	5147	04.05.2010	Arch. Ziliani Marisa	Che sul terreno loc. Mirotta Caorso censito al foglio 23 mapp. 27, 123 chiede che su detta area si operi per comparti funzionali ed autonomi qualora i confinanti interpellati non volessero intervenire e venga mantenuta l'attuale classificazione.	<b>ACCOGLIBILE</b> specificando che la normativa prevede la possibilità di attivare le aree di trasformazione per comparti funzionali autonomi, pur nel rispetto di un assetto urbanistico d'insieme
13	5157	04.05.2010	Ostacchini Giovanni	Si chiede che la nuova viabilità venga realizzata utilizzando le strade esistenti, conservazione destinazione agricola dei suoli e il mantenimento dell'unità aziendale	<b>ACCOGLIBILE</b> , chiarendo che il tracciato individuato dalla cartografia di PSC si configura quale mera indicazione prestazionale, nonchè si evidenzia che la scelta progettuale deriva dalla pianificazione sovraordinata
14	5176	04.05.2010	Ziliani Gabriele	Comproprietario del terreno loc. Rotta Caorso	<b>ACCOGLIBILE</b> specificando che la normativa

**ALLEGATO sub n. 3: Caorso, elenco osservazioni presentate**

N. ord.	Prot. comunale	Data arrivo	Soggetto richiedente	Sintesi dei contenuti	Esito dell'esame assunto con Atto CC n. 12 del 14.05.2011
				Foglio 23 Mapp 20,24,100,101,102,99,103,23,25 di poter operare su detta area per comparti funzionali ed autonomi qualora i confinanti interpellati non volessero intervenire e venga mantenuta l'attuale classificazione.	prevede la possibilità di attivare le aree di trasformazione per comparti funzionali autonomi, pur nel rispetto di un assetto urbanistico d'insieme
15	5177	04.05.2010	Ghezzi Antonella - Ghezzi Ernesto	Si chiede:1) l'eliminazione della fascia di rispetto stradale relativa ad una viabilità dismessa; 2) eliminazione della fascia di rispetto del canale di scolo Dolsena; 3) modifica del tracciato viabilistico di nuova previsione con eliminazione del tratto parallelo all'A21	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> 1) eliminando la fascia di rispetto stradale in linea con lo stato di fatto; 2) mantenendo la fascia del canale di scolo Dolsena in quanto individuata quale Fascia di rispetto bacini piacentini di levante; 3) eliminando il tratto viabilistico in oggetto in linea con quanto definito dalle riserve delle Provincia
16	5214	05.05.2010	Consorzio di Bonifica di Piacenza	richieste di integrazioni e modifiche degli elaborati: Documento Preliminare; Norme tecniche d'Attuazione; Quadro Conoscitivo; Carta degli Ambiti	<b>ACCOGLIBILE</b> l'individuazione dell'impianto di sollevamento dei Ronchi verrà individuato all'interno della cartografia di RUE; in sede di PUA si valuterà la necessità di prevedere lo studio di invarianza idraulica anche in riferimento alle aree produttive esistenti; in riferimento all'individuazioni della rete di bonifica consortile si rimanda alla pianificazione di settore dell'ente competente
17	5974	24.05.2010	Chiara Rozza	Si chiede venga verificata la classificazione data all'area censita al foglio 29, mapp. 110 in quanto detta area fa parte di un ambito residenziale consolidato.	<b>ACCOGLIBILE</b> riportando l'area in oggetto all'interno dell'ambito consolidato di Muradolo
18	6275	01.06.2010	Geom. Carlo Segalini	Proposta correzioni e modifiche al Regolamento Edilizio ed alle N.T.A.	<b>NON PERTINENTE</b> si chiarisce infatti che la richiesta interessa lo strumento di RUE

#### **ALLEGATO sub n. 4: Caorso, parere motivato VAS**

Il Comune di Caorso, con note acquisite al Prot. prov. le n. 58566 del 09.08.2011 e n. 68000 del 29.09.2011, ha trasmesso gli elaborati relativi al PSC, compreso l'elaborato di ValSAT nonché lo Studio di Incidenza, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di PSC sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

La Conferenza di Pianificazione ha aperto i propri lavori in data 27 novembre 2008, si è svolta in diversi incontri concludendosi in data 12 novembre 2009. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. 20/2000, il Comune di Caorso tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse, ha adottato il Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 5 febbraio 2010.

Successivamente, la Giunta Provinciale ha espresso le proprie riserve in merito al PSC adottato con atto n. 440 dell'8 ottobre 2010.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di Valutazione Ambientale del PSC, fissato nel 30 maggio 2010, sono pervenute n. 18 osservazioni.

Il Consiglio Comunale di Caorso ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute con atto n. 32 del 19.07.2011.

Nella fase di controdeduzione, in accoglimento delle riserve dell'Amministrazione Provinciale sono stati eliminati alcuni ambiti definiti nel PSC adottato; quindi, sono state apportate modifiche sia agli elaborati del Piano che alla ValSAT. Accogliendo alcune osservazioni, invece, sono state apportate modifiche di lieve entità e rilievo agli elaborati del Piano, ininfluenti dal punto di vista valutativo e che, quindi, non hanno richiesto integrazioni della ValSAT. Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di

valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale di Caorso è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione dell'Intesa sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento "V.REL - VALSAT" è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Quadro Conoscitivo, ha prodotto una valutazione delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, con la proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

Sin dall'elaborazione del Documento Preliminare è stata evidenziata una carenza riguardante, in particolare, il livello di approfondimento delle analisi condotte nell'ambito del QC; il Comune di Caorso ha, comunque, definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

- promuovere una equilibrata crescita degli insediamenti residenziali e non,
- rendere maggiormente omogenea la forma del territorio urbano,
- prevedere comparti di nuova previsione che costituiscano il completamento degli insediamenti già esistenti,
- relativamente al sistema produttivo, soddisfare le esigenze di ampliamento delle attività esistenti nonché nuove previsioni,
- prevedere nuovi assetti viabilistici di importanza strategica,

- realizzare nuovi parcheggi nelle zone maggiormente carenti del capoluogo,
- proseguire nel programma di smantellamento e nella dismissione completa della centrale nucleare,
- salvaguardare e valorizzare gli ambienti naturali presenti sul territorio comunale,
- potenziare le aree verdi già esistenti,
- conservare e qualificare la struttura del paesaggio del territorio rurale,
- potenziare i servizi esistenti sul territorio e crearne di nuovi,
- tutelare il patrimonio paesaggistico ed il patrimonio storico-testimoniale.

Nelle fasi successive, è stata verificata la coerenza fra gli obiettivi proposti per il PSC e gli obiettivi di sviluppo sostenibile derivanti dagli strumenti della pianificazione sovraordinata. Successivamente, la valutazione è stata orientata ad individuare gli effetti indotti dall'attuazione delle singole scelte di Piano, consentendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali di Piano.

Sulla base del livello di definizione degli approfondimenti effettuati e degli obiettivi illustrati nell'ambito del PSC, poi, il processo valutativo ha provveduto alla definizione ed alla valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di PSC, condizionando la stessa alla realizzazione di azioni di mitigazione e compensazione ambientale.

Infine, la valutazione del PSC è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che prevede l'elaborazione di Report periodici, da mettere a disposizione del pubblico. Infatti, è stato individuato un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali dell'attuazione delle scelte di PSC, allo scopo di aggiornare o rivedere le scelte medesime.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC di Caorso, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007. In particolare, si valuta positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione della ValSAT, impostata sulla base di quanto indicato dalla L.R. 20/2000 e dall'Atto di Indirizzo 173/2001, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

La metodologia proposta per la ValSAT del PSC elaborata dal Comune di Caorso ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento, e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PSC stesso:

1. l'analisi dello stato di fatto,
2. la definizione e la valutazione degli obiettivi del PSC,
3. l'individuazione delle alternative di Piano,
4. la valutazione delle azioni del PSC,
5. la valutazione di sostenibilità,
6. il monitoraggio degli effetti di Piano.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale, derivanti dall'analisi delle situazioni di criticità delle componenti ambientali a livello locale e da principi generali specificati a livelli inferiori sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. Nel documento di ValSAT la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative", è stata sviluppata sulla base di un'analisi volta all'individuazione delle vocazioni delle differenti porzioni di territorio, sintetizzate nella tavola PSC V.11 "Carta degli ambiti escludenti".

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, sul sistema della mobilità e sul sistema rurale, sviluppata nel documento di ValSAT e nelle schede degli ambiti, consente di valutare positivamente le misure di mitigazione e compensazione individuate nel PSC o il cui dettaglio è demandato al POC ed al RUE (laddove necessario) attraverso ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità degli interventi preordinati all'attuazione delle trasformazioni previste.

Si valuta positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio per l'efficacia del Piano comunale, in conformità con gli indirizzi dettati dal PTCP.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di PSC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione del PSC, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo**  
**sul Piano Strutturale Comunale (PSC) di Caorso**  
**relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)**  
**ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Caorso potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del PSC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
2. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC;
3. nell'ambito dell'elaborazione del POC e del RUE, risulta necessario approfondire la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni del Piano, con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio. Con particolare riferimento alle principali azioni di PSC relative al sistema della mobilità, agli ambiti specializzati per attività produttive, agli insediamenti commerciali ed alle principali trasformazioni insediative residenziali, si evidenzia la necessità di dettagliare maggiormente il sistema di monitoraggio (v. definizione dei valori-obiettivo relativi agli indicatori) e di

approfondire la valutazione ambientale negli strumenti citati tenendo conto anche di "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;

4. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (comprensivo di Valutazione d'Incidenza) e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



## Provincia di Piacenza

### **Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel**

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 79 del 30/03/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del  
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 761/2012

**Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO,  
ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 5.2.2010, ESPRESSA AI  
SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI  
SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI  
DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

La deliberazione sopra indicata:  
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)  
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna  
ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 05/04/2012

Sottoscritta  
***dal Dirigente del Servizio***

(PEVERI ORIELLA)  
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,  
comunicazione e Urpel**  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 79 del 30/03/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del  
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 761/2012

**Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO,  
ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 5.2.2010, ESPRESSA AI  
SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI  
SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI  
DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:  
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi  
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 23/04/2012

Sottoscritta  
**dal Dirigente del Servizio**

(PEVERI ORIELLA)  
con firma digitale